


Andrea Castagnetti

**«UT NULLUS INCIPIAT HEDIFICARE FORTICIAM»
COMUNE VERONESE E SIGNORIE RURALI
NELL'ETÀ DI FEDERICO I**



LIBRERIA UNIVERSITARIA EDITRICE – VERONA 1984

(distribuito *on line*: www.medioevovr.it;
le pagine dell'edizione a stampa sono indicate fra parentesi quadre
le note sono state collocate a pie' di pagina
le correzioni, quando non formali, sono segnalate con il colore diverso dei caratteri
@ dell'autore, novembre 2006)

In copertina è riprodotto un particolare del disegno conservato in Archivio di Stato di Verona, Murari, dis. 616, 1569, settembre 15; riproduzione autorizzata: Archivio di Stato Verona, prot. 1377, IX/4-1 del 4-12-1984.

[III] INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I. LA POLITICA DEL PRIMO COMUNE NEI CONFRONTI DELL'ANTICO COMITATO (1136-1163)

1. La difesa contro le minacce esterne prima e dopo la costituzione del comune (1107-1151)
2. Interventi nelle controversie della famiglia comitale con il capitolo dei canonici e la comunità di Bionde
3. Forme di resistenza delle comunità rurali di fronte alle signorie ecclesiastiche (fine secolo XI-1163)
4. Il ricorso all'Impero nel primo periodo di Federico I

CAPITOLO II. COMUNE, *MILITES* CITTAINI, SIGNORIE ECCLESIASTICHE E LAICHE, COMUNITÀ RURALI DALL'INIZIO DEL CONFLITTO CON L'IMPERO ALLA PACE DI COSTANZA (1164-1183)

1. L'unità politica dei ceti al potere nel comune
2. L'investitura di castelli da parte di signori ecclesiastici a cittadini (1165-1169)
3. Comune, Turrisingo conte di Garda e comunità di Lazise
4. Comune, conte, *capitanei* da Lendinara e comunità di Zevio
- [IV] 5. La protezione politica del comune verso i maggiori enti ecclesiastici (1174-1179)

CAPITOLO III. SIGNORIE ECCLESIASTICHE ED EDIFICAZIONE DI TORRI E ALTRE FORTIFICAZIONI (1171-1190)

1. La torre 'modello urbano'
2. Le torri cittadine a Verona
3. Enti ecclesiastici ed edificazione di torri in città
4. Il divieto dei signori ecclesiastici di costruire torri nei centri demici soggetti
 - a. La chiesa vescovile a Porto di Legnago
 - b. Il monastero di S. Giorgio in Braida a Sabbion
 - c. Il capitolo dei canonici a Porcile
 - d. Il capitolo dei canonici a Cerea
 - e. Fortificazioni illegittime a Bionde

CAPITOLO IV. IL MONASTERO DI S. ZENO, GLI EDIFICI FORTIFICATI IN VIGASIO E NICOLÒ DEGLI AVVOCATI (1172-1187)

1. L'antefatto: la casa fortificata di Godo avvocato
2. Il primo tentativo dei consorti (1172): Alberto di Nogara
3. Il tentativo di Fatino di Benfato Musio e altri tentativi minori
4. Il ricorso all'Impero (1184)
5. Il tentativo di Nicolo' degli Avvocati (1186-1187)
 - a. La costruzione dell'edificio fortificato (1186)
 - b. La prima fase del processo (1186)
 - [V] c. La seconda fase del processo (gennaio-aprile 1187)
 - d. La sentenza dei consoli e la sentenza di appello (30 luglio-7 ottobre 1187)
 - e. Epilogo

CONCLUSIONE

NOTE [qui apposte a pie' di pagina]

DOCUMENTI

[1] Introduzione

Il comune veronese sviluppò una politica di controllo delle vie di comunicazione, particolarmente di quelle fluviali, alla cui protezione la cittadinanza si era impegnata trent'anni prima della formazione del comune stesso, e di controllo del territorio già appartenente al comitato, fin dal primo apparire delle sue magistrature nel 1136. Nei decenni seguenti il comune mostra sempre più chiaramente l'obiettivo di sostituirsi agli organi tradizionali del Regno, quali i conti, e ai maggiori enti ecclesiastici. Proprio nei confronti di questi ultimi una documentazione inedita mostra che negli anni Settanta del secolo la protezione politica divenne continua e sistematica, dopo che nel periodo precedente singoli interventi di rilievo erano stati attuati.

La 'conquista del contado', solitamente posta nel periodo immediatamente posteriore alla pace di Costanza, legittimata che fosse o meno dall'Impero, era già stata realizzata dall'affermazione di un controllo politico, oltre che sulla famiglia comitale, su altre famiglie signorili e, soprattutto, sugli enti ecclesiastici, i maggiori signori rurali: chiesa vescovile, capitolo della cattedrale e monastero di S. Zeno detenevano decine di castelli ed esercitavano la loro giurisdizione su altrettanti distretti. L'occasione fu offerta dagli stessi enti ecclesiastici, che non erano più in grado, per l'assenza, durante il conflitto con i comuni, della protezione dell'Impero, già di per sé discontinua e a volte priva di efficacia pratica, di resistere agli attentati alla loro giurisdizione, che si concretizzavano materialmente nella costruzione di edifici fortificati all'interno dei distretti signorili.

Ci proponiamo di precisare tempi, modi e, soprattutto, protagonisti del fenomeno: comune, signori ecclesiastici e laici, *milites* della città e del contado, comunità rurali.

[3] Capitolo I

LA POLITICA DEL PRIMO COMUNE NEI CONFRONTI DELL'ANTICO COMITATO (1136-1163)

1. La difesa contro le minacce esterne prima e dopo la costituzione del comune (1107-1151)

Le prime manifestazioni di autonomia politica della città di Verona concernono la difesa di interessi minacciati da forze esterne: la città esprime, in modi diversi nel tempo, proprie rappresentanze per conseguire risultati favorevoli o per limitare i danni, non esitando a ricorrere, dopo il fallimento eventuale delle trattative, alla forza e alle spedizioni militari. In tale contesto si situano i primi trattati stipulati con altre città, anche 'straniere' al regno italico.

Il trattato del 1107 fu stipulato con Venezia; artefice ne fu una rappresentanza folta della città, non meno di 44 cittadini (1), recatisi nella città lagunare: oggetto principale dell'accordo, oltre alle clausole propriamente commerciali, era il controllo della via dell'Adige, che le città si impegnavano a mantenere per tutto il percorso del fiume. Erano contemplati anche azioni e provvedimenti di carattere militare, diretti prevalentemente contro Padova, schieratasi dall'anno precedente con il partito della Chiesa contro quello dell'Impero, cui Verona aderiva (2).

Negli anni Quaranta del secolo la questione del controllo delle vie fluviali si ripresentò: furono coinvolte, oltre a Venezia, le maggiori città della

* Abbreviazioni

ACV = Archivio Capitolare di Verona

ASV = Archivio di Stato di Verona

DD = *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, Hannover, 1879 ss.

FV = Archivio Segreto Vaticano, Fondo Veneto, I

MGH = *Monumenta Germaniae historica*

OC = ASV, *Ospitale Civico*

t. c. = testo corrispondente a ...

(1) A. Castagnetti, *La società veronese nel medioevo*, I. *La rappresentanza veronese nel trattato del 1107 con Venezia*, Verona, 1983.

(2) A. Castagnetti, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-di Palazzo (secoli X-inizio XIII)*, in *Studi sul medioevo veneto*, Torino, 1981, pp. 66-67, 70-71; Idem, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona, 1981, pp. 65-67; Idem, *La Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, VII, 1, estratto anticipato, Torino, 1983, pp. 41-42.

Marca Veronese. Oggetto del conflitto era il controllo, oltre che dei fiumi e della navigazione, di alcuni centri importanti del contado, specialmente di quelli [4] posti in zone di confine, dei quali veniva contestata l'attribuzione all'uno o all'altro comitato o all'una e all'altra diocesi, pronte le città a servirsi non solo spregiudicatamente della circoscrizione civile ed ecclesiastica, di volta in volta più favorevole, ma anche a sfruttare le occasioni per oltrepassare i confini delle circoscrizioni ed acquisire vantaggi territoriali consistenti.

Risultato delle guerre combattute fra il 1142 e il 1147, quando avvenne una pacificazione generale a Fontaniva (3), sollecitata dal patriarca di Aquileia e dai vescovi della Marca, fu il ritorno alla situazione anteriore per i rapporti fra Vicenza e Padova ed invece l'acquisizione, per il momento solo di 'fatto', di una larga fetta del territorio vicentino da parte dei Veronesi, in una zona, quella a sinistra dell'Adige, dall'Alpone al Guà, ove da tempo essi erano presenti: famiglie e monasteri vi avevano castelli e signorie (4).

L'azione di difesa degli interessi commerciali, attraverso il controllo delle vie fluviali spinto ben oltre l'antico comitato – i Veronesi già nel 1107 si impegnavano a mantenere sgombra la via dell'Adige fino a Rovigo –, e l'acquisizione di un'ampia fascia di territorio, atta non solo a proteggere gli interessi di famiglie e monasteri veronesi, ma anche a rendere più saldo il controllo dell'Adige, che si trovava così a scorrere tutto in territorio veronese fin oltre Begosso, mostrano che i ceti dominanti cittadini, immediatamente prima e dopo la costituzione del 'comune', avevano obiettivi di 'politica estera' assai chiari e che li perseguirono vigorosamente nel tempo, fossero tradotti nella pratica (5) dalla famiglia comitale, da *capitanei* e *militēs*, da *negotiatores*, del resto ben presto entrati i rappresentanti più ragguardevoli di questi ultimi fra i ceti dei *militēs* cittadini e dei *domini* del contado (6).

Obiettivi complessi così chiaramente e tenacemente perseguiti nel tempo, con una sostanziale unità di azione di tutti i gruppi costituenti, insieme o separatamente, di volta in volta, i ceti dominanti cittadini, mostrano una

(3) Castagnetti, *I conti* cit., pp. 125-132; Idem, *La Marca* cit., pp. 50-52.

(4) A. Castagnetti, *La pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve di San Pietro di "Tillida" dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma, 1976, pp. 33-34; Idem, *La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la regolamentazione delle acque*, in *Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige*, Verona, 1977, I, p. 43.

(5) Castagnetti, *I conti* cit., pp. 88-100; Idem, *Le due famiglie* cit., pp. 68-70; Idem, *La società veronese* cit., pp. 17-18.

(6) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 72-73; Idem, *I veronesi da Moratica: prestatori di denaro, signori rurali, esponenti della "pars Comitum" (1136-1267)*, in *Studi in onore di Gino Barbieri*, Pisa, 1983, I, pp. 418-419.

continuità sostanziale nella politica della città per i primi tempi dell'età comunale, politica che seguiva quella tracciata nel periodo immediatamente [5] precedente, dal momento in cui la città aveva potuto esprimere obiettivi politici propri.

La rappresentanza veronese recatasi nel 1107 a Venezia esprimeva la volontà di tutta la cittadinanza: peso diverso, ovviamente, avevano in questa i singoli e le famiglie in base alla tradizione di partecipazione al potere, alla ricchezza economica, al prestigio sociale ecc. Non diversamente si presenta la situazione tre decenni dopo quando appaiono i *consules civitatis*, espressione anch'essi di forze diverse e composite (7). Limitiamoci per ora a sottolineare che i consoli, esercitanti la loro autorità in forza di un giuramento reciproco che stringeva cittadini e magistrati, furono fin dal primo momento non consoli di una parte, ma di tutta la città, nella sua connotazione territoriale e nella sua peculiarità di tradizione pubblica, sede da sempre di uomini liberi, non mai soggetti ad una signoria. La prima comparsa dei consoli è, a ragione, considerata l'indizio della avvenuta costituzione del comune, in quanto organizzazione politica autonoma della città; ma non è indifferente sottolineare che i consoli furono dapprima i consoli della città, non del comune, ché tale termine, indicante l'organismo politico che si viene via via costituendo in modo sempre più articolato e complesso (8), non sarà impiegato nella documentazione veronese che quindici anni dopo (9), per essere subito tralasciato e riapparire due decenni più tardi (10), quando ancora, tuttavia, sussiste il legame diretto fra consoli, e poi podestà, e tutta la cittadinanza, che continua all'occasione ad essere coinvolta, non solo formalmente, nelle decisioni dei suoi magistrati, da quelle di grande rilevanza a quelle minori.

Per le prime ricordiamo i problemi di volta in volta presentatisi nel controllo del territorio afferente alla città, particolarmente quando sorgono questioni per le pretese di enti 'stranieri' su castelli di confine e per di più posti sulle principali vie d'acqua, l'Adige e il Po.

Nel 1136, all'indomani della scomparsa del conte Alberto, la famiglia comitale fu citata in giudizio – non sappiamo di fronte a quale tribunale – dal monastero veneziano di S. Zaccaria, che rivendicò, con esito positivo, il possesso del castello [6] di Ronco all'Adige, sulla destra del fiume, di fronte ad Albaredo, per avere i conti omesso il pagamento del contributo in der-

(7) Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 46-48; Idem, *I veronesi da Moratica* cit., pp. 410-411.

(8) O. Banti, "Civitas" e "commune" nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, «Critica storica», IX, 1972, pp. 574 e 580.

(9) Doc. citato avanti, nota 15.

(10) C. Cipolla, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa*, I ed. 1895, poi in *Scritti di Carlo Cipolla*, Verona, 1978, II, pp. 363-364, nota 119, doc. 1175 maggio 25.

rate alimentari stabilito dal legato del marchese Milone nel 955. Intervenne la città: quattro suoi consoli – è la prima attestazione della magistratura – assistettero agli atti conclusivi svoltisi in parte nel palazzo vescovile; ma il giuramento dei membri della famiglia comitale, impegnati a corrispondere, in cambio dell'assegnazione del castello, un fitto annuo al monastero veneziano, fu prestato nell'assemblea cittadina, la *concio*, assumendo così tutta la cittadinanza l'impegno del rispetto dell'accordo (11).

Verso la metà del secolo, i Mantovani, mentre i Veronesi si erano impegnati a sostegno dei Vicentini contro i Padovani, compirono scorrerie nell'alta pianura, minacciando Vigasio (12), e nella bassa pianura, assalendo e distruggendo, con la complicità di elementi locali, il castello di Ostiglia. I Veronesi si trovarono a fronteggiare anche l'ostilità dell'episcopio e del comune di Ferrara, operanti di pari passo per l'affermazione della città nel territorio (13). Essi diedero mandato ai loro consoli di ricostruire il castello di Ostiglia, che, si badi, apparteneva al monastero di S. Zeno. Di fronte alle proteste dei Ferraresi, che, ritenendo giuridicamente fondate le loro motivazioni, avevano ingiunto di cessare la costruzione, il console veronese Odelrico Sacheto (14) rispose che la città e il territorio di Verona erano tanto ricchi da potersi permettere la spesa, anche se destinata a rivelarsi nel futuro come inutile.

L'arbitrato venne affidato ad un noto giudice ed esperto di diritto, il milanese Oberto dell'Orto. Furono ascoltati centinaia di testimoni, di parte dei quali rimane la deposizione. La sentenza finale, alla quale assistettero otto consoli della città, riconobbe che Ostiglia, con il suo castello, come la sua pieve, dipendeva dal monastero di S. Zeno e il suo territorio era inserito nella diocesi e nel comitato veronesi, e che l'*opus*, ovvero il castello costruito, anzi ricostruito dai Veronesi – non da S. Zeno, si badi –, era stato compiuto per difendere i diritti, *ius et honor*, del monastero e del comune di Verona, qui significativamente definito *res publica* (15).

(11) G. B. Biancolini, *Dei vescovi e governatori di Verona*, Verona, 1757, nn. 11 e 12, 1136 giugno 28; n. 13, 1136 giugno 30, riedito *infra*, app., n. 1.

(12) Cfr. avanti, t. c. note 193-196.

(13) Rinviamo ad un nostro studio di imminente pubblicazione su *Società e politica a Ferrara (secoli X-XIII)*.

(14) Un profilo dell'attività politica di Odelrico Sacheto si legge in A. Castagnetti, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona, 1984, pp. 151-155.

(15) C. Cipolla, *Antiche cronache veronesi*, I, Venezia, 1890, pp. 497-499 in nota, doc. 1151 maggio 31.

[7] **2. Interventi nelle controversie della famiglia comitale con il capitolo dei canonici e la comunità di Bionde**

L'intervento del comune in Ostiglia, oltre che difesa contro le minacce 'esterne', va considerato anche come protezione del maggiore monastero cittadino, un'azione di supplenza dei poteri pubblici, non solo di quelli periferici, verso i quali da tempo il monastero aveva ottenuto l'immunità, ma soprattutto verso il potere centrale, dal momento che il monastero era posto sotto la protezione diretta dell'Impero. Il comune parimenti estendeva il suo intervento sul capitolo della cattedrale e sulle comunità rurali ad esso soggette, anche se l'ente dichiarava di detenere i diritti di giurisdizione in feudo diretto dall'Impero (16). Gli interventi verso chiese e monasteri maggiori e verso le comunità rurali vanno situati ancora una volta nel contesto dell'azione della città verso il 'suo' territorio; essa si esplica, o meglio continua ad esplicarsi con chiarezza e decisione anche nei confronti delle famiglie laiche, per prima di quella comitale, considerata, come vedremo, anch'essa parte integrante della comunità cittadina e assoggettata, quindi, all'autorità del comune, che può intervenire in sua difesa, come per la questione di Ronco, ma anche costringerla ad accettare le proprie decisioni in caso di conflitti con chiese e comunità rurali.

Nel 1163 il decano e i *vicini* di Bionde – ora Bionde di Porcile, sulla sinistra dell'Adige, il cui castello risultava già nel 983 soggetto al capitolo dei canonici di Verona (17) – si presentano al tribunale di Alberto Tenca, rettore dei Veronesi in nome dell'imperatore Federico I, il quale aveva delegato due suoi assessori, i giudici Arduino degli Avvocati e Alberico Pastora, quali arbitri per la controversia che gli uomini di Bionde avevano con il conte Bonifacio di San Bonifacio, il quale pretendeva di potere pascolare cavalli e buoi nei prati di Bionde e di raccogliervi il fieno (18). A sostegno della loro tesi, i *vicini* di Bionde producono alcuni testi per dimostrare lo svolgimento a loro favorevole di un 'placito' concernente analoga lite avvenuta fra i *vicini* di Bionde e il padre di Bonifacio [8], il conte Malregolato, di fronte ai consoli cittadini: non si fa riferimento ad una data precisa, ma l'episodio va posto fra il 1139, anno della prima comparsa del conte

(16) Doc. 1125 dicembre 30, in C. Cipolla, *Le popolazioni dei XIII Comuni veronesi*, Venezia, 1882, p. 39, e doc. 1181 dicembre 13 e 14, edito in Castagnetti, *La Valpolicella* cit., app., n. 10.

(17) *DD Ottonis II*, n. 305, 983 giugno.

(18) App., n. 5.

Malregolato, e il 1142, anno della sua morte (19). Fu allora emessa sentenza favorevole agli abitanti di Bionde, sentenza che ora viene ribadita.

Tralasciando le ragioni dell'una e dell'altra parte, del resto non esplicitate dal documento, a noi interessa sottolineare da una parte l'autorità acquisita dai consoli cittadini, fin dai primissimi anni della loro esistenza, di intervenire nelle questioni concernenti le comunità del territorio e i conti, che forse avanzavano le loro pretese più come grandi proprietari e signori che come conti, dall'altra la rapidità con cui le comunità rurali si orientano verso il comune cittadino per ottenere soddisfazione ai loro diritti, in assenza o impossibilità di intervento dei loro *domini* legittimi, i canonici della cattedrale.

La crisi della famiglia comitale e il crescere, dall'altra parte, del potere di intervento dei magistrati cittadini, apparsi solo da pochi anni, sono testimoniati anche da un'altra vicenda. I conti di Verona avevano dagli anni Sessanta del secolo XI ricevuto dai Canossa in beneficio castello e signoria di Cerea, esercitandovi attività giurisdizionale di natura signorile (20). Il castello di Cerea era giunto ai Canossa attraverso vie laboriose: assegnato dai canonici veronesi nel 1038 in livello a certo Isnardo, quattro anni dopo era stato da questo concesso in livello al marchese Bonifacio. Pertanto, dopo la scomparsa di Matilde, avvenuta nel 1115, sarebbe dovuto ritornare nella disponibilità della chiesa veronese, il che non avvenne, non osando o non potendo i canonici toglierlo al conte Alberto, che si avviava in quegli anni a raggiungere l'apice della sua potenza (21).

Dopo la scomparsa del conte Alberto nel 1135, il capitolo aveva potuto rioccupare il castello, che venne tuttavia presto ad essere conteso dal vescovo Tebaldo e, soprattutto, dalla famiglia comitale, divisa nei due rami dei 'conti di Ronco' e dei titolari dell'ufficio, Malregolato e il figlio Bonifacio, minorenni, per il quale agirono i tutori Alberto Tenca ed [9] Eliazario. La controversia vide interventi ripetuti del pontefice e di suoi delegati negli anni 1145-1147; le pretese dei conti vennero più volte respinte, fa-

(19) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 75. Il primo 'placito' era stato presieduto dai consoli veronesi Viviano di Odelrico della Monaca e Retaldo; un riferimento al consolato del primo è presente in un documento anteriore al 1146: L. Simeoni, *Le origini del comune di Verona*, I ed. 1913, poi in «Studi storici veronesi», VIII-IX, 1957-1958, p. 175; il secondo fu console nel 1140: V. Fainelli, *Consoli, podestà e giudici di Verona fino alla pace di Costanza*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», CXIV, 1955-1956, p. 230, e L. Simeoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, I ed. 1922, poi in «Studi storici veronesi», X, 1959, p. 106. E' possibile avanzare l'ipotesi che il placito si sia svolto proprio nel 1140.

(20) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 60-61, 86-87.

(21) *Ibidem*, pp. 73-74.

cendo ricorso anche al consiglio di *sapientes* di Milano e di Brescia (22). In uno di questi *consilia* era chiaramente affermato non essere possibile concedere in feudo ciò che era detenuto a livello (23); pertanto la concessione dei Canossa ai San Bonifacio doveva ritenersi nulla; né poteva valere contro questo argomento il lungo possesso, *iure feudi*, esercitato dai secondi. Nel 1147 anche i *consules civitatis Verone* diedero sentenza favorevole ai canonici (24).

I tutori del giovane conte Bonifacio, che lo rappresentarono nella lite per Cerea, agirono ancora come suoi rappresentanti, questa volta non per un interesse privato della famiglia, ma per una specifica funzione pubblica, in un documento del 1152 (25), concernente la ricognizione di un testamento di quindici anni prima. A significare l'immediata correlazione e nello stesso tempo supplenza che i magistrati comunali esercitavano nei confronti delle prerogative pubbliche tradizionali del potere comitale, Alberto Tenca si dichiara rettore della città di Verona (26). Ma dovrà passare quasi mezzo secolo perché nell'ambito dell'organismo comunale sia creata una magistratura apposita con l'incarico di confermare i contratti stipulati dalle chiese e dai minori (27), altra funzione tipica, quella della protezione dei minori, dell'autorità comitale tradizionale.

3. Forme di resistenza delle comunità rurali di fronte alle signorie ecclesiastiche (fine secolo XI-1163)

Dalla fine del secolo XI si notano in territorio veronese sintomi di resistenza da parte delle comunità rurali verso i detentori ecclesiastici delle signorie su castelli e villaggi: il primo episodio concerne il capitolo dei canonici e la comunità [10] di Bionde.

(22) A. Padoa Schioppa, *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, «Nuova rivista storica», LXIV, 1980, pp. 278-284.

(23) F. Ughelli, *Italia sacra*, II ed., Venezia, 1717-1722, V, col. 788; cfr. L. Simeoni, *Per la genealogia dei conti di Sambonifacio e Ronco*, I ed. 1913, poi in «Studi storici veronesi», XIII, 1962, pp. 82-85.

(24) Ughelli, *Italia sacra* cit., V, coll. 783-784, doc. 1147 maggio 19.

(25) V. Cavallari, *Ricerche sul conte cittadino e sulle origini delle autonomie*, Verona, 1971, pp. 225-227, doc. 1152 giugno 23.

(26) Una continuità di rapporti fra Alberto Tenca e il giovane conte Bonifacio è attestata anche nella lite del secondo con Bionde, nella quale occasione il primo si costituisce suo fideiussore: app., n. 5.

(27) Castagnetti, *La Marca* cit., p. 62.

Nel 1091, con una delle prime convenzioni del genere che si conoscano per l'Italia settentrionale (28), i *vicini* di Bionde avevano ottenuto dal capitolo il riconoscimento dell'elezione di un ufficiale locale, il gastaldo, con la facoltà di amministrare la giustizia relativa ai reati minori. Avevano poi potuto sancire per iscritto le altre consuetudini, che concernevano obblighi di varia natura, dai tributi pubblici alle modalità di svolgimento del placito signorile (29).

Intorno al 1140 e nel 1163, come abbiamo visto, i *vicini*, agendo da soli, senza la presenza di alcun canonico o delegato, ottennero di fronte al tribunale cittadino la condanna delle pretese della famiglia comitale dei San Bonifacio.

Forme di contestazione all'autorità signorile si verificarono in Cerea subito dopo che i canonici, all'indomani della scomparsa del conte Alberto, avevano rioccupato il castello e ripreso o preteso di riprendere ad esercitare la signoria, con l'aiuto dell'Impero nel marzo 1137 (30). Alla fine di quell'anno (31) l'arciprete riconobbe a sei persone, che sembrano tutte del luogo – di alcune, e dei loro discendenti avremo occasione di riparlare –, il feudo già concesso dal conte Alberto: non vengono menzionati in dettaglio beni e diritti eventuali, ma è notevole il fatto che nella concessione fosse compresa la detenzione del *bandum*, ovvero il *bannum*, sopra i loro uomini nella misura di un terzo e la riscossione del terzo dei proventi esatti nel placito generale o qualora i *vicini* di Cerea fossero in contrasto con il capitolo, certamente per motivi, aggiungiamo noi, legati all'esercizio della giurisdizione. La concessione, pur se non è detto, tendeva anche ad ottenere il sostegno dei 'maggioirenti' locali.

Un documento del 1139 mostra l'arciprete dei canonici presiedere in Cerea un placito signorile, assistito da giudici, notaio e *boni homines* di Verona (32); spiccano fra questi ultimi alcuni *milites* appartenenti a famiglie socialmente e politicamente rilevanti: Riprando della famiglia comitale dei Gandolfingi (33), Adelardo, avvocato dell'episcopio, Otto [11] degli Armenardi (34), Tebaldo Muso della famiglia capitaneale poi detta dei Turrisendi (35), Oliviero figlio di Bernardo di Castello (36). Sorse immediata-

(28) A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983, pp. 23-32.

(29) *Ibidem*, app., n. 14, 1091 febbraio 28.

(30) *DD Lotharii III*, p. 231, n. 4, 1137 novembre 6.

(31) App., n. 2.

(32) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., app., n. 15, 1139 gennaio 27.

(33) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 81.

(34) Castagnetti, *I conti* cit., p. 90.

(35) Cfr. avanti, t. c. note 72-77.

mente una contesa con i *vicini* per il pranzo; furono convocati alcuni ‘giurati’ – *sacramentales* li definisce il documento – per provare sotto giuramento i diritti signorili, che comprendevano anche il pasto da fornire all’arciprete e al suo seguito due volte al giorno per la durata del placito; ne erano esentati solo i *milites* che detenevano beni in feudo dalla chiesa. La promessa di rispettare i patti è fatta, a nome dei *vicini* di Cerea, dal loro decano, che è il figlio di uno degli investiti del 1137; fra i *vicini* sono elencati, fra i primi, altri due investiti e il figlio di un quarto. E’ evidente il ruolo di ‘mediatori’ che i vassalli locali svolgono: da una parte sostengono l’arciprete, almeno in linea di principio, dall’altra sono i rappresentanti ‘naturali’ dell’organizzazione vicinale.

Negli anni seguenti i canonici furono occupati a respingere le pretese del vescovo e della famiglia comitale, che li coinvolsero in numerosi processi, cui abbiamo accennato.

Poco dopo la metà del secolo, ininterrottamente dal 1155 al 1163, forme varie di opposizione all’esercizio della signoria da parte dell’arciprete, soprattutto del diritto di placito, furono poste in atto dai vicini di Porcile, ora Belfiore d’Adige. L’arciprete vi si recò più volte con seguito cospicuo di *milites*; nell’anno 1156 ricorse anche all’investitura, che si rivelò temporanea, in feudo di metà del distretto ad esponenti di una famiglia cadetta dei San Bonifacio (37).

Nel 1163 si manifestarono sintomi di indipendenza e di organizzazione autonoma nella comunità di Vigasio. Il monastero di S. Zeno, rappresentato dal priore e dall’avvocato Carlassario dei Crescenzi, insieme ad altri *domini*, aventi diritto ad una quota dei diritti di giurisdizione complessivamente per un quarto, rappresentati dai fratelli Arduino e Nicolò degli Avvocati, veronesi, da Fatino di Benfato Musio, altro veronese, per sé e per i suoi fratelli, e da Albertino di Marchese di Nogara, giunsero ad un accordo, costituente [12] di certo l’atto finale di una controversia, della quale non conosciamo i precedenti, circa l’utilizzazione degli spazi comuni, di quelli incolti come di quelli recentemente posti a coltura, impegnandosi i signori, particolarmente Nicolò degli Avvocati, a restituire quanto non legittimamente occupato negli anni precedenti. I *vicini* erano rappresentati dal loro

(36) A. Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen...*, Roma, 1974, I, pp. 271-272.

(37) Simeoni, *Le origini* cit., pp. 168-169, nota 58.

gastaldo e da un gruppo di *iurati*, coloro cioè che dovevano avere testimoniato, come di consuetudine, sui diritti dei signori e dei *vicini* (38).

4. Il ricorso all'Impero nel primo periodo di Federico I

Gli sforzi numerosi e insistenti delle comunità rurali, tesi a limitare, in modo più o meno ampio, i diritti delle signorie ecclesiastiche, avvengono nel primo periodo di regno di Federico I; nello stesso periodo chiese e monasteri si affannano a farsi riconoscere, secondo una consuetudine antica, diritti vecchi e nuovi da parte dell'Impero, che invero non lesina in fatto di riconoscimenti, il tutto facilitato dalla presenza lunga, attiva e vittoriosa dell'imperatore stesso e dei suoi rappresentanti nel regno fino alle prime ribellioni della primavera del 1164 (39).

Nel 1154 il vescovo Tebaldo ottiene per la sua chiesa il riconoscimento di diritti assai estesi (40), dopo due secoli che l'episcopio non aveva ricevuto o perlomeno conservato privilegi imperiali; poco prima lo riceve il capitolo dei canonici (41). L'anno seguente il monastero di S. Giorgio in Braida riceve la sanzione della sua signoria sul castello di Sabbion (42).

Più tardo è il diploma per S. Zeno. Il monastero aveva subito gravi traversie durante l'abbaziato di Nobile – anni 1138-1163 –; il successore Gerardo, appena eletto, si affrettò a recarsi presso l'imperatore, a Monza, sollecitando la conferma dei privilegi secolari (43); in seguito all'appoggio [13] imperiale l'abate dovette costringere alla refutazione dell'ufficio di avvocazia la potente famiglia veronese dei Crescenzi (44): dalla fine del 1163 non riscontriamo più nella documentazione zenoniana la presenza dell'avvocato Carlassario, né ricordano una sua attività recente i testimoni numerosi che depongono al processo per Vigasio, del quale tratteremo, o in altri processi dello stesso periodo (45).

Dal 1163 agli inizi degli anni Settanta non abbiamo più alcuna notizia di conflitti fra signori e comunità rurali. Siamo negli anni cruciali dello scontro iniziale dei comuni con l'Impero: nella primavera del 1164 Padova,

(38) Castagnetti, *I veronesi da Moratica* cit., pp. 419-420, e ivi, app., n. 2, 1163 luglio 22.

(39) Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 52-53.

(40) *DD Friderici I*, n. 88, 1154 novembre 22.

(41) *DD Friderici I*, n. 87, 1154 ottobre 26.

(42) *DD Friderici I*, n. 107, 1155 maggio 15.

(43) *DD Friderici I*, n. 422, 1163 dicembre 6.

(44) Castagnetti, *La famiglia* cit., pp. 257-258.

(45) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., app., nn. 25-27.

Vicenza e Verona, per ultima 46, danno vita alla Lega Veronese con l'aiuto di Venezia. Alla fine della primavera Federico I, provenendo dalla Lombardia e passando per il Mantovano, muove su Verona, che spera di conquistare con aiuti interni; a questo scopo si accampa per alcuni giorni nel territorio di Vigasio, sulla sinistra del Tartaro, nei prati presso il piccolo lago di Vaccaldo. Il tentativo fallisce: la congiura interna viene sventata e l'imperatore, dopo alcuni giorni in cui i due eserciti, quello imperiale e quello veronese, si fronteggiano, si ritira. L'incursione nella Marca non è senza conseguenze: i territori, non solo veronesi, vengono percorsi dalle truppe e subiscono devastazioni. Abbiamo notizia di intervento di ufficiali regi nella terra di Porto durante l'episcopato del vescovo Ognibene, in un periodo imprecisato, mentre il presule era lontano da Verona, periodo che va probabilmente identificato nell'anno 1164 (47). Fino alla sconfitta di Legnano il pericolo di incursioni imperiali nel territorio veronese sarà avvertito con grave preoccupazione; è sufficiente scorrere la documentazione dell'epoca, pur esigua, per rendersi conto della frequenza con la quale appare la clausola che contempla, nei contratti di fitto o altre investiture, la perdita o diminuzione del reddito normale «*propter werram imperatoris*». Ne daremo subito alcuni esempi.

(46) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 78; Idem, *La Marca* cit., p. 53.

(47) L. Simeoni, *Documenti e note sull'età precomunale e comunale a Verona*, I ed. 1930, poi in «*Studi storici veronesi*», VIII-IX, 1957-1958, p. 69.

**COMUNE, *MILITES* CITTADINI,
SIGNORIE ECCLESIASTICHE E LAICHE,
COMUNITA' RURALI DALL'INIZIO DEL CONFLITTO
CON L'IMPERO ALLA PACE DI COSTANZA (1164-1183)**

1. L'unità politica dei ceti al potere nel comune

Gli anni della Lega Veronese e poi Lombarda sono densi di avvenimenti politici di rilievo, esterni ed interni. Le vicende dello scontro con l'Impero sono note a grandi linee, come è nota la posizione assunta da Verona in quel periodo. Le lotte intestine, dopo il fallimento dell'offensiva imperiale del 1164 e della 'congiura' interna, tacquero: gli esponenti dell'aristocrazia di tradizione pubblica, quale la famiglia comitale dei San Bonifacio; gli appartenenti alle famiglie legate a funzioni pubbliche, come i Visconti, o ad uffici esercitati per enti ecclesiastici, gli Avvocati; gli esponenti maggiori del ceto signorile e feudale, con a capo le famiglie capitaneali degli Erzoni e dei Turrisendi, da lungo tempo tuttavia inserite pienamente nella vita cittadina, se non di origine cittadina; le famiglie cittadine, nelle quali si era o si avviava a consolidarsi una tradizione di governo del comune e di partecipazione alle magistrature, dalle quali famiglie provenivano, oltre che i notabili cittadini, i giudici; gli esponenti maggiori del ceto mercantile, quali i Crescenzi e i Monticoli, che ad essi si stavano rapidamente assimilando: tutti legati con vincoli molteplici alle chiese e ai monasteri maggiori – episcopio, capitolo, monastero di S. Zeno, ed ancora monasteri di S. Giorgio in Braida, di S. Maria in Organo, dei Ss. Nazaro e Celso – [16] altri elementi che si avviavano ad emergere facendo base della loro ascesa politica la disponibilità di castelli ottenuti in beneficio – la famiglia dei di Chiavica e di Fatino di Benfato Musio, di cui subito diremo –, che facevano o erano entrati a far parte del ceto dei *milites* – più che un ceto un insieme di ceti –, sembrano dal 1164 in poi concordi nell'azione politica, superate le divisioni e le incertezze manifestatesi nel primo periodo federiciano. Accanto al consolato di membri delle famiglie degli Avvocati, dei Visconti, dei delle Carceri e dei di Castello, dei Crescenzi e dei Monticoli, constatiamo l'assunzione della magistratura podestarile da parte del conte Bonifacio nel 1169 e di Turrisendo negli anni 1176-1177 (48).

(48) Castagnetti, *Le due famiglie cit.*, pp. 77-78, bibliografia ivi citata, e *infra*, *passim*.

2. L'investitura di castelli da parte di signori ecclesiastici a cittadini (1165-1169)

La minaccia costituita dall'incursione delle truppe imperiali nel 1164 non fu presto dimenticata dal comune veronese. Per anni venne attuata una politica di vigilanza e rafforzamento delle difese militari proprio con l'intento di respingere pericoli analoghi, anche se alcuni atti non sono esplicitamente dichiarati come tali.

Fra il 1164 e il 1165 il comune veronese procedette alla chiusura della via di accesso dal nord attraverso la 'via di Germania': la rocca di Rivoli, sulla destra dell'Adige, venne conquistata (49).

In questa prospettiva va situata anche l'investitura che nell'ottobre 1165 l'abate di S. Zeno compì, assegnando in feudo al veronese Giacomo, figlio di Giovanni Monticolo, Parona con il suo castello: l'investitura era a tempo indeterminato e suscettibile di trasmissione ereditaria (50). Giovanni, accompagnato da alcuni cittadini ragguardevoli, fra cui il fratello Riprandino e Viviano degli Avvocati, recatosi in Parona, richiese [17] ed ottenne il giuramento di fedeltà degli abitanti (51). Non sfugga l'importanza di Parona, una località fortificata prossima alla città, presso l'Adige, in grado di controllare alle porte della città la maggiore arteria di comunicazione, quella appunto fluviale. L'importanza del controllo della 'via di Germania' era tanto più avvertita in quegli anni dal momento che il vescovo trentino, signore della città e del territorio, era schierato con l'Impero. Nel 1166 Federico I, giunto a Trento, dovette passare in Lombardia per la Val Camonica (52).

La famiglia dei Monticoli, da poco tempo documentata, derivava da Giovanni *Monteclo*, che in un documento del 1136 viene definito 'mercante ricchissimo'; verso la metà del secolo egli aveva prestato somme ingenti al vescovo Tebaldo; nello stesso periodo aveva ricevuto benefici dal capitolo (53). Il figlio Giacomo, che è anche *causidicus*, esperto di diritto, con i fratelli ed altri parenti rivestì magistrature comunali (54). I Monticoli non mantennero a lungo il controllo di Parona, dal momento che nel 1187 la

(49) A. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in *Un lago, una civiltà: il Garda*, Verona, 1983, I, p. 57.

(50) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 96, e app., n. 23, 1165 ottobre 1.

(51) *Ibidem*, app., n. 24, 1165 ottobre 3.

(52) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 61.

(53) Simeoni, *Le origini* cit., p. 130.

(54) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 108; ivi per magistrature rivestite da altri Monticoli.

terra risulta di nuovo soggetta al monastero di S. Zeno, senza alcun riferimento a diritti della famiglia (55). L'abbandono di Parona fu certamente favorito dall'evolversi della situazione negli anni immediatamente seguenti al 1165 fino al ritrovato accordo fra Impero e comuni.

Un'altra zona, oltre alla valle dell'Adige, si presentava di interesse vitale per il comune veronese, quella del distretto gardense, da lungo tempo ormai controllata, direttamente o indirettamente, dall'Impero (56). Interventi del comune veronese erano già avvenuti nei decenni precedenti: ricordiamo l'invio di un *trewanus* intorno al 1136 (57); all'inizio degli anni sessanta, la partecipazione all'assedio di Garda, occupata da Turrisingo, ribelle in quel momento all'Impero e alla sua città filoimperiale (58).

Nel novembre 1161 si trovavano in Riva, al seguito del vescovo trentino, testimoni ad un'investitura di un castello, alcuni veronesi, fra i quali un Carlassario (59); la loro presenza [18] era certamente facilitata anche dall'oggettiva convergenza politica fra Impero, vescovo di Trento e comune veronese, retto da Alberto Tenca, che inviò appunto truppe veronesi all'assedio di Garda.

Il vescovo trentino rimase fedele all'Impero fino al 1167, nel qual anno ricevette un privilegio imperiale che gli assegnava in feudo il castello e il comitato di Garda, con la clausola, significativa, di non cederlo a sua volta a persone che fossero «Lonbardi de Verona vel de aliqua civitate Marchie sive Lonbardie» (60).

L'investitura di Garda al vescovo trentino non ottenne esiti più fortunati rispetto a quella concessa un decennio prima a Turrisingo. Nell'aprile 1168, in Riva, il vescovo di Trento, passato nel fronte antimperiale, concesse Garda ad un Veronese (61); l'investito doveva prestare il giuramento di fedeltà, salvi eventuali giuramenti verso altri *domini* e salva la fedeltà alla *communitas* di Verona e della Marca ovvero alla Lega Veronese stretta fra le città della Marca: il rapporto vassallatico-beneficiario/feudale dai vincoli tradizionali fra le persone risulta esteso a quelli verso una e più città. Carlassario si impegna a soccorrere il vescovo e la sua chiesa e a mantenere i loro diritti e i loro beni in tutto il territorio trentino e nel territorio del lago,

(55) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 97.

(56) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 48-62.

(57) *Ibidem*, p. 54.

(58) *Ibidem*, p. 59.

(59) *Codex Wangianus*, ed. R. Kink, Vienna, 1852, n. 7, 1161 novembre 29.

(60) *DD Friderici I*, n. 526, 1167 febbraio 10.

(61) B. Bonelli, *Notizie storico-critiche intorno al beato martire Adelpreto vescovo e comprotettore della chiesa di Trento*, II, Trento, 1761, n. 37, 1168 aprile 9, riedito in D. Gobbi, *Pergamene trentine dell'archivio Carità (1168-1299)*, Trento, 1980, n. 1.

non solo quello costituito dalla sponda trentina, con centro in Riva, ma «per alias omnes riveras Gardensis stagni», contro i nemici eventuali; l'impegno si concretizza in aiuto militare per almeno due mesi all'anno prestato con un seguito di 60 armati «inter amicos et propinquos eius». Il rapporto vassallatico-feudale non si limitava in questo caso a seguire quella che era ormai la prassi consueta, consistente in un atteggiamento di lealtà che si concretizza più nel non nuocere che nel prestare soccorso militare, ma viene utilizzato in una prospettiva assai attiva, vorremmo dire di 'alleanza politica', dal momento che si tratta sì di un feudo conferito ad un singolo e del corrispettivo vincolo da questo assunto e giurato, ma non si può nascondere che esso impegna indirettamente anche una città.

Non possiamo non chiederci quale fra i Veronesi poteva [19] in quell'anno assumere, apparentemente solo a titolo personale, un impegno di tal genere, che implicava una disponibilità ampia di uomini e di mezzi, dovendo operare su tutto il Garda e in tutto il territorio trentino al servizio del vescovo e, ovviamente, della città di Verona e della lega della Marca Veronese.

Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta appare in posizione di rilievo a Verona un Carlassario, appartenente alla famiglia dei Crescenzi, investita dall'avvocazia del monastero di S. Zeno – Carlassario figura nel 1151 quale avvocato e console del comune di Verona nella sentenza di Oberto dell'Orto per Ostiglia (62) –, detentrica della signoria su Albaredo all'Adige, già famiglia di mercanti; nel 1175 un Carlassario giura in Venezia, prima del console del comune, uno dei Monticoli, un trattato di commercio in qualità di console dei mercanti (63); egli ha infine un figlio di nome Vermilio, come appunto Vermilio si chiama uno dei due Veronesi che presta giuramento al vescovo di Trento in Riva per il padre Carlassario assente (64).

Per quanto concerne infine la possibilità di reperire un consistente nucleo di armati – non limitato solo a 60 uomini, bisognosi com'erano i combattenti di scudieri e di supporti logistici ... –, sappiamo che verso la metà del secolo l'avvocato di Zeno accorse a difendere il castello di Ostiglia con un seguito di 100 *homines* (65).

(62) Doc. citato sopra, nota 15.

(63) Doc. citato sopra, nota 10.

(64) A. Castagnetti, *Enti ecclesiastici, Canossa, Estensi, famiglie signorili e vassallatiche a Verona e a Ferrara*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles)*, Roma, 1980, p. 392; Idem, *Le due famiglie cit.*, pp. 72-73.

(65) A. Castagnetti, *Aspetti politici, economici e sociali di chiese e monasteri dall'epoca carolingia alle soglie dell'età moderna*, in *Chiese e monasteri a Verona*, Verona, 1980, p. 69.

L'investitura di Garda a Carlassario costituiva un successo della politica del comune veronese, teso non solo a combattere in quel momento l'Impero, ma da tempo a controllare Garda e il suo distretto: l'azione di Carlassario rappresentava gli interessi del comune cittadino, in modo non insolito, anche se di grande rilevanza, rispetto ad altre occasioni, nelle quali singoli cittadini e famiglie si trovavano nei fatti a difendere gli interessi del comune veronese e, in generale, della cittadinanza politicamente attiva.

Il 21 gennaio 1169 l'abate di S. Zeno compì l'investitura di due castelli con due atti sostanzialmente identici. A [20] Giselbertino di Chiavica e a Dentello di Nogara fu concessa la *curia* di Villimpenta, con il castello, il villaggio e tutti i diritti pubblici e privati annessi; al veronese Fatino del fu Benfato Musio la *curia* di Moratica con il castello e il resto (66). Gli investiti erano obbligati a giurare fedeltà; custodire il castello, non cederlo ad altri, anche se veronesi, senza il consenso dell'abate, soprattutto per scopi bellici, «ad gueram faciendam», una guerra da loro prevista come possibile, dal momento che è contemplata la facoltà di non pagare il canone richiesto, qualora i territori assegnati siano devastati dalle milizie imperiali o comunali, «pro imperatore vel pro comuni Verone».

Non credo, come in altra occasione mi sono espresso, che le clausole di 'riserva' sul castello siano state effettivamente eseguite; ne è prova indiretta il fatto che dal momento della concessione il monastero non si trovò più a disporre, per un secolo, in alcun modo dei due castelli, dei territori soggetti, dei redditi, né venne pagato il canone pattuito. Valga un esempio: nel testamento del figlio di Giselbertino di Chiavica, Giovanni, redatto nel 1228, né i diritti né il monastero stesso vengono menzionati (67).

La posizione strategica di Villimpenta e Moratica era rilevante per la difesa del territorio veronese verso la Padania e il basso Mantovano in particolare. Anche per tutto il secolo XIII una delle vie di accesso al territorio passerà per Villimpenta; il suo castello, in seguito all'esilio della famiglia di Chiavica e alla sua alleanza con Mantova, costituì una minaccia costante: solo nel 1273, alleatasi ormai Mantova, in seguito all'affermazione della signoria dei Bonaccolsi, con Verona, non fu più possibile per i di Chiavica sostenersi da soli e furono costretti a consegnare il castello al comune veronese e per esso a Mastino della Scala (68).

(66) A. Castagnetti, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXXIII, 1974-1975, pp. 95-110; Idem, *I veronesi da Moratica* cit., pp. 420-422, e app., n. 3.

(67) Castagnetti, *Contributo* cit., p. 113.

(68) *Ibidem*, p. 129.

I due veronesi, Giselbertino e Fatino, investiti dei due castelli, non appartenevano a famiglie che si fossero già distinte per posizione economica, sociale e politica nella società veronese avanti l'età sveva.

Giselbertino deteneva in epoca anteriore imprecisata il [21] castello di Cogollo, nell'alta valle di Illasi, dal vescovo di Verona. Fu costretto a rinunciare definitivamente pochi mesi dopo essere stato investito di Villimpenta. La famiglia, non altrimenti conosciuta, era probabilmente cittadina da tempo. Sui rapporti con i maggiori enti ecclesiastici, detentori di signorie rurali – episcopio prima, monastero di S. Zeno poi –, fondò le sue fortune politiche, che crebbero costantemente fino al periodo delle guerre civili, quando Giovanni, già schierato con il partito dei Conti ed incaricato della gestione del patrimonio, quindi del controllo, del monastero di S. Zeno, abate del quale era un Turrisingo, membro della famiglia a capo del partito dei Monticoli, avverso a quello dei Conti, passò, con il gruppo dei *Quattuorviginti*, al partito appunto dei Monticoli, che chiamò in aiuto Ezzelino. Nel 1227 Giovanni è primo fra i capi della *pars* al fianco di Ezzelino III da Romano. I suoi eredi, conosciuti ormai come *domini de Villapincta* si scontrarono negli anni Trenta con Ezzelino e furono nel 1239 posti al bando dall'imperatore (69).

Della famiglia di Fatino, investito del castello di Moratica, abbiamo rinvenuto notizie anteriori. Ci limitiamo in questa sede a riassumere i risultati di uno studio precedente (70).

Nell'anno 1136 Benfato Musio, con un nipote, è presente a due dei tre atti relativi alla 'crisi' di Ronco. Nel 1152 restituisce all'abbazia di S. Zeno i beni che aveva ricevuto in pegno per un prestito di 900 lire, donando nel contempo la somma stessa. I rapporti della famiglia con il monastero continuarono. Nel 1163 Fatino, figlio del defunto Benfato Musio, appare fra i tre consorti che detengono una quota di diritti in Vigasio. Nel 1169, come sappiamo, egli fu investito del castello di Moratica. Negli anni seguenti partecipò all'iniziativa di costruire fortificazioni in Vigasio.

Il figlio di Fatino, Greco, nel 1203 è tra i consiglieri del comune; nel 1207 si schiera con il partito dei Conti; gli viene affidato il compito di amministrare, con Giovanni di Chiavica, il monastero di S. Zeno. Anch'egli conosciuto come *dominus de Moratica*, continua a militare nella stessa [22] fazione, aparendo negli anni 1227-1231 fra i capi. Con i di Chiavica il figlio suo fu incluso nel bando di esilio del 1239.

Rientrati i discendenti dopo la scomparsa di Ezzelino, tornarono ben presto in esilio, ove nel 1267 Alberto da Moratica dettava il suo testamento. Anche il castello di Moratica passò nel controllo del comune veronese.

(69) *Ibidem*, pp. 111-135.

(70) Castagnetti, *I veronesi da Moratica* cit., pp. 410-435.

Originario del contado era l'altro investito di metà del castello di Vilimpenta nel 1169. Di diritti esercitati sul castello da Dentello di Nogara non abbiamo trovato traccia nel periodo seguente, a riprova che esso era saldamente nelle mani dei di Chiavica. Il figlio Bonaggiunta appare agire in Verona, ove ricopre anche magistrature comunali. Mantenne possessi e diritti nella bassa pianura, fra cui beni in feudo dal monastero zenoniano, per il quale svolse anche incarichi di fiducia (71).

3. Comune, Turrisingo conte di Garda e comunità di Lazise

Negli anni Settanta l'azione del comune nel contado diviene più decisa, sia nei confronti di esponenti di rilievo del ceto signorile, quali le famiglie capitaneali dei Turrisingi e dei da Lendinara, nelle loro controversie con comunità rurali, la cui risoluzione è opera dei tribunali cittadini; sia e soprattutto con il nuovo atteggiamento che esso viene assumendo nei confronti dei maggiori enti ecclesiastici, che, se in parte prosegue l'azione di tutela degli interessi veronesi minacciati dall'esterno o di protezione verso sopraffazioni provenienti dall'interno, dall'altra parte si sviluppa fino a concretizzare nei fatti una superiorità giurisdizionale dei tribunali cittadini nei confronti dei giurisdicenti ecclesiastici, per quanto di diritto ancora soggetti direttamente all'Impero.

La comunità di Lazise nel distretto gardense si era [23] mantenuta libera da soggezione signorile. Alla fine del secolo X gli abitanti avevano ottenuto dall'imperatore un privilegio, confermato un secolo dopo, che concedeva loro la facoltà di fortificazione e di esercizio dell'attività di pesca e di transito e commercio fra la sponda veronese e quella bresciana del lago, nonché, l'esclusione dall'ingerenza degli ufficiali pubblici (72). Alcuni di questi privilegi furono contestati verso il 1179 da Turrisingo, il conte di Garda degli anni Cinquanta-Sessanta, che aveva riottenuto, probabilmente qualche anno prima, l'ufficio di conte per il comitato di Garda.

Fra il 1176 e 1177 Turrisingo fu designato podestà di Verona. La sua nomina, all'indomani della sconfitta imperiale a Legnano, può essere considerata un indizio dei nuovi rapporti che si venivano instaurando tra Impero e comuni: la sconfitta di Legnano fu un avvenimento di portata limitata sul piano militare, ma decisivo per accelerare il cambiamento di politica di

(71) Castagnetti, *Contributo* cit., pp. 114-115.

(72) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 50.

Federico I nei confronti del Papato e delle città della Lega Lombarda (73). L'imperatore, nell'ambito di una politica indirizzata verso l'accordo, sancito dalle paci di Venezia, l'anno seguente, e poi di Costanza, largheggiò in concessioni ad enti ecclesiastici e ad esponenti della aristocrazia tradizionale del regno e particolarmente della Marca Veronese (74). In questo contesto Verona, città dalla antica tradizione filoimperiale, veniva ad assumere un ruolo di rilievo, tanto più che al fianco dell'imperatore si trovava quasi costantemente il veronese Garzapano da Bussolengo: egli poteva svolgere un ruolo di 'mediatore' e 'interprete' della nuova politica federiciana presso la città. L'assunzione da parte del veronese Turrisingo dell'ufficio di conte di Garda e contemporaneamente di quello di podestà di Verona fra 1176 e 1177, ripristinando una situazione anteriore di due decenni, da una parte facilitava l'accordo, dall'altra offriva al comune veronese la possibilità di mantenere il controllo del distretto gardense, obiettivo, come abbiamo constatato, da tempo, con tenacia e modi diversi perseguito.

L'accordo tra Turrisingo e comune veronese, come [24] era accaduto precedentemente, non era destinato a durare a lungo. Un documento del 1179 mostra come nell'esercizio della giurisdizione sul comitato di Garda il primo travalicasse quelli che erano gli obiettivi proposti dal comune cittadino nei confronti del 'suo' comitato, nel quale Garda ed il distretto gardense dovevano alla fine essere inclusi o reinclusi (75), come era stato in età carolingia (76).

Turrisingo, in forza del suo ufficio di conte di Garda, pretendeva di riscuotere il ripatico a Lazise, al che si opponeva il 'comune' locale, il quale asseriva che da lungo tempo, per concessione imperiale, il ripatico, riscosso dai *negotiatores* di Lombardia, era di sua proprietà. Le due parti ricorsero al tribunale del comune cittadino, che non trovò ostacoli nell'esercizio della sua potestà giudiziale, dal momento che l'imperatore era lontano dal regno, impegnato a domare in Germania la ribellione di Enrico di Baviera. Gli abitanti di Lazise ottennero il riconoscimento dei loro diritti antichi (77).

(73) P. Lamma, *I comuni italiani e la vita europea*, in *Storia d'Italia*, Torino, 1965, I, p. 381; G. Fasoli, *Federico Barbarossa e le città lombarde*, in Eadem, *Scritti di storia medioevale*, Bologna, 1974, p. 252; cfr. avanti, t. c. nota 251.

(74) A. Haverkamp, *Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien*, Stuttgart, 1970-1971, I, p. 275.

(75) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 65-68.

(76) A. Castagnetti, *Distretti fiscali autonomi o sottocircoscrizioni della contea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia*, «Rivista storica italiana», LXXXII, 1970, pp. 736-743.

(77) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 64-65. La sentenza emessa dai giudici del podestà veronese Wibertino delle Carceri è edita in L. Miniscalchi, *Osservazioni sopra la scrittura austriaca che è intitolata "Benacus" prodotta al*

Con quest'atto il comune veronese, da parte sua, conseguiva importanti risultati: affermava in modo patente il suo diritto di intervento e di controllo nel territorio gardense; obbligava un alto ufficiale imperiale, investito che fosse tuttora o meno del suo ufficio, e nello stesso tempo una comunità rurale, da lungo tempo in soggezione diretta all'Impero, svincolata dall'obbedienza al conte di Garda, ad accettare o a ricorrere volontariamente – nella pratica la sostanza non muta – al suo tribunale, come accadeva, appunto, nei conflitti tra signori e comunità rurali. L'accoglimento, infine, delle motivazioni addotte dagli abitanti di Lazise costituiva un primo esempio di un atteggiamento giudiziale che diverrà costante nei tribunali cittadini: nei conflitti futuri i giudici del comune riconosceranno di norma la legittimità dei diritti fondati sui privilegi imperiali. L'intervento del comune avverrà eventualmente non sul piano della legalità giuridica, ma con mezzi 'politici', facilitando, nei primi decenni del secolo XIII, l'azione delle comunità rurali per il riscatto dei diritti signorili, ad alcuni dei quali accenneremo [25] anche in questa sede.

4. Comune, conte, *capitanei* da Lendinara e comunità di Zevio

Il villaggio di Zevio, uno dei più popolosi del territorio veronese, era rimasto libero da soggezione signorile. Nella prima metà del secolo XII esso fu incluso nel distretto gardense, controllato dall'Impero. Rimane sicura testimonianza della giurisdizione esercitata dai conti di Garda nel territorio di Zevio. **Verso il 1138** la giurisdizione venne concessa in feudo dal duca di Baviera, cui era stato assegnato il comitato di Garda, ad un *miles* veronese, Odelrico Sacheto, che già si era distinto al servizio dell'Impero (78). Dai suoi eredi il feudo passò ai *capitanei* da Lendinara, che ne ottennero l'investitura da Federico I e dal duca nel 1172.

I nuovi signori incontrarono quasi subito forti resistenze in alcuni gruppi della popolazione locale, i quali si ribellarono, facilitati probabilmente nella loro azione dal periodo politico travagliato per i signori come per il comune cittadino. Ristabilita la 'pace' esterna ed interna, i da Lendinara si prefissero di ottenere il riconoscimento dei loro diritti dalle autorità pubbliche, tradizionali e 'nuove', e di farne accettare l'esecuzione alla comunità. A tale fine nell'anno 1180 essi, con l'approvazione del vescovo e del conte

Congresso di Mantova per la vertenza del lago di Garda nell'anno MDCCLVI, n. 2, 1179 novembre 17.

(78) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 62-64; cfr. sopra, nota 14.

e con il consenso dei magistrati comunali, decisero di produrre in giudizio le prove della legittimità della loro signoria su Zevio.

Il 12 dicembre 1180, alla presenza di due consoli veronesi, in una delle case nelle quali i consoli erano soliti tenere *placita*, prese avvio l'azione giudiziaria. Al di là della vicenda in sé, che, come vedremo, si risolse in modo favorevole ai signori, a noi preme porre in luce la procedura seguita e comprendere il ruolo svolto dalle diverse autorità.

[26] Il primo testimone prestò giuramento «*ex precepto domini presulis et predicti comitis et predictorum consulum auctoritate*» (79). Subito dopo, senza soffermarsi ad udire l'oggetto della testimonianza, il vescovo si allontanò, delegando il conte a procedere in sua vece. Il processo si interrompe: autorità, presenti e testimoni si spostano in una delle case dei da Lendinara, nelle quali furono tenute le sedute successive del processo.

Il conte, a nome del vescovo e proprio, procedette all'escussione dei testi, inizialmente in prima persona, nei giorni seguenti per mezzo di un suo *nuncius*, il notaio Filippo, che eseguì anche la verbalizzazione e la convalida delle deposizioni. L'escussione dei testimoni, svoltasi dal 13 al 31 dicembre, avvenne *in curia*, alla presenza, oltre che del conte e del suo *nuncius*, dei vassalli dei da Lendinara; l'interrogatorio venne condotto da uno dei vassalli e dal delegato del conte.

Gli studiosi, considerando le fasi del processo, si sono chiesti quali fossero i ruoli rispettivi del vescovo, del conte e dei consoli veronesi. Alcuni hanno compiuto un errore di interpretazione, che ha poi gravato sulla comprensione stessa della vicenda nei suoi riflessi istituzionali: hanno supposto, per suggestione anche della documentazione successiva, che il conte Sauro di San Bonifacio, che svolge un ruolo attivo nel processo, fosse investito dell'ufficio di podestà del comune veronese (80). Tale qualifica non solo non appare mai negli atti del processo, ma l'esistenza della funzione stessa di podestà in quell'anno è contraddetta dalla constatazione che il comune si reggeva mediante il consolato: dal 1169, anno della prima comparsa del podestà del comune veronese, al 1183, durante la seconda podesteria del conte Sauro, l'ufficio podestarile, che continuò ad alternarsi con quello consolare, non è mai affiancato da ufficiali chiamati consoli, ma da assessori e giudici del podestà, appunto (81).

(79) P. Scheffer-Boichorst, *Veroneser Zeugenverhör von 1181. Ein Beitrag zu den Regesten Kaiser Friedrichs I und zur Geschichte der Reichsburg Garda*, «*Neues Archiv*», XIX, 1893-1894, da cui citiamo (riedizione in Idem, *Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts. Diplomatische Forschungen*, Berlino, 1927, pp. 27-59), p. 578.

(80) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 108; Fainelli, *Consoli, podestà* cit., p. 250; fra altri anche Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 79.

(81) Dopo aver riscontrato i riferimenti documentari indicati da Simeoni, *Il comune veronese* cit., pp. 107-108, con integrazioni nostre, possiamo affermare che la qualifica

Il Mor attribuisce la presenza del vescovo e del conte ad una tradizione propria della funzione pubblica nel territorio veronese svolta in **condivisione** fra vescovo e conte. La presenza dei consoli – solo nella primissima fase del proces [27] so ricordiamo – sarebbe dovuta all'esigenza di difendere gli interessi, ineludibili, del comune veronese. Vescovo e conte, dunque, eserciterebbero una giurisdizione di natura essenzialmente pubblica ed il loro intervento sarebbe giustificato soprattutto perché la questione concerneva terre non soggette a signoria (82); ma Zevio, invero, almeno da tre decenni era soggetta ad un potere signorile, concesso dall'Impero con una investitura feudale.

E' opportuno riconsiderare la questione alla luce della documentazione. Constatato che il conte Sauro non è presente come podestà di Verona, viene spontanea la domanda sul perché sia necessaria la presenza continua, in prima persona o attraverso un delegato, del conte dal momento che il feudo dei da Lendinara, ancor più che per le signorie immunitarie dei secoli X-XI, si sottraeva in quanto dipendente dall'Impero, alla giurisdizione ordinaria del conte, la cui attività, del resto, di amministrazione della giustizia era ormai caduta in desuetudine da un secolo (83).

La risposta può essere data da documenti coevi. Sono noti agli studiosi due privilegi elargiti da Federico I ai conti di San Bonifacio, a Bonifacio negli anni 1164-1165 84 e a Sauro nel 1178 (85). Entrambi i privilegi sono giudicati, a ragione, falsi sotto l'aspetto diplomatico (86). Ciò non toglie,

di console, attribuita dall'autore agli ufficiali dei podestà, va sempre rettificata in quella di assessore e giudice del podestà. Analoga era la situazione negli anni cinquanta-sessanta: va corretta la lettura del documento fornita in Cavallari, *Ricerche* cit., app., p. 225, doc. 1152 giugno 23, relativa ad Eleazaro, che sarebbe stato console del rettore Alberto Tenca, tutori del conte Bonifacio. La lettura certa è la seguente: dopo Tebaldo, vescovo della chiesa veronese, e Alberto Tenca, rettore dei Veronesi, viene nominato Eleazaro *civi*, non *consule* (OC, perg. 71 b).

(82) C. G. Mor, *Dalla caduta dell'Impero al Comune, in Verona e il suo territorio*, II, Verona, 1964, pp. 161-162.

(83) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 61.

(84) G. B. Verci, *Storia degli Ecelini*. III. *Codice diplomatico eceliniano*, Bassano, 1779, n. 27; regesto in K. F. Stumpf-Brentano, *Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts*. II. *Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts*, Innsbruck, Berlino 1865-1883, n. 4039.

(85) Cipolla, *Verona e la guerra* cit., pp. 383-385, ristampato in Castagnetti, *La Valpolicella* cit., app., n. 3; regesto in Stumpf-Brentano, *Die Kaiserurkunden* cit., n. 4246.

(86) Il giudizio di falsità è ribadito di recente in *DD Friderici I*, parte II, p. 384, n. 472.

come da tempo è stato notato (87), che la parte dispositiva corrisponda sostanzialmente alla situazione del tempo.

Un primo dato di rilievo è offerto dall'inserimento nel secondo diploma – ne riparleremo – del divieto di costruzione di edifici fortificati, divieto che inizia a diffondersi nel Veronese negli anni Settanta e compare poco dopo in altri privilegi imperiali.

Nei due privilegi, fra i diritti concessi ai conti, subito dopo la conferma del comitato e dei *ministeria*, è attribuita anche la giurisdizione sui vassalli che detengono i loro benefici direttamente dall'Impero. Non c'è bisogno di ribadire che fra questi, in posizione di preminenza, debbono essere posti i da Lendinara, la cui investitura era assai recente.

[28] Rimane da spiegare la presenza, breve ma pur sempre significativa, del vescovo. Ritenendo troppo sbrigativa ed in ogni caso limitata solo ad alcune zone del contado veronese (88) l'ipotesi del Mor sulla 'diarchia' conte-vescovo, propendiamo ad interpretare la funzione del vescovo come un'estensione degli amplissimi diritti che pochi decenni prima la chiesa vescovile veronese aveva avuto confermati da Federico I: nel privilegio imperiale del 1154 non si parla, invero, di diritti pubblici della chiesa su Zevio, ma di tali diritti su numerosi distretti inclusi nel territorio gardense, che era organizzato in comitato dipendente dall'Impero; in altro passo del diploma si ribadiscono diritti su uomini liberi e non liberi abitanti sulle terre della chiesa vescovile situate nel comitato veronese e nel distretto gardense (89). Poiché Zevio era stata inclusa nel comitato gardense e ad esso sottratta solo in seguito all'assegnazione in feudo ad Odelrico Sacheto, se le concessioni imperiali fossero state interpretate in modo estensivo – fenomeno certo non raro –, si potrebbe spiegare, come abbiamo supposto, la presenza del vescovo. Che questa fosse una direzione effettiva di sviluppo nei rapporti fra Impero e chiesa vescovile è confermato dai privilegi seguenti: mentre il diploma del 1184 (90) ripete sostanzialmente quello del 1154, un altro diploma del 1186 concede al vescovo tutto ciò che ancora l'Impero possiede nel comitato veronese (91).

(87) Cipolla, *Verona e la guerra* cit., pp. 379-382; Simeoni, *Le origini* cit., pp. 103 ss.; V. Cavallari, "Guadiare se sub gastaldione". *Ricerche sulla trasformazione del "ministerium" curtense nell'"Arte" medievale*, «Studi storici veronesi», I, 1949, p. 31; Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 43-49.

(88) *Ibidem*, p. 78.

(89) Doc. citato sopra, nota 40.

(90) Stumpf-Brentano, *Die Reichskanzler* cit., III. *Acta imperii inde ab Heinrico I ad Heinricum VI. usque adhuc inedita*, n. 527, 1184 novembre 3.

(91) Cipolla, *Verona e la guerra* cit., pp. 376-377, nota 156, doc. 1186 gennaio 24; regesto in Stumpf-Brentano, *Die Kaiserurkunden* cit., n. 4441.

Il rapporto fra Impero e chiesa vescovile si configurava ormai come feudale (92), anche se nei privilegi il termine ‘feudo’ non compare: a tali risultati è giunta la recente storiografia (93); da parte nostra sottolineiamo che nella coscienza dei contemporanei la funzione signorile o feudale svolta dal vescovo era paragonata a quella già propria degli ufficiali tradizionali del Regno, il cui rapporto con l’Impero era anch’esso inteso come feudale. In una testimonianza resa ad un processo del 1202, concernente l’esercizio della giurisdizione vescovile in Porto di Legnago, viene fatto riferimento esplicito e preciso [29] al privilegio concesso nel 1184 da Federico I al vescovo: l’imperatore, stando presso il palazzo di S. Zeno, investì «cum uno wanto» il vescovo Ognibene di beni e diritti detenuti dall’Impero, nominandolo nel contempo «re, imperatore, duca e marchese» sulle terre della sua chiesa (94), espressioni che nel privilegio non compaiono, ma che ben significano l’equiparazione del vescovo ai *primates* del regno nella detenzione e nell’esercizio degli *iura regalia*, che da decenni potevano essere detenuti solo a titolo feudale. Fra i signori il vescovo a Verona, come in altre città, fu il primo ad assumere, nella pratica consuetudinaria, le qualifiche già proprie degli ufficiali del Regno, ora principali ‘feudatari’, a sottolineare la detenzione dei diritti maggiori o di banno o *iura regalia*, definiti frequentemente come *ius comitatus*, *iura comitalia*, *placita comitalia*. Motivazioni ed aspetti molteplici possono spiegare, pertanto, la presenza vescovile al processo.

Facilmente comprensibile, secondo quanto già osservato dal Mor, risulta la presenza alla prima fase del processo dei consoli del comune veronese. Alla luce di quanto abbiamo detto e diremo sui rapporti, di fatto e di diritto, fra il comune cittadino e i detentori, ecclesiastici, per lo più, e laici di signorie nel contado, i conti di Verona e i conti di Garda, la spiegazione appare ovvia. Il comune veronese da tempo controllava politicamente, anche se poche volte esercitava attività di giurisdizione in modo diretto, il territorio costituente l’antico comitato. Una questione come quella che doveva essere dibattuta nella *curia* feudale dei da Lendinara, sia pure sotto la pre-

(92) Nel diploma citato alla nota precedente il vescovo giura la *fidelitas* all’imperatore.

(93) P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano, 1965, pp. 170-174; G. Tabacco, *La costituzione del Regno Italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e stato in Italia nell’età di Federico Barbarossa*, XXXIII Congresso storico subalpino, Torino, 1970, p. 169; Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., II, pp. 436 ss. L’interpretazione ‘feudale’ dei rapporti fra Impero e chiese è a Verona precocemente testimoniata da documenti concernenti il capitolo dei canonici, citati sopra, nota 16.

(94) ACV, perg. I, 28, 2r; cfr. C. Cipolla, *Statuti rurali veronesi*, Venezia, 1890, p. 77, n. 5, 1188 novembre 16, nel qual documento il vescovo è definito *comes*.

sidenza del conte Sauro, non poteva lasciare indifferente il comune: ecco che la fase iniziale si svolge nei luoghi soliti di amministrazione della giustizia da parte dei magistrati cittadini e che i due consoli presenti, pur non intervenendo nelle fasi successive dell'escussione dei testi, sanciscono fin dall'inizio con la loro *auctoritas* la regolarità e la possibilità, forse, effettiva di svolgimento del processo stesso, che in un momento posteriore poteva, come avvenne, giungere al tribunale del comune. Valgono le precisazioni apposte dal notaio il quale ha cura di annotare che le deposizioni [30] raccolte nella *curia* sarebbero state impiegate 'in tutti i placiti' che si sarebbero svolti in futuro «de predicto negotio Gebiti» «ad hoc ut semper credantur et fidem certam habeantur».

La maggior parte delle testimonianze verte sull'esercizio della giurisdizione in Zevio ad opera dei conti di Garda e alle investiture feudali concesse dal duca di Baviera intorno al 1139 ad Odelrico Sacheto e intorno al 1172 da Federico I e dal duca ad Adelardino da Lendinara. Poiché interessano, direttamente o indirettamente, la storia dell'Impero furono edite dallo Scheffer-Boichorst, il quale omise, per la stessa ragione, un passo che non concerneva Garda e l'Impero, ma che riveste invece un interesse notevole per il nostro argomento (95). Il 13 dicembre, in Verona, nella casa di Tommasino da Lendinara, nella *curia* dei vassalli, alla presenza del conte Sauro e di cinque esperti di legge, causidici, alcuni testi resero le loro deposizioni circa l'effettivo esercizio della giurisdizione in Zevio da parte dei da Lendinara, che aveva avuto inizio, come un teste precisa, nel 1171. Vengono ricordati i placiti tenuti dai signori in Zevio, con seguito di *milites*, giudici e notai; gli obblighi di ospitalità, permutati, su richiesta del gastaldo locale, in 40 soldi; singoli atti di giurisdizione compiuti direttamente dai *domini* o da loro incaricati: determinazione dei beni comuni; pignoramenti contro gli inosservanti, anche se essi erano *homines* – coltivatori o forse anche membri della *familia* o *masnata* – di grossi proprietari laici ed ecclesiastici, quali gli uomini di Viviano degli Avvocati e dei monasteri di S. Fermo e di S. Michele in Campagna. Non conosciamo direttamente il seguito della vicenda processuale. Le testimonianze dovettero essere prodotte di fronte al tribunale dei consoli, che diedero sentenza favorevole ai da Lendinara, riconoscendone la legittimità della giurisdizione signorile (96).

Nell'agosto del 1181 i da Lendinara pretesero in Zevio il giuramento di *salvamentum loci*: gli abitanti dovevano impegnarsi non solo a riconoscere la giurisdizione dei *domini*, [31] ma anche ad aiutarli a mantenerla contro i

(95) App., n. 11.

(96) Il riferimento alla sentenza dei consoli si legge nel documento del 19 gennaio 1182, edito in Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 119, n. 1.

nemici, interni ed esterni: «defendere vilam et castrum et totam curiam Gebiti» (97).

Negli atti del 1180-1181 non si parla di violenze compiute dagli abitanti di Zevio contro i signori; ma queste avvennero e gravi, come gli atti processuali del 1182 testimoniano. E' probabile che i tumulti siano avvenuti in seguito a contestazioni su singole pretese o azioni compiute dai *domini*.

Il 19 gennaio 1182 i da Lendinara si trovavano in Zevio decisi ad esercitare i loro diritti signorili. Li accompagnavano il conte Sauro, ora podestà di Verona, e i suoi assessori, i giudici Cozo e Leonardo, quegli stessi che nel 1180 erano consoli del comune e davanti ai quali erano stati compiuti i primi atti del processo. Il podestà dichiarò di trovarsi in Zevio allo scopo di fare rispettare i diritti dei da Lendinara, già spettanti al Regno e all'Impero e confermati da una sentenza dei consoli veronesi; nel contempo ammoniva i signori a frenare le pretese dei loro ufficiali affinché non fosse richiesto alla popolazione più di quanto dovuto; a tal fine egli, con i suoi giudici, avrebbe constatato personalmente che il placito si svolgesse in forme, per così dire, legali da parte dei signori e che l'ospitalità, *pastum et receptum*, fosse fornita *quiete et plane* dagli abitanti. Il decano locale, che era anche *clamator* ovvero banditore, fu inviato a proclamare il placito per il giorno seguente e ad intimare che tutti gli 'uomini liberi' e tutti i 'vassalli' intervenissero (98).

Il giorno successivo (99) – il podestà si era probabilmente allontanato perché la sua presenza non è più ricordata – di fronte ai signori e ai giudici della loro curia, non a quelli del comune veronese, furono chiamati a discolarsi molti abitanti del luogo. L'accusa era di aver partecipato, più o meno attivamente, ad una sommossa, probabilmente originata da pretese degli ufficiali signorili, giudicate illegali o troppo onerose, relative alla riscossione di tributi di natura pubblica, compresi sotto il nome di *fodrum*, quello stesso che era stato riscosso fra il 1136 e il 1139 dai conti di Garda e dai loro ufficiali e trasportato in Garda – il fodro in origine indicava un [32] tributo per l'approvvigionamento militare, dalla seconda metà del secolo X la contribuzione richiesta dal re quando veniva nel regno; poi passò ad indicare, in genere, ogni tributo pubblico e come tale fu assunto dai signori e anche dai comuni cittadini: fodro non regio o fodro signorile –. Alcuni fra gli accusati sostengono dinanzi ai signori e ai giudici della *curia* che a loro non era stato mai richiesto il fodro o che non doveva essere richiesto poiché – sostiene, ad esempio, Cardo – erano *militēs* ovvero legati da vincoli di

(97) ASV, *Archivio Notarile*, app., perg. 3, 1181 agosto 29-30.

(98) Simeoni, *Il comune veronese* cit., pp. 119-120, n. 1, 1182 gennaio 19.

(99) ASV, *Archivio Notarile*, app., perg. 4, della quale solo la parte iniziale è edita dal Simeoni (cfr. nota precedente); gli atti del 20 gennaio sono inediti.

vassallaggio diretto ai signori, in altre parole, come in altri luoghi del documento appare, erano *vavassores*; in quanto tali erano, secondo loro, esentati dalle contribuzioni ‘ordinarie’. I giudici li condannarono al pagamento del fodro, che consisteva in quantità fisse di frumento e di *annona* – indicante fieno e biada per i cavalli – e un tributo in denaro di 5/20 soldi, variabili in base alle diverse sostanze.

Proprio la riscossione, in quantità e forme indebite, secondo gli accusati, dovette essere stata la causa del tumulto.

Un gruppo di uomini, capeggiati da *milites/vavassores*, si armarono ed assalirono il castello dei signori: portato innanzi un carro di paglia e appiccato il fuoco, incendiarono il castello e la torre e uccisero un ‘uomo’ – certamente di *masnada* –, che, con altri, aveva tentato un’ultima resistenza nella torre. I rivoltosi erano guidati da Giovanni *catanius* – non si tratta di un *capitaneus*, ma il soprannome è pur sempre significativo di una condizione sociale caratterizzata dallo ‘status’ di *miles* –, gastaldo del comune locale: sua fu l’iniziativa di ricorrere all’espedito del carro bruciato sotto il castello.

Alcuni *vavassores*, forse avendo a temere, a ragione o a torto, più degli altri, si trovavano raggruppati in una casa del villaggio e rifiutavano di presentarsi al placito, chiedendo di essere rappresentati da due causidici – esperti di legge, svolgenti in questo caso specifico la funzione dei nostri avvocati –; i due rappresentanti furono scelti fra uomini di provata esperienza ed influenza, anche nell’ambito politico: Alberto degli Avvocati (100) e Guido di Ronco, un uomo di legge attivo fin dal 1156, più volte giudice ed assessore di podestà e console egli [33] stesso del comune (101).

I due ‘avvocati’ ottennero sicurtà per i loro rappresentanti, che poterono presentarsi alla *curia*, ove giurarono individualmente il *salvamentum loci*: «iuravit adiuuare dominos manutenere curiam et iurisdictionem suam Gebeti et personas eorum salvas habere in tota curia Gebiti et si perdidierint recuperare adiuuabit».

5. La protezione politica del comune verso i maggiori enti ecclesiastici (1174-1179)

Nelle questioni concernenti le chiese veronesi vediamo apparire, a volte, impegnata tutta la cittadinanza radunata nella *concio*, alla quale assemblea consoli e podestà si riferiscono in modo non equivoco come alla sola dotata del potere di approvazione di atti concernenti interessi pubblici, con-

(100) Castagnetti, *La famiglia* cit., pp. 290-291.

(101) *Ibidem*, p. 256, nota 19.

nessi al centro urbano, ai suoi dintorni o al territorio già costituente il comitato o, infine, a quello di recente acquisizione, estraneo fino ad allora, oltre che al comitato, anche alla diocesi.

Fin dall'anno 1140, vertendo una controversia circa un feudo attribuito dal capitolo dei canonici, abbiamo notizia che in un momento imprecisato, di poco anteriore, il detentore aveva rinunciato al feudo *in parlamento populi civitatis* (102).

Il rapporto di protezione e di sostanziale favore che la cittadinanza, direttamente o attraverso i suoi magistrati, tiene verso il monastero di S. Zeno, testimonia anche l'intenzione, nei fatti esercitata, dei Veronesi e per essi del comune e dei magistrati di considerare il monastero cittadino come oggetto di tutela da parte della città, sostituendosi in questo alla tradizionale protezione imperiale. Non a caso l'intervento avviene in periodi di assenza dell'autorità imperiale: per Ostiglia negli anni immediatamente precedenti il 1151; per il Mantico, di [34] cui subito trattiamo, dopo Legnano e la pace di Venezia.

Nel 1178 la cittadinanza fu invitata dal podestà Grimerio visconte di Piacenza a pronunciarsi circa l'assegnazione di una porzione del Mantico al monastero di S. Zeno, dal momento che quel territorio era considerato come facente parte della *campanea maior civitatis* (103). Era stata in precedenza condotta un'inchiesta; il podestà aveva esaminato la questione con l'assistenza di un consiglio di esperti – giudici, assessori, esperti di diritto o causidici, *milites* e *mercatores* –, gli stessi probabilmente che facevano parte del 'consiglio del comune di Verona', che non appare caratterizzato in modo particolare. La sentenza venne emessa dal podestà, previa l'autorizzazione del consiglio del comune e della *concio*: «favore et auctoritate consilii et concionis viceque comunis totius communitatis Verone» (104), ove ancora una volta va sottolineata la volontà di 'tutta la comunità' cittadina, che si esprime evidentemente nella *concio*, più che nei consigli, che solo allora venivano formandosi e avviandosi a stabilità.

Si va delineando una maggiore complessità nelle strutture del comune: gli atti più importanti avvengono sì nella concione o sono sottoposti all'approvazione della concione stessa; ma comincia a costituirsi, anche se ancora non agisce in forma autonoma e delegata, un consiglio del podestà o dei consoli, formato da *sapientes*, comprendenti esperti di diritto, *milites* e *negotiatores*, che appare forse per la prima volta proprio in quest'anno e che si avvierà a costituire un organo stabile, il consiglio maggiore o genera-

(102) *Liber iuris civilis urbis Veronae*, ed. B. Campagnola, Verona, 1728, p. XIII, doc. 1140 gennaio 11.

(103) Ughelli, *Italia sacra* cit., V, coll. 712-714.

(104) *Ibidem*, col. 713.

le del comune, che dalla fine del secolo sostituirà a tutti gli effetti nella funzione di ratifica la concione o l'arengo cittadini, l'assemblea di tutto il 'popolo' della città ovvero degli aventi pieni diritti civili.

Sempre negli anni Settanta, su iniziativa prima del vescovo stesso, la tutela del comune venne richiesta e accettata dai maggiori enti ecclesiastici, bisognosi, anche per la lontananza dell'Impero, di una protezione politica vicina ed efficace per far fronte ai pericoli che minacciavano le loro signorie.

[35] Il 7 gennaio 1179, *sub domo misterii* (scil. *ministerii*) *de Foro*, ove si era radunata la *concio Verone maxima et plenissima* (105), al cospetto del podestà, in presenza di alcuni testimoni socialmente rilevanti, fra i quali ricordiamo il causidico Guido di Regaste (106), Oliviero di Castello (107) e Ottone di Greppo (108), il vescovo Ognibene dichiarò di aver posto un *bannum* di lire 25 su tutti coloro che avessero osato innalzare *forticiae* sulle terre di sua giurisdizione e chiese che tale provvedimento fosse riconosciuto dal podestà e confermato e corroborato da analogo suo *bannum*, come era avvenuto negli anni precedenti ad opera dei seguenti magistrati del comune: Rodolfo visconte e Viviano degli Avvocati, entrambi in «sua consolaria cum suis sociis» – il vescovo si riferisce al consolato di Viviano degli Avvocati, conosciuto per l'anno 1175 (109), e a quello di Rodolfo visconte, non altrimenti conosciuto, ma da porre necessariamente nel **secondo semestre del 1174** 110, oltre che per l'ordine del riferimento, il primo della serie dei magistrati, per il fatto che negli anni precedenti, dal 1169 al **primo semestre del 1174**, il comune era stato retto da un podestà 111 –; poi i podestà Turrisingo – il riferimento è al periodo 1176-1177 – e Grimerio visconte di Piacenza – anno 1178 –.

La richiesta del vescovo era stata presentata senza soluzione di continuità fin dal 1174, due anni prima della sconfitta imperiale a Legnano. L'Impero in quegli anni, anche se non ancora sconfitto, era lontano e problemi urgenti, concreti e di difficile soluzione, premevano sui signori ecclesiastici ed anche laici, come nel caso dei da Lendinara. I signori ecclesiastici, in particolare, vedevano minate le basi del loro potere signorile

(105) App., n. 7.

(106) Castagnetti, *La Marca* cit., p. 93.

(107) Cfr. sopra, nota 36.

(108) Ci soffermeremo in altra occasione sulla famiglia dei Greppi, il cui nome deriva da un Grepo attivo alla metà del secolo XII.

(109) Castagnetti, *La famiglia* cit., p. 288.

(110) Nel 1174 il comune era retto da consoli, due dei quali sono nominati in *FV*, perg. 7243, 1174 agosto 29.

(111) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 107.

all'interno dei loro distretti non solo da forze locali, ma anche da altre estranee, provenienti dalla città e perciò stesso assai più pericolose.

Identica richiesta avanzarono l'arciprete del capitolo e l'abate di S. Zenone. Il podestà riconobbe la loro validità, le corroborò con la sua autorità e comminò in caso di trasgressione il banno del comune per lo stesso importo. Diede poi al vescovo e all'arciprete un *viator* ovvero ufficiale minore del comune affinché proclamasse i *banna* 'nelle terre e nei castelli [36] soggetti.

I tre enti, dal secolo X in poi, erano detentori di giurisdizioni e di distretti signorili numerosi, i cui territori afferivano per lo più a castelli, di proprietà degli enti stessi. Erano stati – tutti e tre, ché in Verona non si riscontra una preponderanza netta dell'episcopio o di un ruolo svolto solo da esso nella coordinazione dei poteri locali di varia origine – i protagonisti della vita politica locale, assieme, ovviamente, alle due famiglie comitali. Famiglie cittadine e rurali, comitali, signorili, capitaneali o genericamente vassallatiche si erano ad essi legate per ampliare, rafforzare od esercitare pieni o limitati poteri giurisdizionali. Tutti e tre gli enti avevano fatto ricorso all'autorità imperiale per ottenere la conferma dei loro diritti, per due almeno ripetutamente e puntualmente concessa e rinnovata (112).

Anche se sembra trattarsi di una richiesta, compiuta in piena autonomia da parte delle chiese, di collaborazione al comune cittadino, nei fatti questo mostra di detenere la superiorità politica, che tuttavia non viene espressa sul piano di principio. Lo testimoniano gli atti successivi relativi al capitolo: il viatore del comune si reca in tre località, fra le più significative per le vicende della signoria della chiesa, cioè a Cerea, Bionde e Porcile, per rendere noto quanto stabilito dall'arciprete e dal podestà, intimando tuttavia in maniera formalmente separata i *banna* di entrambi (113).

(112) Castagnetti, *Aspetti politici* cit., pp. 46-53.

(113) App., nn. 8-10.

**SIGNORIE ECCLESIASTICHE
ED EDIFICAZIONE DI TORRI E ALTRE FORTIFICAZIONI
(1171-1190)**

1. La torre ‘modello urbano’

È in tutti noi l’immagine, più o meno diretta, di una città medioevale irta di torri, che rievoca un clima di violenza e lotta intestina, torri e costumi guerrieri che sarebbero stati introdotti nella vita cittadina con l’inurbamento dei signori del contado.

In uno studio recente il Settia ha decisamente respinto questa interpretazione, ponendo in luce come nelle città l’edificazione di torri risalga al secolo XI, in qualche caso anche al X. Gli stessi castelli, sorti numerosi nel contado dall’inizio del secolo X, furono a lungo privi di una struttura assimilabile alla torre, la cui diffusione avverrà a partire dal secolo XII. Egli ritiene di aver individuato “la fase dinamica e creativa” del processo “in certi aspetti della documentazione veronese del XII secolo”, avvertendo che difficile è separare ‘il problema delle torri’ da quello delle ‘case forti’, non solo dal punto di vista edilizio, ma anche perché, la loro diffusione avvenne nello stesso tempo: “da un lato l’impianto in aperte campagne o in villaggi sprovvisti di ogni difesa; dall’altro l’inserimento in abitati fortificati e in borghi con caratteristiche semiurbane” (114).

Ci soffermeremo sulla diffusione e funzioni di torri e *forticiae* nelle campagne veronesi nell’età di Federico I sulla base, oltre che della documentazione utilizzata dallo studioso, di altra inedita e sconosciuta, soprattutto per meglio chiarire i rapporti fra comune, signorie ecclesiastiche, *militēs* [38] della città e del contado.

2. Le torri cittadine a Verona

Il primo documento significativo da noi rinvenuto concerne una famiglia socialmente e politicamente rilevante del periodo precomunale e comunale. Nell’anno 1100 Epone, della famiglia capitaneale che sarà più tar-

(114) A. A. Settia, *L’esportazione di un modello urbano: torri e case forti nelle campagne del Nord Italia*, «Società e storia», 12, 1981, pp. 275-277; ivi le citazioni riportate nel testo.

di conosciuta come Turrisendi, menziona nel suo testamento (115) un appezzamento con case, torre, corte nella città, situato probabilmente presso la chiesa di S. Matteo, chiesa di proprietà della famiglia, una cui porzione spettava allo stesso Epone; nel qual caso abitazioni, torre e chiesa sarebbero state assai prossime alla porta di S. Zeno, ora porta Borsari, sulla quale i Turrisendi detenevano i diritti di dazio (116). A titolo esemplificativo ricordiamo la torre di Alberto Tenca, nella quale si svolge il processo del 1163 in merito alla lite fra il conte Bonifacio e il comune di Bionde (117).

Un documento assai più tardo è stato edito e studiato dal Biscaro (118): si tratta di una *societas de turre* stipulata nel 1177 fra alcuni esponenti della famiglia degli Armenardi (119) ed altri, non sappiamo se legati da vincoli di parentela, in merito all'utilizzazione di una torre in S. Quirico, già appartenente ad uno dei soci, Vallario. Le clausole della *societas* sono assai dettagliate: prevedono aggiunte di nuove parti, quali ponticelli per congiungere altre abitazioni, e l'elevazione della torre stessa; altre clausole concernono l'uso della torre e i suoi accessi. A noi importa soprattutto sottolineare l'impiego della torre in occasione di tumulti e di assalti in città. Torri ed edifici non potevano, senza il consenso dei soci, essere ceduti ad altri, nemmeno prestati, a meno che costoro non fossero in pericolo di vita per qualche *assaltus* improvviso.

Se qualcuno dei soci fosse stato impedito o non si sentisse sicuro nella sua casa, avrebbe potuto trovare dimora nei ponticelli [39] annessi. Da queste clausole ed altre disposizioni testamentarie risulta evidente la volontà di mantenere la torre con gli edifici collegati sotto il controllo dei consorti e dei loro eredi sì da evitare immissioni nell'ambito del complesso fortificato di elementi estranei, ancor peggio se avversari delle famiglie o della fazione politica, del resto non nominata.

Identiche preoccupazioni, ancor più esplicite, compaiono in una concessione di feudo dei 1190 compiuta da alcuni membri della famiglia degli Avvocati. La famiglia possedeva le sue case nel centro cittadino, nella contrada di S. Maria Consolatrice: il complesso edilizio era denominato *curtis*

(115) ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 4 app. *, 1100 marzo 12. A titolo esemplificativo ricordiamo una 'torre alta' presso la porta di S. Zeno: *OC*, perg. 46, 1058 settembre 24.

(116) Cipolla, *Le popolazioni* cit., p. 39, documenti degli anni 1125 e 1137.

(117) App., n. 5.

(118) G. Biscaro, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona esistenti nell'Archivio Vaticano*, «Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», XCII, 1932-1933, pp. 1003-1005, doc. 1177 gennaio 19.

(119) *Ibidem*, pp. 995-998 e cfr. sopra, nota 34.

Advocatorum (120). Vi era una torre almeno dalla metà del secolo XII, dal momento che se ne parla a proposito del testamento di Arduino, scomparso prima del 1175. Questi aveva disposto che la sua torre, ai cui piedi si trovava anche la casa dello stesso, passasse in eredità ai figli maschi, con esclusione delle femmine, fino alla settima generazione, «usque dum erint masculi de tota domo Advocatorum» (121). Il termine *domus*, che poteva significare, oltre alla casa, anche lo spazio urbano e le relative costruzioni occupate da una famiglia, designa qui un gruppo parentale costituito dalle famiglie dei maschi discendenti da un unico ceppo.

Le strutture difensive della *curtis Advocatorum* vennero rafforzate fra XII e XIII secolo con l'acquisizione di altri edifici fortificati nella zona, con il rafforzamento delle strutture edili della corte stessa, con l'ampliamento della clientela vassallatica attraverso l'immissione di nuovi elementi fidati (122).

Con l'investitura del 1190 tre degli Avvocati – Bozoto, Nicolò e il loro nipote Alberto – concedono in feudo a due fratelli una casa, dai due venduta, nel quartiere ove si trovava la *curtis Advocatorum*; gli investiti giurano fedeltà, assumendo obblighi precisi: i *domini* debbono aver libero il passaggio attraverso la casa per raggiungere la torre che fu già di certo Carlascario – acquisita anche questa in un periodo anteriore imprecisato dagli Avvocati –; se lo desiderano, possono sopraelevare l'edificio a loro piacimento, «quantum sibi placuerint sine contradicione vassallorum», i due fratelli debbono [40] porre a disposizione degli Avvocati se stessi e la casa nelle operazioni che i primi intraprenderanno direttamente per sé o come capi di una fazione, «pro proprio facto dominorum vel pro eo facto pro quo se capita facient»; nel caso di discordia fra i *domini* i vassalli seguiranno la *maior pars*; se le due parti in contrasto saranno eguali, terranno la casa finché non torni la concordia (123). Clausole di questo tipo (124) mostrano che in Verona, ancor prima dell'inizio del secolo XIII, quando le discordie divamparono in modo violento ed inarrestabile fra le *partes* dei Conti e dei Monticoli, le lotte intestine, già nella seconda metà del secolo XII, sfociavano frequentemente in scontri armati. Di qui scaturiva la necessità per i membri delle famiglie maggiori, che erano o con processo spontaneo divenivano capi delle fazioni, di avere alleati fidati, che concorressero con loro

(120) Castagnetti, *La famiglia* cit., p. 269.

(121) *Ibidem*, p. 269, nota 103.

(122) *Ibidem*, p. 270.

(123) App., n. 15.

(124) Biscaro, *Attraverso le carte* cit., pp. 1001-1003, segnala un altro documento: *FV*, perg. 7579, 1191 giugno 20.

negli assalti, spesso improvvisi, di difesa e di offesa: *sturmenum*, *assaltus*, *werra*, come sono definiti nel documento del 1177.

Il vincolo vassallatico-feudale costituisce, come nell'altro episodio sottocitato, un mezzo ancora efficace, anzi ravvivato, per la formazione di clientele urbane, atte alle armi e provviste di basi materiali per le lotte intestine, quali erano appunto le case fortificate e le torri (125).

Fin dal primo divampare effettivo delle guerre civili in Verona veniamo a conoscere da testimonianze posteriori l'importanza che poteva assumere una torre. In un processo un teste ricorda, con probabile riferimento a fatti del 1207, che Gerardo dei Cagabissi fu sollecitato dalla fazione dei Monticoli a porre a disposizione, mediante un atto di infeudazione, la sua torre, evidentemente posta in una posizione ritenuta essenziale, per un compenso di lire 10.000 e più (126). Gerardo rifiutò sdegnato, non già come suppone il Biscaro, «per la difesa dell'indipendenza della patria», ma, come il teste stesso dichiara, poiché egli non voleva compiere «*scelus neque tradimentum de suis amicis nisi ipsi facerent de eo*», ove l'espressione *sui amici* la dice lunga sulle motivazioni del diniego. Non per nulla alla fine dell'agosto del 1207 Gerardo, con altri della sua famiglia, giura i patti [41] di alleanza 127 fra i Veronesi del partito dei Conti e i Mantovani guidati da Azzo d'Este, che si accingono a completare l'espugnazione della città e a cacciarne in esilio per sei anni i Monticoli.

3. Enti ecclesiastici ed edificazione di torri in città

Nel 1171 il vescovo Ognibene concedeva terre nell'Isolo a 45 cittadini veronesi al fitto annuale di 10 soldi e con l'impegno di prestare il giuramento di fedeltà (128). Secondo lo schema solito dei contratti di fitto del periodo, appariva la clausola che vietava l'alienazione del possesso nei confronti di alcune categorie: mentre per solito queste erano individuate negli enti ecclesiastici, nei servi, giudei, uomini di masnada e *milites*, nel caso specifico il vescovo, dopo aver nominato fra gli esclusi chiese e uomi-

(125) La persistenza di vincoli vassallatico-feudali in ambito urbano, la loro diffusione ed ampia affermazione in piena età comunale sono propri, ad esempio, della società ferrarese: opera citata sopra, nota 13.

(126) Biscaro, *Attraverso le carte* cit., p. 1000.

(127) C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni fra Verona e Mantova nel secolo XIII*, Milano, 1901, n. 6, 1207 agosto 28 e 29. Gerardo compare anche fra i consiglieri veronesi degli anni 1211-1212, durante l'esilio dei Monticoli: documenti citati in Castagnetti, *La Marca* cit., p. 116, note 4-5.

(128) Il documento è edito in Simeoni, *Le origini* cit., pp. 177-180, n. 4, da una copia di quarto grado, non del tutto affidabile.

ni di masnada, dettò un elenco particolareggiato di famiglie cittadine eminenti, identificate attraverso l'indicazione del loro esponente più noto, dal quale spesso le famiglie traevano o si avviaano a trarre il nome (129). Ci limitiamo a citare le famiglie dei conti di San Bonifacio e dei Gandolfingi-di Palazzo, Visconti, Avvocati, Crescenzi, Monticoli, e tutte quelle capitaneali (130).

La finalità della clausola appare ovvia: non permettere l'intrusione nei possessi, specificatamente nell'Isolo, che apparteneva al vescovo, di membri di famiglie in quel periodo considerate fra le più potenti della città ed in grado pertanto di insidiare i diritti eminenti di proprietà e di giurisdizione dell'episcopio. Allo stesso fine tende la clausola successiva, che limita o vieta agli investiti, pena la restituzione della terra al *dominus* cioè al vescovo, di costruire «turim vel domum per batallam». Gli investiti erano sì per condizione sociale, politica ed economica ad un livello inferiore di quello delle famiglie precedentemente elencate, ma, certamente alcuni di loro, rivestivano [42] una posizione sociale, economica e a volte anche politica non del tutto secondaria: è sufficiente ricordare *Veritas* e il fratello Bonzavano (131) e Boccassio (132).

Il divieto di costruire torri sulle terre di chiese e monasteri, in città e nel suburbio, si andò presto generalizzando.

Ricordiamo un atto dell'arciprete della congregazione del clero intrinseco nel 1178 133 e una serie continua di divieti presenti nelle investiture di fitto del monastero di S. Zeno per terreni posti nel borgo omonimo (134).

4. Il divieto dei signori ecclesiastici di costruire torri nei centri demici soggetti

a. La chiesa vescovile a Porto di Legnago

Le prime notizie, sporadiche, di interventi del vescovo relativi ad abbattimento di case fortificate e di torri sono desumibili dagli atti di un processo

(129) Castagnetti, *La società veronese* cit., p. 10 e p. 25, note 41-42.

(130) Castagnetti, *La famiglia* cit., pp. 267-268.

(131) *Ibidem*, p. 263, nota 57: profilo della famiglia *de Portenariis*, cui *Veritas* e Bonzavano appartengono.

(132) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 120 e 166-168. Il nipote di Alberto di Boccassio, Albertino, era figlio di certo Bonzavano, da identificare probabilmente con Bonzavano *de Portenariis*.

(133) ASV, *Clero Intrinseco*, perg. I, 1178 febbraio 9 e ivi, *Istrumenti antichi*, registro II, c. 32.

(134) OC, perg. 150, 1190 settembre 30; e ancora pergg. 152, 155, 166, 203, 214, 221, 222, 229, 230 ecc.

del 1202 (135), che oppose la comunità di Porto di Legnago al suo signore (136). Un teste, Pietro di Ponte, già familiare da oltre trent'anni dei vescovi Tebaldo e Ognibene, rievoca alcune vicende di lotte intestine e faide paesane, conclusesi con la morte di alcuni dei protagonisti. Al tempo dell'episcopato di Tebaldo – anni 1135-1157 – in Porto certo Andrea era stato ucciso da Coadura e fratelli; alla richiesta di intervento da parte di Wikemanno, figlio del morto, il vescovo inviò a Porto il nipote Pecoraro di Mercato Nuovo, uno dei *milites* cittadini più potenti di quel tempo, con il compito di distruggere le case degli uccisori; la faida sembra aver termine temporaneamente con lo svolgimento di un duello, del quale non conosciamo l'esito.

Durante l'episcopato di Ognibene, intorno al 1177, Wikemanno, figlio di Andrea, venne ucciso dai figli di Coadura; l'intervento dell'inviato vescovile in Porto questa volta fu preceduto dall'intervento del comune di Verona, che aveva [43] inviato un suo ufficiale, *trewanus*, a distruggere le case degli omicidi: inviato del vescovo e inviato del comune abbattono insieme le case – non si dice che fossero case 'alte' o 'case torri', ma sembra che lo si possa supporre –. Gli accusati dovettero pagare un pegno di lire 200, 100 delle quali soddisfecero con uno scudo ed altre *res* non specificate (137).

Sottolineiamo l'intervento degli ufficiali del comune veronese, preoccupato di sedare le discordie nel territorio, soprattutto in un periodo turbolento come quello che vede opporsi i comuni all'Impero. Anni prima, durante il viaggio del vescovo Ognibene in Francia, probabilmente al seguito del pontefice nel periodo 1163-1165, i funzionari imperiali avevano posto sotto sequestro i beni dell'episcopio in Porto, forse nell'anno 1164, quando l'imperatore con le sue truppe si era spinto nella parte meridionale del territorio veronese, devastando terre e castelli e accampandosi sopra Vigasio.

Il comune cittadino non era nuovo ad interventi di questo tipo nel contado, anche in zone da lungo tempo sottratte, di fatto e di diritto, al comitato veronese. Poco dopo il 1136 un *trewanus* veronese era stato ucciso durante un alterco dal fratello del conte Bellocchio, che reggeva Garda e il suo distretto. L'episodio non fu senza ripercussioni più ampie, dal momento che il conte stesso fu privato dell'ufficio (138).

L'intervento del comune attraverso i *trewani* prima, poi i *viatores* – il riferimento è alla documentazione del 1179 – è ricordato anche negli anni

(135) Gli atti del processo del 1202, conservati nell'ACV, sono sparsi in cartoni diversi: la testimonianza di Pietro di Ponte è in perg. II, 43, 2v.

(136) Per le vicende di Porto si veda Castagnetti, *La pieve rurale* cit., pp. 43-48.

(137) ACV, perg. I, 28, 2r.

(138) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 54.

1214-1217 in altro processo concernente Porto: vengono richiamati i preceppi del comune e del vescovo insieme contro l'edificazione di fortificazioni, torri e belfredi, e l'intervento a questo fine dei *viatores* veronesi (139).

Durante l'episcopato di Ognibene – anni 1157-1185 – sorse in Porto un'altra grave discordia – *werra* nelle parole di un testimone, il prete Adamo di S. Anastasia di Verona (140) – tra la famiglia di Quattrocaldari ed altri non precisati, discordia che diede vita a due fazioni, *partes*, e che provocò anche un morto. Il vescovo impose la tregua e fece distruggere, per [44] misura, diremmo, precauzionale, tutti gli apparati bellici delle due *partes*, ovvero *bertiscae et belfredi* (141).

Nello stesso periodo agenti vescovili iniziarono ad abbattere le case che si innalzavano oltre la misura stabilita dal vescovo per tutto l'episcopato – non è detto quale fosse: probabilmente si aggirava sui tre *puncta* o poco più (142), misura corrispondente a poco più di quattro metri: furono demolite le case di Muzio di Legnago e di Bonvicino di Porto (143).

Il vescovo si preoccupò di convalidare i decreti suoi e del comune anche con provvedimenti ecclesiastici: nel 1186 egli comminò la scomunica per tutti coloro che avessero osato costruire edifici fortificati sulle terre dell'episcopato, del capitolo dei canonici e della congregazione del clero intrinseco (144).

Nella documentazione frammentaria (145) concernente le lotte intestine in Porto e l'edificazione di case fortificate possiamo ravvisare la diffusione anche nei centri più grossi della campagna di un costume che si avvicina e potremmo dire 'si modella' su quello già in atto nella società cittadina dell'età comunale, che, per il sostegno concreto agli scontri, anche armati, intestini, poggiava sulla disponibilità di torri, tenute in proprio o affidate a

(139) ASV, *Mensa Vescovile*, perg. 15 bis.

(140) ACV, perg. I, 28, 2r.

(141) A. A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli, 1984, pp. 197 e 362 su bertesca e belfredo.

(142) Documenti del 1202 per Porto, citati sopra, nota 135; OC, perg. 434, 1220 settembre 1; doc. citato avanti, nota 265. Il *punctum* equivale a quattro piedi: Castagnetti, *La famiglia* cit., p. 270, nota 106.

(143) Documenti citati sopra, nota 135.

(144) App., n. 12.

(145) Non abbiamo notizie circa altri episodi concernenti la costruzione di edifici fortificati sulle terre dell'episcopio: l'archivio vescovile è andato distrutto e solo alcuni frammenti si sono conservati; ad esempio in ACV si conservano le deposizioni relative al processo per Porto del 1202 e in ASV, *Mensa Vescovile*, pergg. 15 e 15 bis, quelle relative al processo degli anni 1214-1217.

clientele vassallatiche, torri spesso vicine l'una all'altra, magari comprese nello stesso complesso edilizio. In questa prospettiva le torri nei maggiori centri rurali dovettero sorgere all'interno del villaggio fortificato o del castello, come era probabilmente il caso di Porto e quello, che conosciamo con certezza e del quale subito diremo, di Cerea.

Altra documentazione suggerisce invece l'edificazione di edifici fortificati che, appunto perché muniti di fossato, sembrano svolgere le funzioni proprie di un castello: difesa contro i nemici esterni e affermazione nel contempo di un potere militare e quindi giurisdizionale-politico su un territorio e sulla popolazione insediatavi. E' il caso del castello costruito in Bionde e della casa fortificata in Vigasio, la cui [45] costruzione fu intrapresa a più riprese, a partire dagli anni Settanta, da famiglie con diritti signorili limitati, di origine rurale e cittadina.

b. Il monastero di S. Giorgio in Braida a Sabbion

Interventi ripetuti di magistrati veronesi furono compiuti in forme solenni a favore del monastero di S. Giorgio in Braida per rafforzarne la signoria sul castello e il villaggio di Sabbion.

Vassalli abitanti nel contado e che avevano beni in feudo dal monastero, detentore della signoria, esistevano anche in Sabbion, il cui territorio, inserito nel comitato vicentino, era passato sotto il controllo del comune veronese poco prima della metà del secolo XII.

Il possesso del castello di Sabbion da parte del monastero veronese risale all'atto stesso della sua fondazione ad opera del visdomino Cadalo alla metà del secolo XI (146).

Nel 1155 castello e giurisdizione signorile erano stati riconosciuti da Federico I 147, che nuovamente li aveva confermati nel 1177 (148).

Nello stesso anno 1177 il priore aveva radunato in Verona presso il monastero la *curia* dei vassalli per dirimere una lite insorta con due vassalli di Sabbion che pretendevano di non essere costretti a soggiacere ad alcuni atti giurisdizionali del priore perché provvisti di un feudo *cum toto honore*, il che il priore negava, asserendo che si trattava sì di un feudo ma non con-

(146) V. Cavallari, *Cadalo e gli Erzoni*, «Studi storici veronesi», XV, 1965, p. 138, n. 14, 1046 aprile 24.

(147) *DD Friderici I*, n. 107.

(148) G. B. Biancolini, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, Verona, 1757-1771, V, 2, p. 154, n. 78, 1177 agosto 25, regesto in Stumpf-Brentano, *Die Kaiserurkunden* cit., n. 4218.

cesso nei termini pretesi (149). *Dominus Oliverius* - forse Oliviero di Castello (150) -, designato dalla *curia* ad emettere la sentenza, condannò Solimano ed il fratello, coeredi del feudo paterno, a sottoporsi al *bannum* del priore.

In relazione a fermenti di autonomia, che si manifestavano nella *villa*, sono da porre i precetti che pochi anni dopo, il 3 giugno del 1184, il priore del monastero emanò in Sabbion, non senza previa consultazione e consenso di numerose persone, a lui legate da vincolo di fedeltà, che sembrano appunto essere i vassalli aventi beni nel territorio, non tutti [46] necessariamente di Sabbion. Il priore prescrisse a «vasalli, vilani et omnes habitantes in villa Sabuloni» di non prendere in moglie una «femina da maxenata» né di costruire «aliquod edificium sive domum ... contra consuetum modum», pena il pagamento di un *bannum* di lire 25 (151).

Con un procedimento analogo a quello attuato nel 1179 dal vescovo, dall'arciprete del capitolo e dall'abate di S. Zeno, l'autorizzazione del comune, ormai scontata, dati i 'precedenti', venne richiesta successivamente. Il 14 giugno, nel consiglio del comune veronese, un canonico di S. Giorgio chiese ai consoli e ai procuratori del comune di confermare i *banna* emanati in Sabbion dal priore (152), il che fu fatto con l'approvazione del consiglio. Mentre il priore il 3 giugno in Sabbion, poi il canonico nel consiglio si riferiscono, come oggetto del *bannum*, solo ad edifici contro la 'consuetudine', il console veronese formula il *bannum* secondo quanto stabilito nel decennio precedente, facendo esplicito riferimento a «domus vel edificium de batalla».

Va sottolineato, ai fini di una comprensione più approfondita dell'azione del comune e dei suoi magistrati, che in questo documento appare la prima menzione a noi nota del consiglio, convocato espressamente a sé stante, senza la presenza contemporanea della concione, ed insieme appare per la prima volta un elenco di *sapientes consilii*, nominati singolarmente nel numero di 46.

L'autorità del consiglio non era ancora tale che in questione di tale importanza concernenti l'amministrazione del territorio non fosse ancora fatto ricorso alla concione. Il 10 luglio, nella concione appunto, il console Balzanello, con il consenso dei suoi *socii* e con il *consilium sapientum nostre civitatis*, rinnova il *bannum* (153). La concione non dà formalmente la sua

(149) C. Cipolla, *I primi accenni alla organizzazione comunale in un piccolo villaggio presso Cologna Veneta: dalla pace di Venezia a quella di Costanza*, I ed. 1915, poi in Cipolla, *Scritti cit.*, II, pp. 494-496, doc. 1177 novembre 14.

(150) Cfr. sopra, note 36 e 107.

(151) Cipolla, *I primi accenni cit.*, pp. 497-498, doc. 1184 giugno 3.

(152) *Ibidem*, pp. 500-501, doc. 1184 giugno 14.

(153) *Ibidem*, pp. 501-502, doc. 1184 luglio 10.

approvazione - nel 1178 per il Mantico essa si era pronunciata positivamente a più riprese -; si limita a prendere atto, a significare l'autonomia di decisione politica sempre più ampia dei magistrati e del consiglio del comune.

La solenne ed articolata procedura impiegata per la conferma dei *banna* emanati dal priore di S. Giorgio in Sabbion [47] si mostrava particolarmente opportuna - sarebbe bastato un riferimento al *bannum* approvato più volte ormai, del vescovo Ognibene - poiché si trattava di una *villa* posta in un territorio che giuridicamente apparteneva ancora al comitato vicentino (154) e che dal punto di vista della circoscrizione ecclesiastica - elemento essenziale per delineare, in mancanza di altri riferimenti o per rafforzarne la tradizione, un territorio afferente ad una città comunale, sede in genere di episcopio -, come tutto il territorio alla sinistra dell'Alpone, apparteneva alla diocesi vicentina.

Cinque anni dopo (155), sempre nella concione, *sub domo mercati*, un console veronese, con il consenso dei suoi *socci* e dei procuratori del comune, ribadì la sentenza di Balzanello, riportandone anche il testo.

c. Il capitolo dei canonici a Porcile

Diffusa appare la presenza di edifici fortificati sulle terre dei canonici, anche se la documentazione più ampia è tarda, derivando da un processo degli anni 1219 e seguenti per la giurisdizione su Cerea, la sostanza delle cui testimonianze è riconducibile ad un periodo non anteriore agli ultimi quindici anni del secolo XII.

I canonici veronesi ebbero cura di conservare nel loro archivio il documento relativo al *bannum* vescovile e all'approvazione da parte dei magistrati del comune cittadino; fecero redigere anche documenti specifici degli interventi degli ufficiali comunali, i viatori, in singole località soggette al capitolo, ad opera del notaio estensore del primo documento, che si recò anch'egli nei villaggi: il 7 gennaio 1179 vennero promulgati i *banna* vescovile e podestarile in Verona, il 16 a Cerea ad opera del viatore del comune veronese, il 17 a Bionde, il 18 a Porcile, l'odierna località di Belfiore d'Adige.

La promulgazione del *bannum* nelle tre località avvenne in modo uniforme. A Cerea il viatore del comune, di fronte alla chiesa plebana di S. Maria - luogo tradizionale di riunione dell'autorità signorile e della *vicinia*, nonché luogo [48] ove venivano compiuti gli atti pubblici e promulgati di-

(154) Diploma del 1177 citato sopra, nota 148; *FV*, perg. 7288, 1177 settembre 9, e ancora pergg. 7080, 7129, 7592 ecc.

(155) Biancolini, *Dei vescovi* cit., n. 16, 1189 febbraio 12.

sposizioni signorili e statuti rurali -, per mandato del podestà veronese e dell'arciprete dei canonici promulga il *bannum* in questione; assistono all'atto, fra gli altri, l'arciprete di Cerea e il podestà Wibertino (156). A Bionde l'atto viene compiuto *in corrubio*, alla presenza del *vilicus* dei canonici, probabilmente l'amministratore dei beni del capitolo (157). A Porcile il banno viene promulgato presso la chiesa di S. Vito (158).

L'illustrazione di alcune vicende della signoria canonica sulle singole ville offre elementi per delineare un quadro essenziale delle condizioni delle signorie ecclesiastiche nel periodo.

Abbiamo già accennato alle forme di resistenza che i *vicini* di Porcile avevano condotto negli anni Cinquanta del secolo XII contro la signoria del capitolo veronese. Nel 1190 l'arciprete si recò per tenere placito in Porcile (159), accompagnato dal console Nicolò dei Turriseudi, della famiglia capitaneale già a noi nota. Questa volta le resistenze non furono solo verbali: dopo lunghe contese sui diritti dell'arciprete, lamentate da parte locale per il grosso seguito, costituito da oltre cinquanta persone fra canonici, giudici, *milites*, notai, e, da parte dell'arciprete, perché era stato servito un pasto indecoroso con vino fortemente annacquato e carni deteriorate, la popolazione insorse armata e minacciò di morte la comitiva tanto che i partecipanti, afferrate precipitosamente le armi, dovettero rifugiarsi nel campanile della chiesa, adattandolo alla difesa e passandovi una notte insonne all'erta. Il giorno seguente il console Nicolò riuscì a sedare gli animi. Le controversie, alimentate da questo episodio di violenza, continuarono per due decenni finché si giunse al riscatto dei diritti signorili nel 1211 per il prezzo di lire 1250 e il canone annuale di una grossa quantità di frumento (160).

Nonostante che il divieto di costruzione di edifici fortificati fosse stato proclamato anche in Porcile nei numerosi atti relativi alle controversie sull'esercizio della giurisdizione nella villa, di tale questione non si tratta in alcun passo. [49] La proclamazione del *bannum* non dovette, nel caso locale, avere come fine il suo oggetto specifico ma il rafforzamento, mediante il sostegno delle magistrature comunali veronesi della signoria canonica, il che del resto fu ottenuto in più occasioni.

(156) App., n. 8.

(157) App., n. 9.

(158) App., n. 10.

(159) L. Simeoni, *Il comune rurale nel territorio veronese*, I ed. 1921, poi in «Studi storici veronesi», XIII, 1962, p. 246.

(160) Castagnetti, *Aspetti politici* cit., p. 113, nota 88.

d. Il capitolo dei canonici a Cerea

Del tutto pertinente risultava la proclamazione del divieto in Cerea, pur se dalle vicende posteriori non sembra, alla fin fine, che esso sia stato fatto osservare.

Le notizie di difficoltà incontrate dai canonici nell'esercizio della giurisdizione signorile, dopo quanto abbiamo accennato per il quarto e quinto decennio del secolo, riprendono nel penultimo decennio. Negli anni 1182 e 1184 vennero formalmente riconosciuti i diritti signorili e l'arciprete, da parte sua, si impegnò a non compiere violenza contro alcuno all'interno del castello, se non falsario e ladro manifesto (161). Le contese continuarono fra XII e XIII secolo, ma solo in atti processuali degli anni 1219-1221 abbiamo rinvenuta notizia della costruzione di torri numerose in Cerea ad opera delle famiglie più ragguardevoli, originarie del luogo o risiedenti altrove, anche in città (162). Le torri, costruite almeno dall'ultimo decennio del secolo XII, non vennero abbattute né risulta che ne sia stata contestata la legittimità.

Alcune delle famiglie originarie di Cerea, detentrici di torri, non solo occupavano una posizione di rilievo nella comunità locale, ma avevano possedimenti e diritti in territori vicini ed anche nella città, nella quale all'inizio del secolo XIII parteciparono in varia misura alla vita politica. Le vicende, sommariamente esposte, di una di queste famiglie dalla metà del secolo XII, da una parte, riflettono, nell'ampio raggio dei rapporti ed interessi della famiglia, l'importanza che il castello di Cerea rivestiva per il territorio veronese, particolarmente per la pianura meridionale, in contatto diretto per la soggezione ai Canossa e ai San Bonifacio (163) con le influenze provenienti dalla Lombardia, dall'Emilia, dalla *Romania*, [50] attraverso il Po e il Tartaro, e dal resto della Marca Veronese; dall'altra, sottolineano la rappresentatività della famiglia stessa fra quelle note localmente.

Il capostipite Wasco appare per la prima volta nel 1137 investito in feudo, con altri, dall'arciprete di una porzione di diritti signorili, atto cui già abbiamo accennato 164; due anni dopo è presente alla vicenda di contesta-

(161) ACV, perg. II, 8, 1 r. Per patti e convenzioni fra signori e comunità rurali, con riguardo particolare al castello, si veda Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 23-27.

(162) ACV, pergg. I, 23, 4v-7r. Gli atti sono stati utilizzati da Settia, *L'esportazione* cit., p. 279.

(163) A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circo-scrizioni ecclesiastiche e civili nella "Langobardia" e nella "Romania"*, II ed. Bologna, 1982, pp. 183-192, con riferimento alla politica dei Canossa e di Alberto di San Bonifacio, conte di Verona, ultimo detentore di Cerea fino al 1135.

(164) App., n. 2. Diritti signorili limitati sono esercitati, legittimamente o meno, da Wibertino ancora alla fine del secolo XII: ACV, perg. I, 8, 3v, 1198 gennaio 25-27.

zione circa le modalità di svolgimento e la consistenza delle prestazioni da offrire per il placito (165). Il figlio Wibertino è documentato per lungo periodo a partire dal 1156. In quell'anno (166), nel palazzo del vescovo Tebaldo, alla presenza di numerosi personaggi, fra i quali gli assessori e giudici del rettore di Verona, Turrisingo, e altri maggiorenti veronesi, fra cui uno dei Monticoli, uno dei Visconti, Zeno Zufeto, del quale riparleremo, Aziri degli Armenardi ecc., certo Anto di Palude rinunciò a Wibertino di Cerea tutta la decima, vecchia e nuova, del territorio di Trevenzuolo, eccettuata la quarta parte spettante alla pieve locale (167). Turrisingo, dichiarando di essere il detentore della decima per investitura feudale da parte dell'episcopio, presente e consenziente il vescovo Tebaldo, investì in feudo della stessa Wibertino di Cerea. L'atto complesso copre probabilmente un atto di vendita compiuto da Anto, investito della decima in feudo, o meglio in suffeudo, da Turrisingo, a Wibertino, secondo modalità in altra sede illustrate (168). Quattro anni dopo Wibertino la concesse, con il consenso di Turrisingo, a certo Bernolino (169). Infine, nel 1199 (170) il figlio di Wibertino, Palmerio, rinnovò l'investitura a Gerardo, figlio del defunto Bernolino (171).

Da altra documentazione apprendiamo che Wibertino possedeva in Vigasio (172) ed ampiamente in Nogarole, Palude di Trevenzuolo, Trevenzuolo, Isola della Scala, Isolalta e Vigasio, terre e boschi, che cedette nel 1186 al monastero di S. Giorgio in Braida (173); parte del denaro fu impiegato per pagare debiti con Veronesi (174).

(165) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., app., n. 15, 1139 gennaio 27.

(166) App., n. 3.

(167) Sulle decime nel secolo XII e sulla quarta parte spettante alle pievi si veda A. Castagnetti, *La decima da reddito signorile a privilegio economico dei ceti cittadini. Linee di ricerca, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, Roma, 1983, I, pp. 218-219; per il passaggio della decima a cittadini - è il caso appunto di Bernolino e Gerardo - p. 221; per la decima 'nuova' e 'vecchia' Castagnetti, *Contributo* cit., pp. 107-110.

(168) L'illustrazione di un esempio di cessione di diritti di decima del 1166 è in Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 151.

(169) App., n. 4.

(170) App., n. 16.

(171) Gli eredi di Gerardo, detto *de Cababixis* (cfr. sopra, t. c. note 126-127), entrarono in lite con il monastero di S. Giorgio in Braida per la decima: *FV*, perg. 6864-6873 dell'anno 1219; cfr. Castagnetti, *La pianura veronese* cit., p. 59.

(172) *FV*, perg. 6946, anno 1144.

(173) *FV*, perg. 7445, 1186 gennaio 30, e perg. 7485, 1187 giugno 6.

(174) *FV*, perg. 7445.

Al momento della pubblicazione del *bannum* del 1179 Wibertino era presente in qualità di podestà di Cerea 175, il primo podestà del quale abbiamo notizia. Dopo due decenni, [51] nel 1203, durante lo svolgimento di un importante placito presieduto dall'arciprete, accompagnato da numerosi canonici, giudici, notai e *milites* veronesi, nel corso del qual placito venne sancita, fra l'altro, la condanna degli eretici e la loro espulsione dal paese (176), podestà era il figlio di Wibertino, Palmerio, il quale invano si oppose alla sentenza.

Wibertino e Palmerio, come altri esponenti della società locale, tenevano dal capitolo beni in feudo e giuravano fedeltà vassallatica; erano anche definiti *milites* locali o *milites terrerii* (177), per distinguerli dai *milites* veronesi che l'arciprete conduceva con sé, vassalli di rango superiore, dotati di benefici più cospicui, spesso in rapporti vassallatici con altri enti ecclesiastici e con famiglie laiche eventualmente più potenti, dotati di estesi possessori in tutto il territorio veronese.

Palmerio partecipò direttamente alle vicende politiche veronesi dell'inizio del secolo XIII: nel 1212 appare fra i consiglieri del comune in un trattato di alleanza (178), stipulato durante la prevalenza del partito dei Conti e l'esilio degli esponenti dei Monticoli.

Altri *milites* di Cerea appaiono fra i consiglieri veronesi: Amaberio, podestà ceresano più volte fra XII e XIII secolo, è consigliere del comune cittadino nel 1201 (179) e nel 1212; Bericino, anch'egli più volte podestà, consigliere nel 1201: entrambi risultano nello stesso periodo fra i detentori delle torri (180).

Anche per Cerea, come per Porto, l'esistenza di una quindicina di torri fra XII e XIII secolo, alcune delle quali appartenenti alle famiglie nominate e che sembrano essere situate all'interno del centro abitato, non assume tanto il carattere dell'impianto di una fortificazione ai fini dello sviluppo di un dominio signorile, quanto dell'imitazione appunto delle torri urbane delle famiglie e dei consorti di *milites*. Esse venivano impiegate, più che come sostegno e mezzo di rifiuto e contestazione eventuali dell'autorità signorile, dei quali aspetti non sussiste traccia nella documentazione esaminata, [52] il cui carattere contenzioso non riguarda la legittimità della signoria, ma le modalità di svolgimento del suo esercizio, come strumento per rafforzare il 'prestigio' e la 'potenza' della famiglia singola, per proteggere questa e le

(175) App., n. 8.

(176) Cipolla, *Statuti rurali* cit., pp. 143-147, n. 1, 1203 febbraio 1-4.

(177) ACV, perg. I, 23, 5v; i *milites* di Cerea sono ricordati anche in *OC*, perg. 134 dell'anno 1187: Girardino.

(178) Doc. citato in Castagnetti, *La Marca* cit., p. 116, nota 5.

(179) Simeoni, *Il comune veronese* cit., app. II, n. 5, 1201 novembre 7.

(180) Documenti citati sopra, nota 162.

sue clientele locali in caso di tumulti e lotte intestine. Quando si verificò contestazione dell'autorità signorile, questa non prese le mosse dall'iniziativa di singole famiglie preminenti, ma da tutti i componenti la comunità rurale ai fini di limitare gli oneri particolarmente gravosi in occasione dei placiti signorili. Del resto proprio per grande parte di questi obblighi i *milites terrerii* o locali erano i primi ad essere esentati; a riprova la loro resistenza si fa accanita nel momento in cui questi privilegi sono misconosciuti (181). I conflitti cessarono quando Cerea riscattò nel 1223 i diritti signorili (182).

e. Fortificazioni illegittime a Bionde

La tradizione di una gestione autonoma degli interessi locali era antica e consolidata in Bionde: è sufficiente ricordare il 'patto' del 1091 (183) e gli atti degli anni Quaranta e Sessanta (184).

Nell'anno 1178 l'arciprete del capitolo citava in giudizio di fronte al podestà veronese, Grimerio visconte di Piacenza, che dava corso all'azione giudiziale, tre abitanti di Bionde che avevano costruito un *opus* ovvero un *belfredum*, asserendo che la costruzione di una fortificazione non era lecita poiché la giurisdizione apparteneva alla sua chiesa (185). Non rimangono altri documenti relativi; ma la lite non dovette cessare se otto anni più tardi, nel 1186, il vescovo veronese intervenne comminando la scomunica per l'edificazione di un belfredo nei confronti di Naimerino, uno dei tre sopra incriminati (186).

Certamente preoccupazione maggiore dovette destare ai canonici un'altra iniziativa, che giunse a conclusione nello stesso anno, apparentemente senza interventi esterni. Tre abitanti di Bionde avevano edificato - sembra su terreno proprio, [53] ma vicino in ogni caso ad altro detenuto dalla chiesa, presso l'Adige - un castello provvisto di dongione, con fossati. Conosciamo la vicenda solo attraverso gli atti finali (187), che rappresentano certamente la conclusione di una controversia precedente, non sappiamo

181 Regesti dei documenti in E. Da Campo, *I beni terrieri del capitolo della cattedrale di Verona sulla base di 644 documenti inediti degli anni 1210-1224*, dattiloscritto, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1979-1980, n. 47, 1212 gennaio 15; n. 49, 1212 gennaio 17; n. 251, 1215 febbraio 10.

(182) Ughelli, *Italia sacra* cit., V, col. 1016, 1223 giugno 12.

(183) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., p. 30 e app., n. 14, 1091 febbraio 28.

(184) App., n. 5.

(185) App., n. 6.

(186) App., n. 12.

(187) App., nn. 13 e 14.

quando e come iniziata e come svoltasi. I tre abitanti di Bionde vendono per la somma di lire 100 all'arciprete del capitolo castello e dongione e 'restituiscono' altri beni vicini, fra cui un'*insula* sull'Adige, ottenendo immediatamente, nello stesso giorno, l'investitura in feudo degli stessi beni con limitati diritti pubblici, *ius et honor*, costituiti dal diritto all'esazione del terzo delle ammende, *bannum*, eventualmente imposte dall'arciprete agli abitanti delle loro terre, secondo una consuetudine che abbiamo già constatata esistente in Cerea mezzo secolo prima.

Rimane da sottolineare come il tentativo dei tre, condannato sul piano della legittimità - la scomunica del vescovo, che abbiamo poco sopra riferita, è anteriore di un solo mese -, sia riconosciuto nei fatti, costringendo tuttavia i possessori della fortificazione a riconoscere la giurisdizione della chiesa canonica nel distretto attraverso lo strumento dell'investitura feudale: i tre continueranno a detenere il castello e ad usufruire parzialmente dei proventi dell'esercizio della giurisdizione signorile, ma detenzione e diritti vengono ora giustificati nell'ambito di un vincolo vassallatico-feudale. In tal modo, mentre essi sono legittimati a mantenere beni e diritti, il signore vede riconosciuta sul piano 'politico' la propria giurisdizione superiore su tutto il distretto signorile.

Risulta evidente immediatamente la funzione di raccordo fra poteri diversi che l'istituto del feudo viene chiamato a svolgere, permettendo appunto la coesistenza fra i poteri di un signore e quelli di proprietari locali, in posizione di forte rilievo all'interno della comunità rurale, posizione assicurata di per sé - non conosciamo altro di loro - dalla detenzione di una robusta base militare, costituita com'è da castello e dongione, che rappresentano una doppia cinta fortificata (187a).

Di torri e castelli non abbiamo più rinvenuto notizia [54] nei numerosi documenti concernenti Bionde fra XII e XIII secolo, quasi tutti di natura contenziosa, fino a che nell'anno 1217 la comunità rurale riscattò i diritti signorili (188). Il castello del 1186 andò forse distrutto o i detentori non ebbero più interesse a sostenere liti contro i canonici o di queste, se avvenute, non è stata da noi reperita testimonianza scritta.

(187a) Settia, *Castelli e villaggi* cit., pp. 394-396, 469-472.

(188) Simeoni, *Il comune rurale* cit., p. 245.

**IL MONASTERO DI S. ZENO,
GLI EDIFICI FORTIFICATI IN VIGASIO
E NICOLO' DEGLI AVVOCATI (1172-1187)**

Abbiamo esaminato le vicende, con attenzione particolare all'edificazione di torri e fortificazioni in genere, di due chiese maggiori e di alcune comunità rurali, sottolineando nel contempo la diversità, a parer nostro, tra la torre, casa torre, casa alta, *domus ad batallam* o *ad defensionem et ad batallam*, ecc., e quegli edifici che più propriamente possono essere definiti castello o a questo avvicinati nella funzione, caratterizzati dall'esistenza di apprestamenti difensivi assai più efficaci, costituiti essenzialmente da fossati o da corsi d'acqua naturali, quand'anche non si trattasse di castello e dongione come in Bionde. Altri edifici fortificati in modo rudimentale possono essere avvicinati a questo di Bionde, se provvisti di un fossato *magnum* per la difesa, oltre che di altri apparati.

Questo caso si verifica a Vigasio. La discussione che si svolge nel lungo processo attraverso l'escussione dei testimoni circa le caratteristiche delle *domus* costruite a più riprese da un gruppo consortile tocca aspetti molteplici: uno di quelli di maggiore rilievo, che forse è al fondamento degli altri, riguarda lo scavo del fossato e gli apparati adibiti alla difesa, come ben aveva capito fin dall'inizio l'energico abate Gerardo, che aveva fatto riempire i fossati.

Studi recenti hanno confermato per le regioni padane, sia per le fortificazioni sorte nei secoli X-XI sia per quelle in età comunale, come una delle tecniche più rudimentali e rapide, sì, ma anche più efficaci consistesse proprio nell'escavo di fossati, attuato per fortificazioni improvvisate come per altre [56] stabili, il cui apparato difensivo poggiava per lo più su questo elemento, mancando soprattutto di opere fisse in muratura (189).

Per comprendere non tanto le caratteristiche materiali degli edifici di volta in volta costruiti, quanto la funzionalità ai fini perseguiti dai costruttori, è opportuno narrare prima i momenti principali della vicenda, con i presupposti e le implicazioni a livello locale, non giunte a compimento, dal momento che tutti i tentativi, anche l'ultimo e più pericoloso, vennero alla fine sventati o cessarono da soli, mostrando con evidenza che lo scopo non

(189) Settia, *Castelli e villaggi* cit., pp. 365-367; F. Menant, "Fossata cavare, portas erigere" *Le rôle des fossés dans les fortifications médiévales de la plaine padane*, «Aevum», LVI, 1982, pp. 205-216.

era la costruzione in se stessa, ma il conseguimento attraverso di essa di finalità politiche.

1. L'antefatto: la casa fortificata di Godo avvocato

La linea del Tartaro e del Tione fin dal secolo X era difesa da castelli che appartenevano al monastero di S. Zeno: sul Tartaro, all'estremo limite della *campanea maior Veronensis*, il castello di Vigasio, dopo il quale nessun centro abitato si interponeva fino alle porte della città; sul Tione, un po' a sud, i castelli di Trevenzuolo, Moratica e Villimpenta; infine, sul Po, Ostiglia, sempre dell'abbazia veronese (190).

Le notizie (191) della costruzione di una prima fortificazione 'privata' in Vigasio rinviano agli anni quaranta, forse verso il 1147, e concernono l'iniziativa assunta da un cittadino veronese, Godo avvocato, della famiglia poi detta degli Avvocati, già detentrica dell'ufficio di avvocazia per il monastero di S. Giorgio in Braida, fondato alla metà del secolo XI dal visdomino Cadalo e sottoposto alla giurisdizione vescovile; dal vescovo il primo Godo, dal 1074 in poi, dovette ricevere l'avvocazia. Essa venne restituita alla chiesa vescovile e al monastero nel 1121, nell'ambito di un programma di riforma ecclesiastica iniziato dal vescovo Bernardo, da poco sedente sulla cattedra episcopale veronese (192).

La fortificazione di Godo consisteva essenzialmente [57] in un fossato, con ponte retrattile e altre difese, che circondavano una casa ad un solo

(190) Castagnetti, *La pianura veronese* cit., p. 47: cartina dei castelli e villaggi fra Adige e Po nel secolo X.

(191) Le deposizioni dei testimoni nel processo del 1187 relativo a Vigasio sono conservate in *OC*, perg. 133, 1187 gennaio 10, 12, 22, 27, febbraio 13, 16, marzo 11, 19, 23, aprile 13: Wido di Ronco, Biaquino, Porceto, Enescalco, Iacobino, Tinaldo, Martino di Aldo, Pigocio, Morando, Enrigeto, Galzo, Bonamico, Girardino, Aldolino, Giovanni Bagatino, Amigeto, Zagnino, Senechino, Iacobo di Goffredo, Offredo chierico, Maginfredo Squassacoppa, Pietro da Nogarole, Scudacollo, Bonfratello, Wido Zacono, Frisono, Gobertino; perg. 134, 1187 gennaio 12, 27, febbraio 13, 16, marzo 11, 19, 23, aprile 13: Alberto, Bozoto, Girardo e Nicolò degli Avvocati, Erzo, Sigenfredo, Guarnerio di Sommacampagna, Azolino, Giovanni di Maria, Giovanni di Gatto, Armedia, Alberto Gato, Raimondino fabbro, Marchesio, Cicherio, Gerardino Futilotta, Walfredino, Boniano, Arduino, Carrara, Alberto, Picabove, Martino di Diana, Frebenzono, Giselbertino; perg. 136, 1187 marzo 11, 19, 24, 31, aprile 6, 8, 13: Giovanni di Battaglia, Viviano degli Avvocati, Odelrico da Bussolengo, Oliviero, Iacobino di Marcellise, Corradino di Travarollo, Berafollo, Gambarino notaio, Iacobino notaio, Adam notaio, Pietro da Lendinara, Adam dei Fidenzi, Tebaldino. D'ora in poi citeremo, all'occorrenza, i nomi dei testimoni senza altra indicazione.

(192) Castagnetti, *La famiglia* cit., pp. 266-267.

piano (193). Vi abitavano ‘uomini di masnada’, posti all’erta soprattutto per respingere eventuali attacchi dei Mantovani. In questa prospettiva l’azione di Godo si inseriva in quella più ampia del comune veronese, in decisa attività espansionistica proprio in quegli anni, impegnato soprattutto verso oriente, a sostenere la guerra di Vicenza - e di Venezia - contro Padova: un teste in un processo svoltosi alla metà del secolo (194) accenna anche ad una battaglia combattuta a Montebello Vicentino *super Vicentinos*, che dovette avvenire in realtà non contro i Vicentini, ma a loro sostegno contro i Padovani (195). A questi anni debbono risalire gli attacchi sferrati dai Mantovani contro il territorio veronese: conosciamo la presa e la distruzione del castello di Ostiglia (196).

La costruzione di un edificio fortificato da parte di Godo è da porre in relazione a funzioni di portata più ampia di quelle costituite dalla difesa dei propri beni da pericoli esterni, sempre possibili per le case ‘isolate’, o da pericoli interni. Non è corretta pertanto l’osservazione, avanzata da più di un testimone al processo del 1187 (197), a proposito della casa di Godo come di quella del figlio Nicolò, che esse erano difese da spinate e siepi come era solito avvenire per le case costruite ‘in disparte’ dal villaggio e dal castello.

Ad accentuare le funzionalità ‘strategiche’ della fortificazione sta la posizione stessa: la casa con il fossato si trovava, come vedremo, nella stessa posizione nella quale sarà poi compiuto l’ultimo tentativo di costruzione poco prima del 1187, anche se non si tratterà probabilmente dello stesso identico appezzamento. La zona era al di fuori del castello e della *villa* di Vigasio, posta questa presumibilmente presso il castello, essendo documentate abitazioni a ridosso delle mura fin dal secolo XI (198), sulla riva del Tartaro, nei pressi immediati dell’accesso al fiume, *in capite pontis Tartari*.

Nella prospettiva di una difesa del territorio veronese Vigasio si presentava come uno dei punti più critici: per questa [58] via passavano gli attacchi provenienti dalla pianura lombarda e dal Mantovano in ispecie; per questa via era passato l’imperatore Federico I nel 1164 nel suo attacco, fallito, contro la città; proprio nel territorio di Vigasio, presso il piccolo lago di Vaccaldo, sulla sinistra del Tartaro, si era accampato con il suo esercito nel giugno del 1164.

(193) Settia, *L’esportazione* cit., p. 287.

(194) Documenti citati in Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 63, nota 122.

(195) Cfr. sopra, t. c. nota 12.

(196) Cfr. sopra, nota 194.

(197) Armedia, Alberto Gato.

(198) *OC perg.* 19, 1004 febbraio; perg. 32, 1033 gennaio 5.

A conferma ulteriore dell'importanza strategica rivestita dalla linea del Tartaro e del Tione fra Vigasio e le colline moreniche di Custoza e Sommacampagna sta la fondazione, dal 1185 in poi, del centro fortificato di Villafranca (199).

2. Il primo tentativo dei consorti (1172): Alberto di Nogara

L'apparato di fortificazione apprestato da Godo avvocato prima della metà del secolo dovette cadere in disuso. Come vedremo, nonostante che il tentativo del figlio Nicolò fosse compiuto nello stesso luogo, egli non poté avvalersi di opere preesistenti. All'abbandono può avere contribuito il cessato stato di guerra nel primo periodo di regno di Federico I, che vide Verona schierata senza contrasti con l'Impero, e la scomparsa dello stesso Godo, avvenuta probabilmente alla metà o poco prima del secolo.

L'eredità di Godo e del figlio maggiore Arduino, attivo dal 1156 al 1169 (200) fu, per così dire, ripartita fra altri due figli: Viviano e Nicolò. Il primo appare attivo particolarmente nella vita politica: dal 1175 al 1198 ricoprì più volte le magistrature di console, procuratore del comune, rettore della Lega Lombarda, console dei mercanti (201). Non compare mai in Vigasio, anche se partecipò alle vicende processuali di Nicolò degli anni 1186-1187.

L'attività in Vigasio fu propria di Nicolò, che non ricoprì alcuna magistratura pubblica e che ci appare per la prima volta proprio nel villaggio con Arduino nel 1163 (202). Dagli [59] inizi degli anni Settanta iniziò a tessere le trame contro la signoria abbaziale, perseguendole per lungo tempo e con tenacia, ricorrendo a forme di lotta, illegali e legali, che noi conosciamo attraverso gli atti e le sentenze di un processo svoltosi per ampia parte del 1187 fra Nicolò e l'abate di S. Zeno in merito all'edificazione di una casa fortificata in Vigasio, che l'abate, dichiarando essere stata costruita senza il suo consenso, chiedeva fosse abbattuta. I consoli veronesi non si limitarono ad indagare sugli avvenimenti più recenti, ma risalirono nel tempo, indotti a ciò dai testimoni stessi, molti dei quali collegarono esplicitamente i vari tentativi in un filo unico, il che ben si guardarono invece dal fare i membri della famiglia degli Avvocati, chiamati anch'essi a testimoniare.

(199) Castagnetti, *La pianura veronese* cit., pp. 62-63.

(200) Castagnetti, *La famiglia* cit., pp. 286-287 e tabella genealogica inserita fra pp. 254-255.

(201) *Ibidem*, pp. 288-289.

(202) Castagnetti, *I veronesi da Moratica* cit., app., n. 2, 1163 luglio 22.

Ricostruiamo a grandi tappe le vicende, basandoci sulle testimonianze che si mostrano più attendibili, avvertendo che non raramente alcuni testimoni restringono di alcuni anni i tempi effettivi, avvicinando i vari episodi. Per il resto la sostanza delle testimonianze, che per tanta parte concerne anche i diritti e le forme di esercizio della giurisdizione, si presenta attendibile, pur non mancando, soprattutto nelle questioni direttamente oggetto della controversia, discordanze, a volte notevoli. Ma della giurisdizione e del suo esercizio non trattiamo in questa sede, se non in modi limitati; è nostro proposito, finora disatteso..., di trattarne in uno studio complessivo centrato sulle vicende della signoria abbaziale e della comunità rurale di Vigasio fra XII e XIII secolo, che prenda in considerazione il territorio, le sue risorse, il paesaggio, le famiglie e i singoli, la loro posizione sociale ed economica, l'attività locale; in altri termini, mezzo secolo almeno di vita di una comunità rurale, nel qual periodo essa elaborò forme proprie di organizzazione sociale, amministrativa e 'politica', allentando vieppiù i vincoli della signoria, fino a che l'infuriare delle guerre intestine e la dominazione ezzeliniana non posero termine, con il cessare della documentazione, anche a tale processo.

Dalle testimonianze di alcuni abitanti di Vigasio e da quella di un cittadino veronese possiamo ricostruire la sequenza [60] dei fatti e individuare i promotori della prima iniziativa di costruzione di un edificio fortificato.

In un giorno non precisato, probabilmente della prima metà del 1172, si riunirono nella casa di Zeno Zufeto - in Verona, poiché questi, come vedremo, non aveva possessori in Vigasio - i 'congiurati': erano presenti i tre *domini* di Vigasio con diritti consortili per un quarto sulla giurisdizione, nonché il veronese Guido Zacono e persone del luogo, per primi gli amministratori locali dei beni dei consorti e loro *homines*; intervennero anche abitanti di Vigasio rappresentanti solo se stessi, come Aliero, Bellenzono, Uberto *de Zanis*, Senechino e il chierico Offredo (203). Tutti i testi concordano nell'assegnare l'iniziativa a Nicolò degli Avvocati e, almeno per la parte amministrativa, a Fatino di Benfato Musio. Nicolò convinse gli intervenuti a giurare la *credencia* e a costituirsi responsabili nei confronti di Fatino per la somma di lire 60 che i consorti e i *rustici* presero a prestito dal fratello di Fatino, Musolino, anch'egli proprietario in Vigasio (204). Fatino fu costituito *massarius* per l'amministrazione della somma e le spese relative per l'acquisto dell'appezzamento e del legname. La superficie venne acquistata per lire 20 da Alberto di Marchese di Nogara e il legname dagli

(203) Il chierico Offredo apparteneva alla pieve di S. Zeno di Vigasio: ASV, *Istituto Esposti* perg. 27, 1188 agosto 10.

(204) *FV*, perg. 7188: cfr. Castagnetti, *I veronesi da Moratica* cit., p. 416.

uomini di Cerea, compito che venne affidato al chierico Offredo. Questi precisa che i consorti non volevano fare conoscere di essere coinvolti nell'impresa, ma volevano che apparisse iniziativa di Alberto di Marchese e di alcuni abitanti di Vigasio: di qui l'acquisto della terra ceduta da Alberto e l'affidamento della somma al chierico.

Le motivazioni di tali accorgimenti, che il teste non chiarisce, sono comprensibili: se l'impresa fosse apparsa come frutto dell'iniziativa di un *miles* del contado, abitante in un luogo non lontano, e di abitanti di Vigasio, le vere finalità, sulle quali ci soffermeremo, potevano essere meno evidenti agli occhi dell'abate, che avrebbe dovuto considerare la casa fortificata edificata per la difesa degli abitanti, un'iniziativa limitata nella portata e nel tempo.

Nell'impresa vennero coinvolti *rustici* di Vigasio. Oltre [61] al chierico Offredo, del quale non conosciamo la famiglia, altri furono spinti con inviti pressanti o con promesse ad intervenire alla riunione e a giurare la *credencia*. Uno degli intervenuti, testimone al processo dell'87, rifiutò di giurare: anche di lui sappiamo poco; parimenti sconosciuto risulta a noi Bellenzono: figurava fra i *vicini* di Vigasio che nel 1163 conclusero un accordo con i *domini* per i beni incolti (205).

La documentazione relativa a Vigasio, abbondante fra XII e XIII secolo, permette di individuare altri due 'congiurati'. Aliero, che con Bellenzono aveva spinto Senechino ad intervenire, è un possessore locale (206); i suoi figli e nipoti partecipano, sia pure in modo non intenso, alle vicende dei decenni seguenti (207).

Più ampia la documentazione concernente la famiglia *de Zanis*, cui apparteneva uno dei *rustici* che si affiancarono ai consorti. Non abbiamo ricostruito per ora i rapporti interni; ma molti membri della famiglia sono noti. Tre fratelli, dei quali non è detto di chi fossero figli, sono investiti di terre a livello nel 1193 dall'abate di S. Zeno (208); i loro discendenti e parenti partecipano intensamente alle vicende della comunità rurale per i primi decenni del secolo seguente.

Per quanto ci consta, i *rustici* alleatisi ai consorti appaiono essere di un qualche rilievo nella società locale: possiedono terre in proprio, purtroppo non quantificabili; ricevono altre terre in livello da enti ecclesiastici; partecipano, più o meno attivamente, all'amministrazione locale e, soprattutto,

(205) Doc. citato sopra, nota 202.

(206) *FV*, perg. 7876; *ACV*, perg. II, 8, 3r, 1186 novembre 11.

(207) La documentazione dei primi decenni del secolo XIII relativa a Vigasio e alla signoria abbaziale è conservata in *OC*. Da tempo è stata da me esaminata e studiata, ma i risultati non sono ancora stati pubblicati.

(208) *OC*, perg. 174, 1193 marzo 5.

essi o i loro discendenti alle liti che opposero la comunità rurale all'abate nel secolo seguente.

Dei gastaldi o amministratori dei beni dei tre *domini* e consorti, che pure furono presenti alla riunione, uno, quello di Fatino, Manfredo di Filippo di Filiberto, appariva fra i testimoni all'accordo del 1163 (209).

Notizie relative a colui che si prestò a coprire l'iniziativa, Alberto di Marchese/Marchione di Nogara, facente parte del consorzio degli aventi diritti ad un quarto della giurisdizione su Vigasio, provengono dall'archivio abbaziale di [62] S. Silvestro di Nonantola, cui spettava la giurisdizione sul castello, sul territorio e sulla pieve di Nogara (210). In Nogara si era costituito da tempo un forte nerbo di *militēs* al servizio non tanto dell'abate quanto dei precedenti signori laici, i Canossa, che di diritto o di fatto controllarono il castello di Nogara dal secolo XI fino alla scomparsa di Matilde nel 1115. In seguito Nogara non tornò sotto la giurisdizione abbaziale, ma, entrata a far parte della cosiddetta eredità matildica, fu contesa dagli eredi, fra i quali spiccava lo stesso re ed imperatore: suoi funzionari amministrarono nei decenni successivi Nogara e della loro presenza rimangono testimonianze non dubbie; ancora alla metà del secolo XII funzionari imperiali si trovavano in Nogara per Federico I (211).

In una situazione siffatta possiamo comprendere come si fosse costituita ed operasse in Nogara una *curia parium*, una *curia* cioè costituita dai *militēs* vassalli già dei Canossa (212) e del monastero, che agivano in modo autonomo, alla stregua delle ben più importanti *curiae parium* degli enti ecclesiastici veronesi, costituite in larga parte da cittadini (213). La *curia parium* di Nogara rimase attiva sino alla fine del secolo XII, quando vi appaiono i figli di Alberto, Marchisino e Mallavacca (214). Alberto fu in rapporti, non sappiamo se vassallatici, anche con il capitolo dei canonici di Verona (215). Della famiglia si perdono le tracce, non avendo noi rinvenuto documentazione per il secolo XIII; né appare inserirsi in Verona fra i ceti che partecipano del governo comunale, come poté invece avvenire di alcu-

(209) Doc. citato sopra, nota 202.

(210) G. Rossetti, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella "Langobardia" del secolo X*, «Aevum», XLIX, 1975, pp. 270-285.

(211) *Ibidem*, p. 284, nota 131.

(212) Valgano le vicende di Guastalla fra XI e XII secolo: Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 95-103; Idem, *Le comunità rurali* cit., app., n. 9, 1116 luglio 26.

(213) Castagnetti, *Aspetti politici* cit., pp. 66-70.

(214) G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, II, Modena, 1785, *Codice diplomatico*, n. 357, 1184 aprile 6; n. 380, circa 1197.

(215) Cfr. sopra, nota 37.

ne famiglie di *milites* di Cerea e come accadde per la famiglia di Dentello di Nogara, l'investito in origine con Giselbertino di Chiavica del castello di Villimpenta, probabilmente proveniente dallo stesso ceto di Alberto.

Altri cittadini furono implicati nell'iniziativa dei consorti. La riunione, secondo la testimonianza concorde di molti, avvenne nella casa di Zeno Zufeto, in Verona, come abbiamo supposto. Su di lui abbiamo rinvenuto poca [63] documentazione: era forse parente del vescovo Zufeto, che tenne la cattedra veronese fra XI e XII secolo (216). Appare in atti della metà del secolo XII: uno concerne il prestito di Benfato Musio al monastero di S. Zeno (217). L'atto più significativo cui assiste è la transazione relativa alle decime avvenuta nel 1156 alla presenza del podestà Turrisingo (218). Della sua posizione ragguardevole nella società del tempo è rimasta testimonianza indubitabile dall'essere compreso nell'elenco dei cittadini preminenti, inserito nel documento vescovile del 1171 (219), e, ancora, in una disposizione statutaria (220): la torre del defunto Zeno Zufeto è ricordata fra quelle che sono situate presso il palazzo del comune. Forse proprio qui avvenne la riunione dei 'congiurati' di Vigasio.

In quell'occasione intervenne un altro cittadino, Guido Zacono, che conosciamo proprietario di beni estesi in Vigasio (221): secondo la sua stessa testimonianza egli giurò la *credencia* a Nicolò degli Avvocati. Anche di Guido Zacono conosciamo poco: appare nel 1184 fra i membri del consiglio del comune che danno il loro consenso all'emanazione del bando ad opera dei consoli veronesi su richiesta del priore di S. Giorgio in Braida in merito alla costruzione di torri in Sabbion (222).

Le finalità dell'impresa non erano limitate alla costruzione di un edificio fortificato, cinto da un fossato: tanti e tali personaggi non si sarebbero riuniti per un fine così modesto. L'obiettivo era indubitabilmente quello di sottrarre Vigasio alla giurisdizione dell'abate di S. Zeno. Il teste Girardino, che intervenne alla riunione, attribuisce senza esitazioni a Nicolò la dichiarazione che la casa sarebbe stata lo costruita «ad opus comunis Vicoatesis». Senechino, che, intervenuto, non accettò di fare parte della 'congiura', ricorda che, secondo le dichiarazioni di Nicolò e Fatino, l'edificio veniva co-

(216) P. Sgulmero, *Zufeto vescovo di Verona (1076-1115)*, Verona, 1894.

(217) Castagnetti, *I veronesi da Moratica* cit., app., n. 1, 1152 luglio 15.

(218) App., n. 3.

(219) Doc. citato sopra, nota 128.

(220) *Liber iuris* cit., p. 54, posta 64.

(221) *FV*, perg. 6946, anno 1144: possiede terre nell'*hora* di S. Michele; appare anche in Verona come prestatore di denaro: Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 151 e app., n. 40, 1178 maggio 29.

(222) Doc. citato sopra, nota 152.

struito «unde terra nostra debeat esse libera»: l'allettamento per lui renitente è più esplicito ... Infine, secondo il chierico Offredo, i consorti affermarono di fronte agli intervenuti che «debebat illa domus fieri ad honorem et defensionem [64] predictorum dominorum et illorum rusticorum qui cum eis stare vellent».

Che ai consorti, in particolare a Nicolò, premesse la 'liberazione' dei rustici dalla signoria abbaziale come fine ultimo ci pare lecito dubitare. Egli fu il propugnatore e il sostenitore più deciso dell'impresa; sulle sue finalità torneremo più avanti.

Soffermiamoci brevemente sul luogo di costruzione e sul tipo di edificio. Tutti i testimoni, che fanno riferimento all'edificio costruito da Alberto di Marchese di Nogara, concordano nell'indicare come luogo di costruzione l'*hora* della *villa* di Vigasio denominata S. Michele. La chiesa, dipendente dal monastero di S. Zeno (223), è documentata nel secolo XVI (224) ed è ora identificabile con l'odierna chiesetta presso la via che da Vigasio va verso Isolalta e Povegliano, posta nella stessa posizione in cui la mostra un disegno del 1569 (225). Nei pressi vi era un insediamento stabile: alcuni documenti descriventi poderi contadini, mansi, alla metà e nella seconda metà del secolo XII, di proprietà del monastero veronese di S. Giorgio in Braida, mostrano che i terreni per la casa, *sedimina*, di tre mansi erano situati nella contrada di S. Michele (226). Questa si trovava staccata dal centro abitato principale, la *villa* di Vigasio, termine che, se usato in senso proprio, indica in questo periodo, nelle descrizioni di beni, non il territorio, ma il centro abitato, che comprendeva la maggior parte dei terreni adibiti ad abitazione.

La *villa* era costituita da una superficie definita e 'chiusa': posta sulla destra del Tartaro, come mostrano il disegno sopra ricordato e altri più tardi (227), essa era delimitata da un lato, verso il Tartaro, dal castello appartenente a S. Zeno e dal fiume stesso (228), dall'altro da un corso d'acqua mi-

(223) G. B. Biancolini, *Serie cronologica dei vescovi e governatori di Verona*, Verona, 1760, p. 78, n. 5, 1187 ottobre 13; regesto in P. F. Kehr, *Italia pontificia*, VII, 1, Berlino, 1923, p. 271, n. 8.

(224) Archivio storico della Curia vescovile di Verona, *Visite pastorali*, serie VII, cl. I, c. 162.

(225) ASV, *Murari*, dis. 616, 1569 settembre 15, un cui particolare è riprodotto in copertina.

(226) *FV*, pergg. 6946 e 7876.

(227) Cfr. sopra, nota 225, e ASV, *Morando*, disegni 62 A e B.

(228) F. Bercelli, *Lo statuto di Vigasio del 1226 per la prima volta pubblicato e commentato*, «Nova historia», XII, 1960, pp. 63-77, par. 17.

nore, il Gambalone (229); il centro abitato, distinto dal castello e, evidentemente, anche dalla contrada di S. Michele, era racchiuso da altri fossati, che lo circondavano tutto (230). Fra Gambalone e Tartaro, crediamo, si ergeva anche il castello, come sembra apparire fin dal secolo XI (231), difeso a sua volta da [65] un fossato (232), sul quale era gettato un ponte (233), e da un *terralium* (234); all'interno si trovava la *domus abatis* e una *scala* (235), presso le quali si svolgevano le funzioni principali dell'amministrazione giurisdizionale, mentre la riunione della *vicinia* avveniva nella villa, presso la chiesa plebana. Nel castello vi erano anche abitazioni di vassalli del monastero, ai quali era affidata evidentemente la difesa (236).

Non rimangono descrizioni particolareggiate sull'edificio in costruzione ad opera di Alberto: i lavori furono interrotti sul nascere dall'intervento dell'abate. L'elemento caratterizzante dal punto di vista 'fortificatorio', era anche qui, come nella vecchia casa di Godo avvocato, costituito dal fossato e da eventuali apparati difensivi collocativi: non siamo ancora, a quanto sembra, in presenza di un edificio che abbia la caratteristica delle torri urbane, ovvero dello sviluppo in altezza (237).

La reazione dell'abate Gerardo, che conosciamo il più attivo ed energico fra gli abati del secolo XII, non si fece attendere. Recatosi in Vigasio con largo seguito, impose all'amministratore locale di Alberto di Nogara, l'*homo de masnata* Marchesio, di cessare i lavori; poiché questi non si curava dell'interdetto, lo apostrofò duramente e lo minacciò (238), ottenendo la cessazione dei lavori.

Il seguito dell'abate doveva essere composto, come avveniva solitamente quando un signore svolgeva atti di giurisdizione, particolarmente in presenza di contestazioni più o meno ampie, di monaci, di esperti di diritto e, in larga misura, di vassalli, quelli che alcuni documenti definiscono anche *milites*, provenienti, molti, dalla città, ma anche da altre località, soggette o

(229) *Ibidem*, par. 18; *OC*, perg. 643, 1234 luglio 16.

(230) Bercelli, *Lo statuto* cit., par. 16; *FV*, perg. 7876.

(231) Documenti degli anni 1004 e 1033, citati sopra, nota 198.

(232) Documenti citati alla nota precedente e *OC*, perg. 143, 1189 marzo 17; perg. 323 b, 1215 luglio 7.

(233) *OC*, perg. 325, 1215 luglio 25-26.

(234) Frisono; *OC*, perg. 283 f, 1213 febbraio 22.

(235) Doc. citato sopra, nota 233.

(236) Doc. del 1189, citato sopra, nota 232.

(237) Settia, *L'esportazione* cit., p. 289, che avvicina sostanzialmente i due tipi di fortificazioni in Vigasio; ma il solo esempio di casa alta o torre è quello di Tinaldo d'Azzano (cfr. *infra*, par. 3 ex.), che non si mostra particolarmente pericoloso per l'esercizio della giurisdizione.

(238) Martino di Aldo, Senechino.

meno alla stessa signoria. Sono ricordati presenti in quell'occasione tre veronesi: Bonzeno, Cozo e Giacobino (239).

L'identificazione del terzo nominato è difficile, poiché numerosi personaggi portano tale nome nel periodo (240). Bonzeno può essere identificato con il causidico Bonzeno di Lamberto, già presente nel 1163 con Cozo ad un atto concernente territori di confine fra Veronese e [66] Mantovano (241); è attivo in Verona per circa quattro decenni, ricoprendo magistrature comunali dagli anni Cinquanta al 1178 (242). Non risulta che fosse legato da vincoli vassallatici all'abate di S. Zeno.

Cozo, causidico e giudice, è un personaggio assai attivo dalla metà del secolo: ricopre con molta frequenza magistrature comunali sino alla fine del secolo; nel 1183 rappresenta il comune veronese alla pace di Costanza (243). È legato da vincoli vassallatici a S. Zeno (244); nel 1163 si reca con l'abate Gerardo, appena eletto, a Monza presso Federico I, che in quell'occasione rilascia un ampio privilegio al monastero (245). I due giudici, presenti in Vigasio nel 1172, rivestivano proprio in quell'anno entrambi l'ufficio di console del comune. Pur non negando l'importanza che i vincoli vassallatici, in ispecie quelli con signori ecclesiastici (246), mantenevano in età comunale, per il fatto che non conosciamo l'esistenza di tali legami per il giudice Bonzeno siamo propensi a ritenere che i due abbiano accompagnato l'abate in veste di consoli del comune, non in quella di vassalli, dovendosi in ogni caso sottolineare il ruolo essenziale che essi potevano svolgere come esperti di diritto, nel sostenere validamente le ragioni del signore, non importa per questo aspetto se consoli o vassalli.

3. Il tentativo di Fatino di Benfato Musio e altri tentativi minori

Alla fine degli anni Settanta, forse intorno al 1179, un altro consorte, Fatino di Benfato Musio, diede inizio, in località imprecisata - è probabile che non distasse da quella in cui era stato apprestato il fossato di Alberto, considerata anche la contiguità, in molti casi, dei possessi dei tre consorti

(239) Enescalco.

(240) Potrebbe forse essere identificato con Iacobino *de Biço*: A. Castagnetti, *Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia comunale. La bonifica della "palus comunis Verone" (1194-1199)*, «Studi medievali», ser. III, XV, 1974, p. 403.

(241) Biancolini, *Notizie storiche* cit., V, 1, p. 94, n. 31; 1163 luglio 21.

(242) Simeoni, *Il comune veronese* cit., pp. 107-108.

(243) *Ibidem*, loc. cit.

(244) OC, perg. 131, 1186 aprile 18; cfr. OC, pergg. 169-172 dell'anno 1193.

(245) Doc. citato sopra, nota 43.

(246) Castagnetti, *Aspetti politici* cit., pp. 68-69.

(247) - all'escavazione di un fossato destinato a cingere il [67] terreno per la costruzione di un edificio fortificato. Il gastaldo, incaricato dell'esecuzione dei lavori, fu obbligato a desistere (248).

Qualche anno dopo, intorno al 1182 (249), fu la volta di un abitante di Vigasio, Wizemanno, già investito in un periodo precedente delle funzioni di gastaldo dell'abate di S. Zeno, del quale incarico fu privato dopo che egli si era reso colpevole di un delitto grave, l'uccisione di certo *Lombardus*, per il quale reato aveva avuto abbattute le 'ruote' del suo molino (250) ed era stato costretto a pagare un'ammenda di lire 100.

Numerosi testi - Girardino, Maginfredo Squassacoppa, Armedia, Morando, Tinaldo, Frisono, Pigocio - ricordano con precisione di particolari, non di date, la vicenda di Wizemanno, che per le funzioni ricoperte era ben conosciuto nella comunità locale. Anch'egli aveva iniziato la sua impresa con lo scavo di un fossato per cingere il terreno sul quale sorgeva la sua casa al di fuori del castello - non sono fornite altre precisazioni circa il luogo -. L'intervento dell'abate fu assai deciso: egli stesso, dopo aver proclamato l'interdetto, diede mano al piccone per spianare il fossato; comandò poi ai suoi ufficiali, ai *vicini*, intervenuti numerosi, e ai suoi vassalli di completare l'opera, il che fu fatto il giorno seguente.

I testimoni si soffermano con insistenza sull'apprestamento difensivo costituito dal fossato; dell'edificio essi dicono che già era adibito ad abitazione, definendolo *domus* e *casamentum*; uno, Pigocio, dichiara che Wizemanno aveva costruito una «domus per defensionem... et eam fossato circumdaverat». L'intento, ancora una volta, non è quello di costruire, secondo il modello della casa fortificata urbana, una casa torre, elevata soprattutto in altezza, ma di imitare la fortificazione, realizzata decenni prima, di Godo avvocato: scavare un fossato e munirlo insieme all'edificio.

Rimane notizia, assai limitata per ampiezza di riferimenti, anche di un tentativo di costruire una *domus alta*. Tinaldo, egli stesso testimone al processo, dichiara di aver voluto edificare una *domus alta*, ma che ne fu impedito dall'intervento [68] dell'abate. In questo caso si sarebbe trattato dell'adozione del modello 'urbano' di casa torre, modello del resto che si andava diffondendo proprio in quel periodo in alcuni grossi villaggi della bassa pianura veronese, fra i quali ricordiamo Cerea e Porto.

(247) Cfr., ad esempio, *FV*, perg. 6946.

(248) Enescalco, Iacobino.

(249) Tinaldo, Pigocio, Morando, Girardino, Maginfredo, Frisono, Arduino.

(250) Maginfredo, Bonfratello.

4. Il ricorso all'Impero (1184)

La sconfitta subita dall'Impero a Legnano affrettò, non determinò, un processo di svolta nella politica di Federico I nei confronti delle città italiane, che appariva avviato con le trattative di Montebello del 1175; la pace di Venezia del 1177 e quella di Costanza del 1183 sancirono la nuova situazione (251). In questa prospettiva vanno considerati anche i rapporti ristabilitisi fra Impero e chiese e monasteri, rapporti che per gli enti delle città 'ribelli' erano stati di fatto interrotti nel periodo delle ostilità.

Chiese e monasteri veronesi tornarono a chiedere all'Impero, secondo una tradizione antica, protezione e conferma di diritti e di possedimenti. Nei privilegi ottenuti appaiono alcune novità di contenuto che interessano direttamente l'aspetto qui esaminato, il divieto cioè di costruire fortificazioni.

Il divieto compare, invero, per la prima volta nel privilegio del 1178 - falso, ma, come abbiamo sottolineato, rispondente pienamente alla situazione del tempo - al conte Sauro di San Bonifacio: esso si presenta tanto più significativo, anche ai fini della validità sostanziale del documento, se consideriamo che il passo in questione costituisce la sola 'novità' rispetto al contenuto del diploma precedente concesso al conte Bonifacio (252).

Nel 1182 Federico I indirizzò un privilegio al capitolo dei canonici veronesi: dopo aver confermato, sulla scia dei diplomi dei suoi predecessori, diritti e possessi, l'imperatore sancisce formalmente che non è lecito agli abitanti delle località [69] soggette al capitolo eleggere di propria iniziativa i loro ufficiali e vieta la spartizione e l'alienazione dei beni comuni - sono queste materie di contesa ampiamente presenti in gran parte delle signorie rurali veronesi -; proibisce poi l'erezione di edifici fortificati (253).

Un nuovo privilegio, due anni dopo, è rivolto a confermare, contro le usurpazioni, l'esercizio della giurisdizione: esso non riporta le enumerazioni consuete di diritti e di possessi, ma solo ribadisce che gli abitanti dei villaggi e dei castelli soggetti non eleggano funzionari locali - consoli, gastaldo, podestà - senza il consenso del signore, né costruiscano edifici fortificati (254).

Nello stesso anno sono elargiti privilegi alla chiesa vescovile e al monastero di S. Zeno. Il diploma al vescovo Ognibene ripete per larga parte

(251) G. Fasoli, *La politica italiana di Federico Barbarossa dopo la pace di Costanza*, in Eadem, *Scritti cit.*, pp. 280-281.

(252) Diplomi citati sopra, note 84-85.

(253) Stumpf-Brentano, *Acta cit.*, n. 381, 1182 marzo 3, originale.

(254) *Ibidem*, n. 386, 1184 dicembre 3.

quello emanato dallo stesso Federico trent'anni prima (255), che conferma i diritti e beni assai ampi; vi appaiono in più alcuni divieti: agli abitanti dei paesi soggetti non è concessa la facoltà di eleggere propri ufficiali o di occupare le terre comuni senza autorizzazione del vescovo; è proibita espressamente la costruzione di edifici fortificati, con un elenco particolareggiato delle località nelle quali il divieto va applicato (256). La terminologia impiegata riflette, quasi alla lettera, quella presente nei *banna* vescovili, confermati nel 1179 dal podestà veronese; per di più, nell'accenno alle *domus altae*, incluse nel divieto, viene fatta eccezione per quelle costruite nel rispetto del *constitutum* dello stesso vescovo, che, come sappiamo, aveva stabilito l'altezza massima in tre *puncta* o poco più.

Un intervento specifico dell'imperatore è richiesto dall'abate di S. Zeno, quello stesso che nel 1163 si era recato, poco dopo la sua elezione, a Monza da Federico I per farsi rilasciare un privilegio assai ampio di conferma di diritti e beni.

Il diploma del 1184 si discosta da quello del 1163 e dai molti rilasciati nei secoli XI-XII. L'imperatore concede dapprima alcune terre di proprietà del fisco; conferma poi la giurisdizione sul villaggio suburbano di S. Zeno, sorto presso il monastero, e su quelli rurali di Vigasio e di Trevenzuolo, specificando [70] che nessuno osi arrogarsi il diritto di nominare ufficiali locali ed ancor meno di costruire edifici fortificati senza consenso dell'abate (257).

Ricordiamo un altro diploma per il monastero, che, pur uscendo dai limiti cronologici del presente contributo, si riallaccia direttamente alla sostanza del nostro discorso. Nel 1221 Federico II confermò a S. Zeno diritti e beni secondo gli antichi privilegi (258). Alcune disposizioni concernono la materia 'nuova' oggetto del diploma del 1184: viene confermato il divieto di costituire ufficiali rurali senza il consenso dell'abate.

Ci si sofferma poi ampiamente sul problema delle fortificazioni illegali; il divieto di costruzione è introdotto e 'giustificato' con la considerazione che i diritti di giurisdizione valgono poco o nulla affatto se ognuno a pro-

(255) Doc. citato sopra, nota 90.

(256) Le località sono Porto, Legnago, Roverchiara, Tomba, *Canova*, Cavalpone, Bovolone, Caldiero, Illasi, Colognola, Calavena, Montorio, Peschiera, Fumane, Malcesine, Brenzone, Garda e Torri.

(257) Biancolini, *Notizie storiche* cit., V, 1, p. 106, n. 36, 1184 ottobre 27; regesto in Stumpf-Brentano, *Die Kaiserurkunden* cit., n. 4391, originale.

(258) Biancolini, *Notizie storiche* cit., V, 1, pp. 110-116, n. 40, 1221 gennaio 2 = J. L. A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, Parigi, 1852, II, 1, pp. 93-100; regesto in J. E. Böhmer-J. Ficker, *Die regesten der Kaiserreiche unter Philip, Otto IV., Friedrich II.*, Innsbruck, 1881-1891, n. 1266.

prio arbitrio contro la volontà del detentore della giurisdizione può edificare fortificazioni di vario genere - *munitiones, edificia vel turres sive fossata* -, soprattutto quelle fortificazioni che possano generare *scandalum* o costituire materia *seditionis*; viene pertanto proibita la costruzione di torri, case o altri edifici, non importa di quale materiale, che superino in altezza i tre 'ponti' e mezzo, nonché *fossata, valla, motae*. il riferimento concernente genericamente tutte le località soggette è seguito da una menzione specifica per Vigasio: «et presertim in Vico Aderis et eius pertinentiis»; poco dopo, nuovamente in riferimento a Vigasio, vengono confermate le sentenze emesse dai consoli di Verona e, in appello, dal marchese d'Este - ne trattiamo oltre - contro Nicolò degli Avvocati, poiché la sua impresa in Vigasio rientrava appunto fra quelle che potevano «generare materiam scandali vel seditionis».

Come il diploma del 1184 indirizzato al vescovo Ognibene aveva assunto in merito al divieto di costruzione la terminologia impiegata dallo stesso vescovo nei suoi *banna*, emanati negli anni 1174-1179 e confermati dai magistrati del comune veronese, così in questo del 1221 per S. Zeno, oltre all'evidente destinazione specifica di tutti i riferimenti a Vigasio e al tentativo di Nicolò degli Avvocati, considerato un attentato alla giurisdizione abbaziale, vengono riprese le espressioni impiegate, [71] come vedremo, nel processo del 1187 di fronte ai consoli veronesi, che si preoccupano, fra altre cose, di appurare se la costruzione era tale da suscitare «materiam scandali vel seditionis».

La posizione della questione come le espressioni impiegate rinviano a norme del diritto romano, che assegnano sì alle città e anche ai privati la possibilità di costruire fortificazioni nel proprio territorio, a patto che non fossero destinate a prevaricazioni nei confronti della città vicina o a generare appunto materia di scandalo o di sedizione (259). Queste norme erano già state invocate nel 1151 dai Veronesi per giustificare di fronte al giudice Oberto dell'Orto la costruzione o ricostruzione del castello di Ostiglia, contestata da Ferrara, ed accolte nella sentenza emessa dal giudice (260).

Sottolineiamo l'insistenza con cui nel diploma di Federico II viene fatto riferimento, oltre che a costruzioni in genere, agli apprestamenti difensivi costituiti da *fossata et valla*. Le case fortificate in Vigasio si differenziano sostanzialmente da quelle avvicinati al 'modello urbano' della torre, poiché il fossato costituisce anche il principale elemento fortificatorio di castelli e villaggi dei secoli X-XII (261). A nostro avviso solo più tardi, negli

(259) G. Vismara, *La disciplina giuridica del castello medievale (secc. VI-XIII)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, XXXVIII, 1972, pp. 71 ss.

(260) Doc. citato sopra, nota 15.

(261) Cfr. sopra, t. c. nota 189.

ultimi due-tre decenni del secolo XII, inizia ad essere esportato nelle campagne il 'modello urbano' della torre, cioè del manufatto caratterizzato non tanto da apparati difensivi esterni, quanto dall'altezza e dalla solidità del materiale impiegato nella costruzione: il divieto, documentato per la prima volta nella città per l'anno 1171, si generalizza anche nel contado, primamente nel più grosso castello e villaggio soggetto al vescovo, quello di Porto, poi in Cerea, dove tuttavia esso non sembra sia stato posto in pratica, infine anche in centri di probabile minore consistenza, come in Vigasio: ricordiamo il tentativo di Tinaldo, anteriore di qualche anno al 1187, e uno più tardo di Trintinello da Lendinara (262). Sappiamo, d'altronde, che ad uso di torre difensiva erano impiegati, dalla fine del secolo XII, i campanili delle chiese: ne abbiamo testimonianza per Porcile, ove l'arciprete con il suo seguito, fra il quale erano numerosi *militēs*, si rifugia di fronte ad una sommossa violenta degli abitanti nel campanile, appunto (263).

[72] Esempi evidenti della possibilità di diffusione del 'modello urbano' della torre in centri rurali assai piccoli e nello stesso tempo della possibilità di impiego del campanile ad uso di torre sono dati da un accordo stabilito nel 1228 fra il monastero di S. Zeno e quello di S. Benedetto di Polirone per la divisione dei loro possedimenti a sud del Tione, presso l'odierna Poletto, località ora in comune di Roncoferraro (264). Viene espressamente fatto divieto al monastero di S. Benedetto, al comune di Mantova, a qualsiasi comunità o persona, pubbliche e private - lo stesso divieto è ripetuto per S. Zeno e per il comune veronese - di edificare nella parte loro assegnata, cioè nelle due rispettive Poletto, castello, motta, torre, casa torre, belfredo, *munitio* e *forticia*; è consentito solo l'allestimento di un fossato di sei braccia, di una siepe e due porte di legno per difendere il centro abitato, «pro villa claudenda». Le disposizioni seguenti concernono la costruzione all'interno del villaggio, affinché non vengano - aggiungiamo noi - ad assumere l'aspetto di torri, case torri o *domus altae*: case, chiesa e campanile potranno essere costruite in muratura, ma non dovranno superare in altezza i cinque metri e mezzo; i muri non più spessi di tre mattoni; il campanile non superare i sette metri, con limitazioni nell'ampiezza della base e nello spessore delle pareti.

Per le due Poletto assistiamo alla presenza contemporanea - assai significativa perché prevista come realmente possibile e perché riflettente non solo pratiche e consuetudini, ma anche disposizioni programmatiche di due comuni cittadini - di quelli che noi consideriamo due 'modelli' distinti: la pratica, ormai antica, di fortificare castelli, villaggi, singoli luoghi abitati,

(262) OC, perg, 434, 1220 settembre 1.

(263) Cfr. sopra, t. c. nota 159.

(264) Castagnetti, *La pianura veronese* cit., p. 82.

servendosi di apparati difensivi periferici, soprattutto di fossati, e poi di siepi, spinate, ponti ecc., e quella - questa sì di tradizione urbana - di fortificare singole dimore all'interno di un centro abitato, villaggio o castello, attrezzandole a difesa attraverso l'elevazione dell'altezza e l'ispessimento delle pareti, mediante l'impiego di materiali solidi, pietra e muratura.

A questo secondo tipo di costruzioni fanno riferimento i *banna* vescovili come i diplomi imperiali in genere e i [73] divieti del comune veronese quando parlano di edifici fortificati nelle città e nei sobborghi; così i divieti inseriti nei contratti stipulati dall'abate di S. Zeno per terreni con casa o edificabili situati nel borgo sorto presso il monastero.

I due aspetti e le due questioni erano destinati ad intrecciarsi e confondersi fra loro. Ma, ancora nel 1223, l'abate di S. Maria in Organo negli statuti proclamati per Roncanova, villaggio della bassa pianura veronese, vietava di edificare «domum lapideam ultra tria puncta» e, nel contempo, di approntare difese militari mediante l'escavo di fossati, «forticiam fossati vel alterius municionis», mostrando di aver chiara la distinzione fra semplice casa alta o casa torre e costruzioni fortificate in senso più stretto (265). Nel caso che ci accingiamo a descrivere, l'impresa di Nicolò degli Avvocati in Vigasio, la confusione fu, a parer nostro, introdotta da Nicolò stesso, che confidava in questo modo di riuscire ove già erano falliti, nonostante il suo appoggio, i due primi consorti, Alberto di Nogara e Fatino di Benfato Musio.

Ricordiamo che i tentativi dei consorti non si ponevano l'obiettivo della costruzione di un edificio per difesa personale, dei loro beni o dei loro uomini, secondo la consuetudine cittadina - proibita anche questa dai signori per i centri demici soggetti -, ma di costruire una fortificazione assai più efficiente ai fini di eliminare la giurisdizione abbaziale.

5. Il tentativo di Nicolò degli Avvocati (1186-1187)

a. La costruzione dell'edificio fortificato(1186)

Dalla Pasqua del 1186 in poi ebbe inizio in Vigasio l'impresa di Nicolò degli Avvocati. L'azione non fu preparata da incontri clandestini e 'congiure' né dalla convocazione di *rustici* nell'intento di averli alleati. Nicolò agì da solo, probabilmente fidando nella debolezza del monastero, ove l'abate Gerardo doveva essere sul punto di abbandonare l'abbaziale - negli atti processuali dell'anno seguente agisce il priore - e nel contempo nella forte

(265) ASV, *S. Maria in Organo*, perg. 358, anno 1223, in parte guasta: cfr. Castagnetti, *La pianura veronese cit.*, p. 58.

posizione che la famiglia in [74] quegli anni deteneva all'interno del comune veronese: il fratello Viviano era stato più volte console e rappresentante all'esterno del comune; il fratello Bozoto aveva appena avviato la fondazione di un monastero femminile sui beni di famiglia nella zona di Lepia, ad est della Campagna veronese, ottenendo il riconoscimento dal pontefice e dal marchese della Marca Veronese (266). La pace di Costanza aveva inoltre riconosciuto - tale era l'interpretazione corrente - la facoltà per i comuni cittadini di costruire fortificazioni non solo entro e presso la città, ma anche in tutto il territorio del comitato: proprio dagli atti del processo, come sottolineeremo, risulta evidente l'interpretazione ulteriormente 'estensiva' data dai singoli proprietari, dotati o meno di diritti pubblici, a tale clausola, per cui era invalsa o si voleva far prevalere l'opinione che ognuno potesse costruire fortificazioni sulle proprie terre, nella città e nel contado.

Nessun membro della famiglia degli Avvocati e nessuno dei testimoni abitanti nella città o in qualche modo facenti parte dei ceti dominanti accenna negli atti processuali alle vicende di Vigasio, in particolare ai ripetuti tentativi di costruzione di edifici fortificati nel territorio di Vigasio, soprattutto da quelli compiuti direttamente da Nicolò. Le testimonianze in merito provengono da abitanti del luogo di varia estrazione sociale: uomini liberi, investiti anche di funzioni al servizio dell'abate e di altri signori o della comunità rurale, e uomini che vivono sulle terre dei consorti, che sono inquisiti per lo più in Vigasio, nelle loro case. Coloro che trattano dell'edificio iniziato da Nicolò non sono molti, in numero inferiore, ad esempio, rispetto a coloro che parlano degli edifici di Alberto Marchese di Nogara e di Wizemanno, tentativi sui quali i testimoni sembrano soffermarsi con maggiore 'libertà'. I riferimenti più completi e precisi appaiono nelle parole di un gastaldo dell'abate, Frisono, la cui testimonianza non risulta faziosa, in quanto negli elementi essenziali è confermata da quelle rese da altre persone di Vigasio - Amigeto, Senechino, Armedia, Alberto Gato, Marchesino, Cicherio -, ma anche da uomini che dichiarano di abitare «supra [75] illud domini Nicolai», dipendenti dunque economicamente e forse, almeno parzialmente, anche per l'aspetto giurisdizionale, da Nicolò - Maginfredo, Giselbertino -.

Cerchiamo di stabilire anzitutto il luogo nel quale vennero intrapresi i lavori. Tutti i testi che ne accennano sono concordi nell'identificare la località nella quale sorgeva la casa costruita da Godo avvocato con quella nella quale iniziò il lavoro - al momento del processo interrotto, non distrutto - il figlio Nicolò. Alcuni sono più precisi: il gastaldo di S. Zeno, Frisono, precisa che la località è presso il ponte di Vigasio *iuxta aquam*, ovviamente del Tartaro; Marchesino conferma tale posizione; Cicherio la descrive «fo-

(266) Castagnetti, *La famiglia* cit., pp. 276-279.

ris a villa Vico Atesis»; Giselbertino infine dichiara di abitare sopra la terra di Nicolò, «in capite pontis extra villam», chiarendo che il sito presso il ponte si trovava fuori della villa di Vigasio, e tanto più fuori del castello. Non si tratta della stessa posizione nella quale avevano dato avvio ai lavori i consorti nel 1172, che si trovava pure discosto della villa, ma presso la chiesa di S. Michele, che era situata fra la strada che portava verso Isolalta e Povegliano e l'acqua del Tartaro.

La posizione scelta da Godo prima, da Nicolò poi era assai valida da un punto di vista 'strategico', in quanto veniva a controllare l'unico passaggio sul Tartaro a nostra conoscenza, il ponte appunto di Vigasio. A questa funzione, ricordiamo, era stata destinata la casa fortificata di Godo, il quale ne aveva rafforzato le difese materiali e la guarnigione in uomini per far fronte alla minaccia imminente della 'guerra dei Mantovani'. Nell'anno 1186 non erano in vista guerre né l'impegno di difesa del territorio veronese verso sud-ovest si presentava altrettanto urgente o necessario, dal momento che già era stata avviata la fondazione di Villafranca e l'edificazione del castello, assai munito, anche da opere esterne, soprattutto da un fossato, che nell'intenzione dei 'programmatori' del comune, fra i quali era appunto Viviano degli Avvocati, doveva essere *fortior* (267).

La posizione strategica scelta per la casa di Nicolò era resa più efficace dall'apparato difensivo esterno. I testi, come già per l'impresa di Wizemanno, sono concordi nel sottolineare la [76] presenza del fossato, il primo lavoro fatto eseguire da Nicolò.

Una testimone non sospetta, Armedia - la sua deposizione sembra nel complesso favorevole a Nicolò -, dichiara che la casa costruita da Godo era munita di fossato, ma non così profondo, *amplius et magnum*, quanto appare quello costruito, nello stesso luogo, dal figlio, «ut modo est». Il fossato cingeva la casa e la difendeva verso la via; dobbiamo supporre che al lato opposto la casa fosse difesa dall'acqua del Tartaro e dalla costruzione del ponte, presso il quale si appoggiava.

L'esistenza dell'ampio fossato e la posizione dell'edificio fanno presupporre che Nicolò non si proponesse semplicemente di costruire una casa forte, ma una vera e propria fortificazione a fini militari. A sottolineare queste finalità sta la testimonianza del gastaldo Frisono, che coincide, come abbiamo rilevato, in molte parti con quelle di altri, ma è, non solo in questo caso, più precisa e dettagliata. Egli colloca la casa «a capite pontis Vico Atesis a latere ibi iuxta aquam», ove Nicolò «volebat facere unum aggerem» (268); nonostante che l'abate avesse posto il divieto, Nicolò ne compì

(267) Castagnetti, *La pianura veronese* cit., p.63.

(268) L'*agger* costituisce un terrapieno che rinforza il fossato: Settia, *Castelli e villaggi* cit., p. 197.

la costruzione, che fu fatta poi abbattere per ben due volte dall'abate; né valse il tentativo di Nicolò di proporre all'abate «*aggerem ibi tenere ad voluntatem abbatis*», in altre parole di riconoscere la giurisdizione abbaziale sull'opera fortificata; l'abate ribadì il suo divieto, rinnovando l'interdetto. Nicolò, anche se dovette spianare l'*agger*, non colmò il fossato né fermò i lavori per l'edificio. A questo punto l'abate decise di ricorrere in giudizio contro di lui al tribunale del comune cittadino.

Tralasciando per il momento le vicende successive, soffermiamoci a considerare il carattere delle imprese di Vigasio. Fin dall'inizio i consorti si proposero di costruire una fortificazione fuori del castello e del villaggio. Dapprima fu scelta una località sede di una chiesa e di un insediamento minore. Il tentativo del 1172, come quello successivo di Fatino e quello ad opera di un locale, Wizemanno, fallirono per l'intervento dell'abate e, almeno nel primo caso, per l'appoggio degli [77] ufficiali del comune cittadino.

Il tentativo venne ripreso, in altro modo e con forza maggiore, da Nicolò degli Avvocati. Egli si riallacciò deliberatamente ad una situazione verificatasi in un passato non lontano, ma non più in atto: la costruzione della nuova fortificazione fu iniziata nello stesso sito ove si trovava, quasi mezzo secolo prima, la casa del padre. Ma proprio questa 'scelta' rendeva e ancora più 'scoperto' il gioco di Nicolò, anche se in qualche modo intorbidava le acque e, agganciandosi ad un antefatto, poteva aspirare ad un riconoscimento in base ad una 'consuetudine locale'. Non per nulla alcuni testi, Armedia e Alberto Gato, sottolineano che le recinzioni di siepi - ma non il fossato! - erano poste solitamente intorno alle case che sorgevano appartate dal centro abitato: presso la casa di Godo «*erat in una spinata circa sicut solet esse circa domos que stant in "dispartum"*» (269).

Quello che i testi non possono affermare, a discarico degli Avvocati, è che esista parimenti una consuetudine che le case che sono *in dispartum* siano circondate da un fossato! E proprio il riferimento alla difesa della casa approntata da Godo in occasione della 'guerra dei Mantovani' e ora riapprontata da Nicolò sottolinea, ribadiamo, il carattere militare della fortificazione di Nicolò e i suoi scopi 'politici', di sottrarre cioè il villaggio alla giurisdizione dell'abate. Questa è la sostanza del contendere, che appare via via anche negli atti processuali e che apparirà evidente al giudice di appello, il marchese Azzo d'Este. E in questa prospettiva l'azione di Nicolò non si allontanava da quello che era un processo - questo sì, per così dire,

(269) Settia, *L'esportazione* cit., p. 288, note 71-72, legge erroneamente *in omni parte* invece che *in dispartum* - Armedia - e *in disparto* - Alberto Gato -; non pone pertanto in risalto il carattere di fortificazioni *extra villam*: *ibidem*, pp. 286 ss.

consuetudinario - tante volte svoltosi nel passato, anche se di esso raramente veniamo a conoscere il momento iniziale: un grande proprietario costruisce un 'castello' ovvero un apparato fortificato, il cui aspetto più appariscente ed efficiente, dal punto di vista militare, è appunto il fossato, e intorno a questo tende a formare, a volte senza alcun riconoscimento superiore, un'area di 'protezione' e di 'intervento' e successivamente un vero e proprio 'distretto signorile'. Poiché all'inizio del secolo XII le zone del contado risultano in gran parte [78] 'ritagliate' in signorie, ecco la ripresa del processo anche ad opera dell'Impero stesso, che affida una comunità rurale di liberi in feudo ad un 'nuovo' signore, come è il caso di Zevio data in feudo ad Odelrico Sacheto, poi ai da Lendinara, tuttavia già signori eminenti, o ad opera di proprietari che, non potendo ottenere o costruire signorie in spazi ancora 'liberi', operano all'interno degli stessi distretti signorili esistenti. Di qui il contendere continuo fra signori e grandi proprietari.

Disegni siffatti erano di assai difficile attuazione nella piena età comunale. Ma episodi veronesi recenti avevano mostrato come famiglie cittadine, non fra le più influenti per tradizione politica e fino ad allora, almeno in un caso, mai aventi esercitato poteri militari e signorili, avessero potuto ottenere una signoria mediante il conferimento in beneficio ad un loro membro di castelli, villaggi e distretti da parte di signori ecclesiastici, nella fattispecie proprio l'abate di S. Zeno. Ed uno di questi 'nuovi' signori era nello stesso tempo un consorte di Vigasio, Fatino di Benfato Musio. Comprensibile diventa allora il disegno, che inizia ad essere realizzato a soli tre anni di distanza dalle investiture predette, di 'liberare' un villaggio dalla signoria dell'abate - è il primo passo... - mediante la costruzione di una fortificazione, che potesse costituire il supporto locale ed immediato al disegno stesso, dapprima, poi, in caso di successo, alla formazione di un potere signorile.

b. La prima fase del processo (1186)

L'abate, in un momento imprecisato del 1186, si recò presso un console del comune veronese e gli chiese di porre l'interdetto sulla costruzione di Nicolò; in caso contrario avrebbe provveduto personalmente con la forza. Significativo si presenta questo ricorso al tribunale del comune cittadino, se teniamo presente che per i tentativi precedenti l'azione dell'abate era stata assai più diretta e decisa; ma la situazione era ormai cambiata: nonostante il recente appoggio ricevuto da Federico I, che all'abbazia aveva elargito un privilegio che aveva [79] per oggetto proprio gli attentati alla giurisdizione, l'Impero era lontano e l'abate - non solo per le difficoltà incontrate in Vi-

gasio (270) - era costretto a ricorrere al tribunale del comune cittadino, ai cui magistrati del resto già negli anni Settanta aveva chiesto aiuto, dal momento che la giurisdizione del comune sul contado era di fatto riconosciuta da tempo e senza incertezze, soprattutto quando le controversie concernevano un ente o un cittadino veronesi. E Nicolò era uscito ormai allo 'scoperto' ed era deciso a servirsi di tutti i mezzi e le influenze, di cui potevano disporre egli stesso e la sua famiglia, per riuscire nel suo intento.

I consoli, accolta la denuncia dell'abate, chiamarono al loro cospetto Nicolò: fallito il tentativo di componimento, l'abate ribadì l'accusa e si costituì come 'attore' nei confronti di Nicolò, che si riconobbe 'convenuto'. Nel frattempo i consoli posero l'interdetto sulla costruzione, in attesa dell'esito del processo. Per la celebrazione di questo non fu subito stabilito un termine.

Alla vigilia dell'anno nuovo, negli ultimi giorni dell'ufficio consolare per il 1186, Nicolò ed altri della sua famiglia sollecitarono i consoli a pronunciarsi sull'interdetto o, almeno, a toglierlo in attesa della celebrazione del processo. Non entriamo nel merito del comportamento dei consoli: le testimonianze, rese nei primi mesi del 1187, non sono concordi; vi torneremo sopra, cercando di dipanare l'intrico e di illustrare le posizioni, non sempre chiare, dei singoli consoli del 1186, in occasione di uno studio dedicato espressamente a Vigasio. Rimane il fatto, indubitabile, che l'ultimo giorno dell'anno, nella casa della contessa Sofia, in quel periodo adibita con frequenza a luogo ufficiale di riunione delle magistrature del comune, i consoli, presenti per la maggior parte (271), attraverso l'azione di uno di loro, Giacomo di Giovanni Monticolo, incaricato *de facto domini Nicolai*, fecero venire al loro cospetto Nicolò - lo avvertì il fratello Viviano, sollecitato da uno dei consoli -; il console Giacomo gli si rivolse precisando che l'interdetto sulla costruzione era stato posto non per danneggiare lui o l'abate, ma per evitare che sorgessero sedizioni, discordie [80] o altro di dannoso; premesso questo, egli, a nome anche dei suoi colleghi, tolse per il momento l'interdetto, in attesa del processo.

Dalle testimonianze dell'anno seguente, rese alcune proprio dai consoli del 1186, appare evidente che non tutti furono concordi con la decisione di Giacomo, anche se nessuno lo contrastò decisamente. Ma si deduce anche che l'abate non era presente perché non avvertito. Su questo aspetto della

(270) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 97-103 per Parona.

(271) I consoli del 1186, citati nelle testimonianze come presenti, furono Porceto, Iacobo di Giovanni *Monteclò*, Bonifacio *magister*, Zordanino, Giovanni *de Biço*, Valariano, Obicino di Castello, Siginfredo, Biaquino, Bartolomeo, Bernardino, Gobertino, Pietro da Lendinara, Pietro da Nogarole, Tebaldino di Nascinguerra.

vicenda verteranno principalmente le inchieste condotte dai consoli del 1187 (272).

c. La seconda fase del processo (gennaio-aprile 1187)

La nuova magistratura consolare, investita del problema, subito istruì il processo: Le prime testimonianze furono verbalizzate in Verona il 10 gennaio! La raccolta delle deposizioni proseguì per alcuni mesi nella città e in Vigasio, con ispezione diretta da parte di alcuni consoli dell'edificio in costruzione.

Le deposizioni di alcuni testimoni non di Vigasio, gli unici che, oltre al gastaldo Frisono, inquadrano l'avvenimento in una cornice più vasta, chiamano in causa diritti e consuetudini, secondo loro, acquisiti e generalizzati. Alla domanda degli inquirenti «se sia consuetudine in Verona e nel Veronese elevare sul proprio terreno allodiale torri e case», rispondono affermativamente tre testi; un altro, il gastaldo Frisono, risponde in modo più elaborato e sostanzialmente negativo, per quanto concerne l'impresa in Vigasio e altre simili.

I tre testi che danno risposta positiva, favorevole quindi a Nicolò, sono Guido Zacono, Pietro da Lendinara e Adamo dei Fidenzi, competenti indubbiamente in merito, ma altrettanto interessati al riconoscimento pubblico di questa consuetudine. Del primo è presto detto: partecipa alla riunione del 1172 in casa di Zeno Zufeto e giura la *credencia* con i tre consorti; il suo interesse per Vigasio è ben evidente, tanto più che egli risulta essere anche un possessore non fra i minori (273).

Il secondo teste, Pietro da Lendinara, appartiene ad [81] una famiglia di *capitanei*, della quale abbiamo parlato; egli partecipa attivamente alla vita politica cittadina in quegli anni (274). La famiglia possedeva in Vigasio, almeno dalla metà del secolo XII (275); nel 1220 Trintinello da Lendinara tentò di costruirvi una casa torre (276).

La famiglia del terzo teste, Adamo dei Fidenzi, è con tutta probabilità da identificare con una di quelle elencate fra le preminenti in città già nel

(272) Consoli del 1187: Cozo, Leonardo, Widoto, Giovanni dei Spiciani, Ottonello, Aimerico, Albertino Sordo, Ottolino di Greppo, Nordillino, Olderico dei Visconti, Wiscardino, Alberico dei Crescenzi.

(273) Cfr. sopra, t. c. nota 221.

(274) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 108.

(275) *FV* perg. 6946.

(276) Doc. citato sopra, nota 262.

1171 dal vescovo Ognibene (277). Nel 1195 il figlio di Adamo, Giacominno, entrò in lite con il monastero cittadino di S. Salvar in Corte Regia per un belfredo situato presso la chiesa (278).

La testimonianza del gastaldo Frisono non è accostabile a quelle dei primi tre, non solo perché è decisamente favorevole al monastero, ma, soprattutto, perché essa si presenta fra tutte come la sola che entri nella sostanza effettiva del problema, operando una distinzione necessaria, ma che i testi suddetti tendevano a tralasciare. Il gastaldo, posto di fronte alla stessa domanda, risponde che è consuetudine, sì, che gli uomini elevino torri e case nella città, ma che pure a loro è stato interdetto sia nella città che nelle *villae*; a sostegno della sua tesi cita due esempi: l'uno, quello di Naimerino, è noto anche a noi, poiché si tratta di colui che per anni, dal 1178 al 1186, tentò di costruire un belfredo in Bionde (279); del secondo, Musolino, non conosciamo le vicende: possiamo supporre che egli avesse voluto costruire una torre in città e che ne sia stato impedito, forse dal vescovo; è probabile che egli sia da identificare con Musolino, un fratello di Fatino di Benfato Musio, quello stesso che aveva prestato la somma di lire 60 per l'edificazione della prima casa fortificata in Vigasio (280).

Evidenti appaiono le motivazioni per le quali le fortificazioni che successivamente i consorti tentarono di edificare in Vigasio e in particolare l'ultima di Nicolò, che della torre o casa torre o casa alta poco aveva, siano tendenzialmente classificate fra le torri o case torri, classificazione suggerita dalle domande stesse poste dagli inquirenti: nella 'problematica', da tempo aperta ad iniziativa dei signori ecclesiastici, delle [82] torri cittadine, erette da altri su loro proprietà, la parte ecclesiastica si difendeva con difficoltà, stante la lunga consuetudine propria degli elementi dell'aristocrazia cittadina in merito all'elevazione di torri sulle loro terre o sulle terre ricevute, non importa in qual modo. Significativo in questo contesto il divieto del vescovo Ognibene nel 1171 teso a contenere l'imitazione di tale consuetudine, propria dei 'potenti', ad opera di cittadini meno ragguardevoli, quali erano quelli investiti delle terre dell'Isolo. Ma nei distretti signorili la costruzione ad opera di cittadini o di esponenti locali, quali i *milites terrerii* di case alte e torri su terreni propri, secondo la consuetudine cittadina, riconosciuta legittima nella città, e, soprattutto, di castelli e di *forticiae*, ad essi avvicinati, oltre e più che nelle strutture, nelle funzioni e nelle finalità 'politiche' - questa non era certo una consuetudine cittadina -, poté essere

(277) Doc. citato sopra, nota 128, e Castagnetti, *La società veronese* cit., p. 10 e pp. 24-25, note 39-41.

(278) Castagnetti, *Primi aspetti* cit., pp. 403-404.

(279) Cfr. sopra, t. c. note 185-186.

(280) Cfr. sopra, t. c. nota 204.

impedita in un primo momento in modo autonomo dagli stessi signori ecclesiastici, in un secondo momento con la protezione e l'appoggio del comune cittadino, che attuava in questo campo una politica unitaria e continua, nonostante vi fossero di volta in volta implicati esponenti dei ceti dominanti. Anche per questo aspetto i signori ecclesiastici non agirono nello stesso modo: mentre il vescovo Ognibene faceva abbattere le torri in Porto fin dagli anni Settanta, l'arciprete del capitolo, nonostante l'interdetto lanciato dal vescovo e confermato dal comune, lasciava che le torri si moltiplicassero in Cerea fra XII e XIII secolo ed interveniva, invece, a Bionde per un belfredo come per un castello provvisto di dongione e fossato, anche se nel secondo caso accettò un compromesso.

Gli episodi di Vigasio non concernono, tranne che in un caso, torri e case torri, ma fortificazioni certo valide militarmente, destinate a servire di base per l'abolizione della stessa signoria abbaziale. L'abate ne intese le vere finalità: il privilegio di Federico I del 1184 come quello posteriore di Federico II non nascondevano la preoccupazione che l'intento principale delle costruzioni consistesse nell'infirmare la giurisdizione del monastero.

[83] *d. La sentenza dei consoli e la sentenza di appello (30 luglio - 7 ottobre 1187)*

Nella sentenza emessa dai consoli veronesi il 30 luglio 1187 sono ricapitolati i momenti fondamentali della controversia e le argomentazioni via via addotte dalle parti, con l'assistenza dei rispettivi esperti di diritto (281). Nulla di nuovo rispetto a quanto già conosciamo dicono le argomentazioni addotte dal monastero: l'abate insiste sulla detenzione da lungo tempo della giurisdizione su Vigasio e sul suo territorio, sancita da diplomi numerosi e dall'ultimo recentissimo del 1184, che sottolineava in modo particolare la non liceità di costruzione di edifici fortificati, e chiedeva pertanto la condanna di Nicolò con l'obbligo conseguente di spianare la costruzione. Nicolò da parte sua oppose una serie di argomentazioni assai più articolata, che poggiava, per così dire, su tre linee successive di difesa: dapprima egli sostenne che l'imperatore Federico aveva concesso nel trattato di pace di Costanza, «in privilegio pacis», a qualsiasi persona di costruire opere fortificate, «munitionem intus et extra». La citazione testuale rivela la conoscenza precisa del testo della pace di Costanza da parte degli esperti di diritto veronesi e nel contempo il tentativo di applicarne le disposizioni per metodo analogico e in misura estensiva.

(281) *OC*, perg. 137, 1187 luglio 30, guasta nel lato sinistro.

Nel testo del privilegio di Costanza l'espressione non è chiara: il capitolo 17 concede di *munire* le città e di costruire fortificazioni *extra* (282). L'*extra* potrebbe essere riferito principalmente ai sobborghi delle città; nella pratica fu inteso come riferito a tutto il territorio dell'antico comitato (283). L'articolo redatto a Costanza era più restrittivo e, per intento probabile di parte imperiale, più oscuro rispetto a quanto richiesto dai rappresentanti della Lega nelle trattative di Montebello del 1175 e confluito nel testo dei preliminari detti appunto di Montebello: in questa 'bozza' di accordo era stato previsto che fosse lecito alle *civitates*, ai *loci*, ovvero alle comunità non cittadine, e alle *personae* mantenere le fortificazioni e costruirne di nuove (284) - la costruzione di *munitiones* era [84] una prerogativa regia, anche se frequentemente usurpata -.

L'interpretazione del capitolo 17 del testo di Costanza data da Nicolò e dai suoi esperti di diritto si avvicinava al testo dei preliminari, poi interrotti, di Montebello: a quelle trattative aveva partecipato, quale rappresentante del comune veronese, il console Viviano degli Avvocati, fratello di Nicolò. A questo non era necessario recarsi lontano e da persone esperte per ricevere consiglio in merito!

L'interpretazione corretta del testo della pace era quella sostenuta dall'abate: non per nulla, come rileva il Mor (285), il testo definitivo accantonava la formulazione avanzata dai rappresentanti della Lega nelle proposte antecedenti la pace di Costanza, poiché essa veniva ad escludere i signori e i feudatari dalla possibilità di erigere fortificazioni, senza previa autorizzazione delle città comunali (286). I signori ed ora i feudatari avevano ricevuto - o si erano arrogati - dal secolo X almeno il diritto, proprio dell'autorità regia, di edificare e mantenere fortificazioni; tale diritto mantenevano anche in età comunale, con la facoltà conseguente di vietare costruzioni analoghe nei territori soggetti alla loro giurisdizione.

Respinta la sua argomentazione dalla documentazione fornita dall'abate, dalle testimonianze e dall'interpretazione corretta del testo della pace di Costanza - interpretazione condivisa anche dalle autorità comunali, alle quali non conveniva moltiplicare le occasioni di 'anarchia' politica nei territori soggetti, sia pure a vantaggio di influenti famiglie cittadine -, Nicolò fece ricorso ad un'altra argomentazione, non meno significativa, alla

(282) *MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, Hannover, 1893, n. 293, par. 10; C. Manaresi, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, Milano, 1919, n. 139.

(283) C. G. Mor, *Il trattato di Costanza e la vita comunale italiana*, in *Popolo e stato* cit., pp. 371 ss.; Vismara, *La disciplina giuridica* cit., pp. 48 ss.

(284) *Constitutiones* cit., I, n. 244, par. 6; Manaresi, *Gli atti* cit., n. 96.

(285) Mor, *Il trattato* cit., p. 372; Vismara, *La disciplina giuridica* cit., p. 51.

(286) Manaresi, *Gli atti* cit., n. 133, 1183 marzo-maggio, par. 17.

quale abbiamo già fatto riferimento: era consuetudine, e specificatamente per la *villa* di Vigasio, che i proprietari ovvero i *vicini* potessero scavare fossati e costruire fortificazioni, *bertescae* (287), il che egli stesso aveva fatto - il testo in questo passo è parzialmente guasto -. Ma anche di questa argomentazione l'abate poté avere ragione dal momento che testimonianze numerose e concordi avevano illustrato l'illegittimità e il conseguente fallimento dei tentativi posti in atto in Vigasio negli ultimi anni.

Per ultimo Nicolò ricorse all'argomento più debole, sul [85] quale più facilmente le opinioni potevano essere diverse, poiché si doveva giudicare un'impresa *in fieri*, non ancora compiuta: egli sostenne che la costruzione da lui iniziata in Vigasio non era da classificarsi come *ad munitionem*. Paradossalmente proprio su questa linea difensiva ottenne il riconoscimento dei consoli.

La sentenza dei consoli, che avevano fatto ricorso anche al *consilium* dei *sapientes Lombardiae*, non accogliendo gran parte delle argomentazioni avanzate da Nicolò, sanciva il divieto di costruire in Vigasio un edificio «quod ad munitiones vel deffensionem pertineat», senza il consenso dell'abate.

Nel contempo, di fronte alla richiesta dell'abate di costringere Nicolò a distruggere l'opera intrapresa, dichiarava che l'edificio oggetto della contesa non sembrava ai consoli essere stato costruito «ad munitionem seu deffensionem»; non ne ordinavano pertanto la distruzione.

Si trattava chiaramente di una sentenza di compromesso: l'abate vedeva riconosciuto in linea di principio il suo diritto e condannata la pretesa di Nicolò; ma l'edificio contestato non veniva distrutto. Dal canto suo Nicolò non fu soddisfatto: egli otteneva sì il riconoscimento di fatto della sua impresa, ma non quello giuridico: edifici fortificati in Vigasio non potevano essere costruiti senza il consenso dell'abate; la giurisdizione, dunque, almeno in linea di principio, era formalmente riconosciuta all'abate, con le implicazioni anche pratiche che ciò comportava. I consoli non avevano sconfessato il suo operato specifico, a costo, secondo il nostro parere, di uno stravolgimento dell'evidenza - come si poteva negare che il *magnum fossatum* e l'*agger* costruiti da Nicolò presso il ponte di Vigasio non si presentassero come opere militari? -, ma avevano ribadito l'intangibilità della giurisdizione monastica, al cui scardinamento Nicolò da quindici anni almeno aveva tenacemente lavorato.

Prova indubitabile della validità della nostra interpretazione è il ricorso che Nicolò presentò al tribunale di appello, avvalendosi di una clausola del privilegio di Costanza, che prevedeva il ricorso in appello presso un dele-

(287) Per la bertesca, probabilmente un fortino in legno eretto su spalti di terra, cfr. sopra, nota 141.

gato dell'imperatore [86] per le cause il cui oggetto superasse il valore di lire 25 (288). Ci saremmo aspettati che a ricorrere in appello fosse l'abate, che aveva visto riconosciuto il diritto di Nicolò a mantenere e ad ultimare la sua costruzione in Vigasio, non il contrario. Il fatto è che a Nicolò non interessava la costruzione in se stessa, ma le finalità per le quali tanti tentativi erano stati avviati.

Il marchese Obizzo I, cui era stata affidata da Federico I la giurisdizione di appello per la Marca Veronese, il 7 ottobre 1187, stando in Este, alla presenza di numerosi personaggi, fra i quali quasi tutti i membri della famiglia degli Avvocati, riconobbe la validità della sentenza emessa dai consoli veronesi, elencati nominativamente, e condannò Nicolò degli Avvocati. Nella sentenza non sono indicate le cause del contendere (289).

e. Epilogo

Nei numerosi documenti che dalla fine del secolo XII ai primi decenni del seguente concernono Vigasio, conservati nell'archivio monastico, troviamo tracce sempre più scarse di interventi o anche solo di presenza *in loco* degli Avvocati, ancor meno di Nicolò. Anzi nell'anno 1200 questi procedette ad una vendita cospicua, consistente in 300 campi, che, con atto successivo di investitura compiuto dall'abate, vennero ceduti a cittadini veronesi (290). Poco dopo subentra nei diritti giurisdizionali in Vigasio l'erede legittimo di Arduino, il figlio Tebaldino; per l'ultima volta nel 1214 i figli del defunto Tebaldino vengono rappresentati in Vigasio dal loro *villicus* in occasione dell'elezione del gastaldo (291): non c'è più traccia in seguito della presenza, diretta o indiretta, degli Avvocati (292).

Fallito il tentativo di Nicolò, l'interesse di lui e degli altri membri della famiglia per Vigasio venne rapidamente meno. Nicolò, come in altra occasione abbiamo potuto sinteticamente affermare (293), aveva ben compreso le funzioni che l'acquisto di una 'signoria' poteva assumere non solo [87] per il controllo di un territorio rurale, ma per le ripercussioni che questo controllo poteva avere per l'affermazione o la possibilità di mantenere le posizioni acquisite nell'ambito cittadino. La famiglia degli Avvocati, proprio perché sprovvista di basi proprie di potere quali erano rappresentate

(288) Doc. citato sopra, nota 282, par. 10.

(289) OC, perg. 139, 1187 ottobre 27, edita in L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano, 1739-1742, IV, coll. 479-480.

(290) OC, perg. 221, 1200 luglio 28.

(291) OC, perg. 300 a, 1214 gennaio 5.

(292) Castagnetti, *La famiglia* cit., p. 291.

(293) Castagnetti, *Enti ecclesiastici* cit., pp. 394-395.

dalla disponibilità di un castello, di un distretto signorile ad esso afferente e dal controllo di uomini numerosi ivi abitanti, veniva a trovarsi in condizione di inferiorità nell'infuriare delle lotte di parte che sconvolsero il comune veronese dalla fine del secolo XII, culminando nella cacciata di una delle fazioni, quella dei Monticoli, che stette in esilio per sei anni, dal 1207 al 1213.

Nel clima convulso di quel periodo altre famiglie, relativamente 'nuove' all'esercizio del potere, giunsero ad affermarsi anche in forza dell'acquisizione, assai recente, di castelli e signorie nel contado: valgano gli esempi, già illustrati, delle famiglie di Giselbertino di Chiavica e di Benfato Musio e del figlio Fatino, i cui discendenti divennero noti nella prima metà del secolo XIII come *domini* di Villimpenta e di Moratica, dai castelli cioè che detenevano in feudo dall'abbazia di S. Zeno dall'anno 1169. Se agli Avvocati, in particolare a Nicolò, fosse riuscito l'intento di 'ritagliarsi' una signoria nel contado a spese del monastero di S. Zeno, anch'essi probabilmente avrebbero potuto essere riconosciuti come *domini* di Vigasio e il loro peso politico nelle vicende del secolo XIII sarebbe stato più forte, anche se - ci sia lecita l'ipotesi - l'esito finale sarebbe alla fin fine stato analogo: esilio durante la dominazione di Ezzelino, ritorno in esilio o compromesso politico durante l'affermazione degli Scaligeri, vicende che subirono le famiglie 'da Villimpenta' e 'da Moratica'.

[89] CONCLUSIONE

Gli anni Settanta del secolo XII furono decisivi per i comuni, oltre che per il conflitto con l'Impero, per l'evoluzione istituzionale interna e per l'affermazione nel contado. Per quest'ultimo aspetto costituisce un momento essenziale l'estendersi da parte del comune di Verona del controllo politico sui detentori, ecclesiastici e laici, di signorie rurali, che infirma il collegamento diretto delle signorie, non solo di quelle ecclesiastiche, con l'Impero, che nell'età di Federico I si configurava ormai come rapporto feudale.

Una politica di controllo e di intervento fu attuata dal comune veronese fin dalla prima sua costituzione. Essa si sviluppò appieno nell'ottavo decennio del secolo su richiesta proprio dei maggiori fra i signori rurali. Occasione ne fu la costruzione di edifici fortificati nel contado, che si prefiggeva lo scopo, testimoniato a volte in modo inequivocabile, di sottrarre una *villa* e i suoi abitanti alla giurisdizione di una signoria, solitamente ecclesiastica, o, almeno, di sottrarre i proprietari, le loro terre e i loro uomini alla giurisdizione del signore legittimo.

L'assalto alle signorie ecclesiastiche, operato dai *milites* della città e del contado, si inseriva in un solco già aperto di conflitti tra signori e comunità. Le fortificazioni furono il mezzo precipuo impiegato dai *milites*, con l'aiuto a volte dei *rustici*, per eliminare o limitare la giurisdizione signorile. I signori ecclesiastici, che fino ad allora avevano solitamente fatto ricorso all'Impero per ricevere protezione ed aiuto, ricorsero, nel periodo del conflitto fra questo e i comuni, alle magistrature e ai tribunali cittadini, infine di nuovo all'Impero, con esito poco soddisfacente, per cui tornarono a chiedere l'intervento, ora divenuto 'ordinario', dei tribunali cittadini, specialmente quando gli autori delle 'sedizioni' fossero [90] stati *milites* della città.

L'azione del comune, che a volte può apparire contraddittoria, seguì direttive costanti: difesa degli interessi della città nel territorio, particolarmente se minacciati da forze esterne, come a Ronco e ad Ostiglia; difesa dei diritti legittimi dei signori, ecclesiastici e laici, contro le comunità rurali, ma anche difesa di queste contro prevaricazioni signorili; difesa dei diritti delle signorie ecclesiastiche contro usurpazioni di cittadini, non senza tuttavia cedimenti e compromessi, dovuti alla eventuale capacità di influenza dei singoli e delle loro famiglie.

Tale azione è un aspetto della politica più generale del comune nei confronti del territorio già costituente l'antico comitato, che si esplica, ad esempio, anche nella ristrutturazione distrettuale dello stesso ai fini ammini-

strativi, con la creazione dei distretti (294) e la scomparsa, a volte, di antiche distrettuazioni o connotazioni territoriali pubbliche (295), fenomeno che ebbe inizio anch'esso negli anni Settanta.

La proposizione di obiettivi complessi e il loro conseguimento, tenacemente perseguito in un tempo lungo, che inizia in un periodo precedente alla formazione del comune, riflettono una sostanziale unità di azione verso il contado di tutti i gruppi costituenti, di volta in volta e diversamente accostati, i ceti dominanti cittadini, un'unità di azione che si incrinerà nel secolo seguente, quando divamperanno le guerre civili: l'alleanza con le città e grandi famiglie 'esterne' (296) come il controllo dei castelli del contado diverranno strumenti essenziali per la conquista del potere all'interno del comune, fino a che l'affermazione della signoria scaligera toglierà alle famiglie preminenti il controllo delle basi militari e di potere politico costituite dai castelli, la cui custodia sarà assunta direttamente dai signori e dai loro ufficiali (297), un obiettivo che il comune cittadino, proprio per le lotte di fazione, non riuscì a realizzare.

(294) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 49-51; Idem, *La Marca* cit., pp. 159-166. Tributi ordinari in denaro, la *datia civitatis*, obblighi pubblici gravanti sulla persona e il servizio militare obbligatorio furono introdotti dal comune veronese nel contado in un periodo precedente al 1187, come confermano senza alcun dubbio le vicende processuali degli abitanti di Parona, soggetti alla signoria abbaziale di S. Zeno: Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 97-104.

(295) *Ibidem*, pp. 121-123.

(296) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 79-80.

(297) Castagnetti, *Contributo* cit., pp. 132-134; Idem, *I veronesi da Moratica* cit., p. 435; Idem, *La Marca* cit., p. 118.

[91-110] **NOTE** [qui apposte a pie' di pagina]

[111] DOCUMENTI

1.

1136 giugno 30, Verona

Pietro Badoer, avvocato del monastero di S. Zaccaria di Venezia, a nome del monastero loca ad Alberto Sordo e a Folcoino, figli di Maltoleto, una porzione del castello e della curia di Ronco.

Archivio di Stato di Venezia, *S. Zaccaria*, perg. in busta 28, edita con errori ed omissioni in Biancolini, *Dei vescovi* cit., n. 13.

(S) Die martis qui est secundo calendas iulii, in civitate Verone, in curte beatissimi Sancti Marci Evuangeliste, presencia bonorum hominum, quorum nomina hic subter leguntur: Eleazar et Odo Teuzonis filius et Chonradus de Cresencio consules, Adam iudex, Iohannes de Merlaria et Ugo de Zerpa prudentes iuris, Odelricus de Gosolingo, item Odelricus Saketo, Redelfus Cacauro, Girardus de Conrado Mantuano, Vivianus de Odelrico de Monecha, item Vivianus de Arena, Giselbertus de Isnardo de Foro, Bernardus Osvetule, Henricus de Foro, Anto et Rodulfus consobrini de Scala, Blancus de Vualdingo, Amelricus Storto, Bonifacius de Rodulfo de Argentio, Aldus nepos Zenonis de Auca, Gandulfus de Plateamaiore et Girardus eius frater, Balduinus de foris porta Sancti Zenonis nepos Sivualdo presbitero, Gilbertus de Coleniola trevuianus, Gatus de Arena et Albericus de Rustigello de Aucinago et Isnardus de Boca de Arena et Bricius et Vuifredi de Sancto Iohanne de Foro, istorum et aliorum plurimorum bonorum hominum presencia domnus Petrus Badovuarius Sancti Zachari⊗ monesterii de Venecia advocatus investivit iure locacionis Albertum Surdo Maltoleti filium pro se et pro Fulcuino fratre suo ex parte supradicti monasterii Sancti Zacharie de Venecia et Anelle abbatisse et sue congregacionis nominative de sua porcione de medietate castri Runci et ville et curie [112] cum omnibus suis pertinenciis, que fuerunt quondam marchionis Milonis, sicut ipse Albertus habuit et tenuit, salvo iure et iusticia Maliregolati et Matilde nepotis sue, que habent in predicto castro et curte, ad fictum ipse Albertus reddendum omni anno in festivitate sancti Martini secundum hoc quod marchio Milo in suo testamento ordinavit; fictum vero est ad super totum castrum et curtem centum modia frumenti et centum modia vini ad modium Verone et solidos viginti Veronensis monete; de quinquaginta modia frumenti et quinquaginta modia vini et de decem solidos denariorum Verone debet supradictus Albertus cum Fulcuino fratre suo pro eorum porcione persolvere omni anno in suprascripta festivitate sancti Martini tantum

quantum in eorum porcione venerit; et insuper iuravit supradictus Albertus Surdo in presencia suprascriptorum bonorum et aliorum plurimorum hominum omni anno suprascriptum fictum secundum quod in sua porcione venerit donec vixerit persolvere sine fraude et malo ingenio, et si hoc non attenderit, debent amittere predictam partem castri et curie cum omnibus suis pertinenciis et omnes raciones secundum hoc quod Milo marchio in suo testamento ordinavit; et qualis de eorum heredibus vel proheredibus voluerint hanc securitatem facere quam ipse Albertus fecerit, possideat, et qui noluerit facere, amittat suprascriptam porcionem de suprascripto castro et curte; et si aliquis ex ipsis heredibus vel proheredibus infra pupilarem etatem fuerit, postquam pubes factus fuerit hoc sacramentum facere debet infra annum postquam fuerint petitum et fictum omni anno persolvere; et si supradictum sacramentum noluerit facere et fictum omni anno persolvere, amittat supradictam porcionem castri et curie et omnes raciones quas ipsi in suprascripto castro et curte habuerunt sicut supra legitur. ‘Ego Albertus Surdo iuravi quod ita adimplere debeo sicut supra legitur et scriptum est.’ Factum est hoc in anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo trigesimo sexto, imperante domno nostro Lothario Romanorum imperatore augusto, suprascripto die dominico, indictione quarta decima.

Signum + pro manu suprascripti Eleazari consulis qui ut supra [113] interfuit.

Signum + pro manu Odonis consulis qui ut supra interfuit.

Signum + pro manu suprascripti Conradi consulis qui ut supra interfuit.

Signum +++ pro manibus suprascripti Odelrici de Gosolingo et Gisberti de Foro, Odelrici Saketi, qui ut supra interfuerunt.

(S) Ego Bonifacius notarius rogatus ibi fui et hoc breve scripsi et complevi.

[114] 2.

1137 dicembre 17, Cerea

L’arciprete del capitolo dei canonici di Verona investe del loro feudo e di diritti sei uomini di Cerea, che assumono obblighi determinati.

ACV, perg. I, 6, 3v.

(S) In nomine domini Dei eterni, die veneris qui est sextodecimo kalendas ianuarii, in caminata Sancte Marie de Cereta, presentia bonorum hominum, quorum nomina hec sunt: Bunuszeno iudex, Ugo sine fatiga, Botus

filius Atti, Tebaldus de Rodulfo, Iordanus, Ambrosius de Clavega, Oto Paulinus et reliqui. Ibi in eorum presentia Gilbertus venerabilis archipresbiter maioris Veronensis ecclesie investivit Carnarolum atque Landulfum et Wasconem et Castellatum et Warimbertum atque Girardinum fratres filios quondam Girardi nominative de feudo quod habuerunt olim ex parte comitis Alberti in loco et fundo Cereta et de tercia parte de bando illorum hominum qui habitant supra terras suas; similiter de tercia parte eorum que sui homines dabunt, idest qui habitant supra terras ipsorum sicut superius dictum est, quando vicini de Cereta menam facient cum superscripto archipresbitero suisque successoribus de placito generali, idest quando omnes vicini de Cereta fuerint pacti cum superscripto archipresbitero aut cum eis successoribus ne veniant in iamdicta Cereta ad tenendum placitum generale. Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo trigesimo VII, superscripto die, indictione quintadecima.

(S) Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hoc breve scripsi.

[115] 3.

1156 agosto 23, Verona

Anto di Palude, con il consenso di Turrisingo, conte di Garda, e di Tebaldo, vescovo di Verona, refuta a Wibertino di Cerea le decime di Trevenzuolo, Palude e *Canale*.

FV, perg. 7010 a, copia della fine del secolo XII.

Die iovis qui fuit nonus dies exeunte mense augusti, presencia bonorum hominum, hii sunt: Arduinus advocatus, Bonusçeno, Romanus, Henricus de Artuicho assessores domini Turisendi comitis Garde, Henricus de Bella et Iacobus de Iohanne Monteclo causidici, Rodulfus vicecomes, Zeno Zufeto, Açeri de Benço, Finellus, Ugo de Prescoaldo, Castellanus de Cereta, *** Petrus de Ponte, Pellegrinus et Çeno atque Gandulfus viatores et reliqui. In eorum presencia dominus Antus de Palude refutavit in manus Wibertini de Cereta totam decimam veterem et novam presentem et futuram et totum ius decimacionis presens et futurum cum examplacione supra totum pro indiviso tocus curie et pertinencie seu districtus vel garde et terratoriorum Trevençoli, excepto quartasio Sancte Marie de Trevençolo, quam decimam et quod ius decimacionis predictorum locorum Trevençoli dicebatur medieta-tem supra totum pro indiviso habere et tenere, et totam decimam Paludis et eius curie atque pertinencie seu districtus vel garde veterem et novam,

presentem et futuram et totum ius decimacionis presens et futurum, excepto quartesio predicte Sancte Marie de Trevençolo, et medietatem tocius decime et iuris decimacionis supra totum pro indiviso Canalis et totam decimam novam presentem et futuram et totum ius decimacionis presens et futurum eiusdem loci Canalis et eius curie atque pertinencie vel districtus seu garde cum examplacione, quas suprascriptas decimas et que iura decimacionum habebat et tenebat vel alii pro eo iure feodi seu aliquo alio modo habebant et tenebant; et hanc refutacionem fecit presente domino Turisendo comite Garde et consenciente [116] ac parabola dante, a quo predictus Antus dictas decimas et dicta iura decimacionum ad feudum habebat et tenebat. Ibiq[ue] dictus comes Turisendus iure feodi hereditarium, sicuti ibi esse dicebatur, ad rectum et liale feudum investivit dictum Wibertinum de Cere-
ta de omnibus suprascriptis decimis et iuri[bu]s decimacionum predictarum terrarum prout dicte sunt, et specialiter de tota decima vetere et nova presente et futura omnium terrarum et vinearum sortis Paludis, que dicitur Louguro, presente domino Tobaldo episcopo et consenciente atque confirmante refutacioni quam fecit dictus dominus Antus in dictum Wibertinum et investiture quam fecit dictus comes in dictum Ubertinum, quas omnes suprascriptas decimas et que iura decimacionum prefatus comes ad feudum ab eodem domino episcopo Tobaldo pro episcopatu Verone prout dicebatur et testabantur tenebat. Actum in civitate Verone, in sala dicti domini Tobaldi episcopi, anno Domini millesimo centesimo quinquagesimo sexto, suprascripto die, indicione quarta.

Ego Ubertus ***.

[117] 4.

1160 dicembre 15, Verona

Wibertino di Cerea, con il consenso di Turrisendo, conte di Garda, investe in feudo *sine fidelitate* Bernolino della decima di Palude, Trevenzuolo e Canale.

FV, perg. 7010 c, copia della fine del secolo XII, edita in Simeoni, *Documenti e note cit.*, pp. 54-55, nota 33.

Die iovis qui fuit quintusdecimus dies intrante mense decembris, in civitate Verona, in domo domini Turisendi comitis Garde, in presencia Ardoini advocati et Gerardi de Monteauero atque Berrafonis. Ibiq[ue] dominus Wibertinus de Cereta, sciente suprascripto comite et eius verbo, investivit Bernolinum ad rectum feudum in heredes utriusque sexus sine fidelitate de tota sua decima Paludis et Trevenioli et de Galcignino suo vasallo cum

medietate tocius decime supra totum pro indiviso Canalis et eius pertinencie atque districtus, quam ab eo habet et tenet cum ea racione et actione, quam in eo habet. Anni Domini millesimo centesimo sexagesimo, superscripto die, indictione octava.

Ego Ubertus ***.

[118] 5.

1163 luglio 14, Verona

Alla presenza di Alberto Tenca, rettore di Verona, Alberico Pastora e Arduino *de Advocato*, eletti arbitri nella lite fra il comune di Bionde e Bonifacio, conte di Verona emettono sentenza favorevole al primo.

ACV, perg. 1, 6, 6v (e), copia del secolo XIII; l'inchiostro è fortemente sbiadito verso la fine così che la lettura non è possibile, a volte, nemmeno con la lampada di Wood.

In Christi nomine, imperante Frederico Dei gratia Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius undecimo, imperii vero eius octavo feliciter, die dominico qui fuit quartusdecimus dies intrante mense iulii. Coram Alberico Pastora et Arduino de Advocato arbitris ex utraque parte electis, ex parte Guicherami decani vicinorum de Biunde pro comuni idem Guicheramus tres homines produxit, Vivianum et Otonem de Vecla atque Martinum Buratum, qui in sala domini Alberti Tince Veronensis rectoris et a principe ordinarii iudicis constituti iuraverunt ad sancta Dei evangelia se totam veritatem dicere et non tacere et falsitatem reticere cum interrogati fuerint per districtum ab Alberico Pastora aut ab Arduino seu a notario ex utraque parte de lite quam Guicheramus decanus hominum Biunde nomine comunitatis habebat cum Redulfo curatore comitis Bonifacii pro eo. Postea eadem die in turre domini Alberti supradictus Vivianus iuratus et ab Arduino presente Alberico Pastora et Albertino notario per districtum sacramenti interrogatus dixit: 'Ego fui sub porticatu ecclesie Sancti Georgii de domo ubi comes Malregolatus coram consulibus Verone Viviano Olderici de Monacha et Rethaldo et coram uno iudice, cuius nomen ignoro, faciebat placitum cum comuni de Biunde afferendo se debere pascolare cum suis bubus et equis in pratis hominum de Biunde mittendo et secando herbam in ipsis absque alicuius hominis contradicione; et comune [119] de Biunde respondebat eum hoc minime facere debere quia non erat illi ius et postquam comes hoc quod intendebat probare non potuit nec aliquam scripturam inde hostenderet, supradicti consules et iudex preceperunt Malregolato ut inde esset quietum et absolverunt comune Biunde de ea lite'. Oto de Ve-

cla iuratus et similiter interrogatus dixit idem quod suprascriptus Vivianus. Martinus Buratus iuratus dixit: 'Ego fui sub porticu ecclesie Sancti Georgii ubi ea lis finita fuit, quam comes Malregolatus faciebat adversus comune de Biunde coram consulibus Verone et iudicibus de eo quod comes dicebat se debere pascolare cum bubus et equis in pratis illorum de Biunde et facere in ipsis herbas; et tunc iudices finiverunt et dixerunt eum non rationes in eo faciendo; et qui fuerunt consules et iudices ignoro nomina eorum'. Cumque supradicti testes iurati et interrogati fuissent per districtum ut superius legitur, supradictus Redulfus curator interrogatus ab Alberico Pastora si alias rationes vellet adducere et cum ipse responderet non, tunc supradicti arbitri suprascriptas atestaciones hominum de Biunde legere fecerunt palam; quibus perlectis et diligenter super his consideratis, tandem Albericus Pastora comuni concordia Arduini de Advocato hanc talem sententiam inferius subdictam in scriptis dedit, sic incipiens: " + In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Ego Albericus Pastora comuni concordia Arduini de Advocato, visis et auditis allegacionibus utriusque partis et testibus ex parte comunis de Biunde productis de lite quam Rodolfus curator comitis Bonifacii faciebat adversus Guicheramum decanum hominum de Biunde pro comuni, absolvo comune Biunde ab ea lite". Et insuper Bonifacius comes Verone sub pena ducentarum librarum Veronensium finem et caucionem fecit in manu Guicherami decani pro comuni nominative de predicta lite neque ulterius impediet comune Biundarum de ea lite de qua fuit data sententia. Fideiussit pro eo Albertus Tenca Veronensium rector et a principe ordinarius iudex constitutus et utreque partes comuni concordia dederunt licenciam finiendi in die dominico illo iandictam litem et dare sentenciam Alberico Pastore; data fuit supradicta sententia et facta [120] finis seu caucio nec non et predicta licencia finiendi in die dominico Alberico Pastore attributa. Suprascripta die dominico in sala domini Alberti, in presentia bonorum hominum, hii sunt Albertus Tinca Verone rector, Albertus de Bocasio, Guarne..., Brianus, Vivianus filius Uberti de Hengleberii Miçacavallus, Guidolricusdis Palme, Bonifacius eius avunculus,, Gumbertus faber de Biunde, ...daldinus de Scardevaria, Raimundus Ugucionis Flancisii, Ugo Marie, Guido Butellus causidicus, Ubertinus notarius de; de vicinis Biunde, Caracius, Ubertus de Dede, Iohannes Martini de Bonelda, Iohannes de Ponto, Maçacavallus et Benedictus Fodra atque Gallus Factum est hoc Verone, in suprascripto loco, anno a nativitate domini nostri Iesu [Christi, millesimo centesimo] sexagesimo tercio, suprascripta die, indicatione undecima.

Ego Vitalis notarius sacri palatii rogatus [suprascriptis actis interfui] et hoc breve scripsi et conplevi.

[121] 6.

1178 ottobre 4, Verona

Oliviero, Gerardo e Naimerino di Bionde assicurano l'arciprete del capitolo circa la distruzione, in caso di sentenza di condanna, di una fortificazione in Bionde; il podestà di Verona fissa loro il termine di otto giorni *ad respondendum*.

ACV, perg. III, 8, 7r. In base al giorno, all'indizione e alle magistrature comunali l'anno 1177 va corretto in 1178.

(S) Die mercurii quarto intrante octubri, in presencia Prevedelli, Bertholomei, Ade, Amiçoni, Fatolini notariorum. Oliverius de Bionde per se et per suum fratrem Gobertum et Naimerinus fecerunt securitatem in manu archipresbiteri Riprandi maioris Veronensis ecclesie in pena ducentarum librarum denariorum Veronensium et per stipulacionem ei promiserunt quod si evicti fuerint de illo opere vel belfredo quod intendunt facere in Bionde quod destruetur eum suis expensis; fideiussor illorum fuit Albertus monachus; et hoc fecerunt ante dominum Grimerium potestatem Verone et ante dominos Coçonem et Bonumçenonem de Lamberto et Albertum Mantegacium suos iudices, presentibus magistro Presbitero, Alberto presbitero Tridentino, presbitero Adhelardo canonicis maioris Veronensis ecclesi[⊗]. Et statim prefatus Riprandus conquestus fuit de eis dicens quod arimania et iurisdictio Bionde tocius erat canonice maioris sue ecclesi[⊗] et non licebat eis facere aliquam forticiam in terra illa Bionde et potestas precepit eis ut responderent et ipsi pecierunt ei terminum ad respondendum et potestas dedit eis terminum hinc ad octo dies ad respondendum. Actum fuit hoc in domo filiorum quondam Girardi de Mantuanis. Anno a nativitate Domini millesimo centesimo LXXVII, indicione XI.

(S) Ego Adhemarius domini imperatoris Frederici notarius rogatus interfui et scripsi.

[122] 7.

1179 gennaio 7, Verona

Su richiesta del vescovo di Verona, dell'arciprete del capitolo e dell'abate del monastero di S. Zeno, Wibertino, podestà di Verona, conferma i *banna* del vescovo circa il divieto di costruzione di fortificazioni e

assegna al vescovo e all'arciprete un *viator* affinché proclami i loro *banna* il proprio nelle terre e nei castelli soggetti.

ACV, I, 7, lr (a), con macchie ed inchiostro sbiadito specialmente nella prima parte, così che la scrittura risulta a volte non leggibile nemmeno ai raggi della lampada di Wood.

(S) Die dominico septimo intrante ianuario, in [Verona], sub domo miterii de Foro, in contione Verone maxima et plenissima, coram domino Wibertino potestate Verone, in presentia presbiteri Ugucionis canonici Veronensis ecclesie, Widonis Regaste causidici, Ade et Fatulini atque Petri notariorum, Conradi de Monçambano, domini Adriani de Foro, Conradi de, Uberti de Engloberio, domini Oliverii de Castello, Boni de Passione, Otonis de Grepo, Henrici de Scala et aliorum multorum innumerabilium. I-bique dominus Omnebonum Dei gratia Verone episcopus interrogavit et dixit: 'Ego posui bannos vigintiquinque librarum denariorum Veronensium per omnes terras mei episcopatus ubicumque habeo iurisdictionem ut nullus incipiat hedificare turrim, casaturrim, dugnonem, betefreudum et castellum neque aliam aliquam forticiam sive de terra sive de lignis sive de petris sive de muro sive de aliqua alia materia; et dominus Rodulfus vicecomes in sua consolaria cum suis sociis et dominus Vivianus de Advocatis in sua consolaria cum suis sociis et dominus Turisendus in sua potestaria et dominus Grimerius de Placentia in sua potestaria suprascriptos meos bannos confirmaverunt et ex sua parte bannos vigintiquinque librarum imposuerunt; modo rogo suprascriptum dominum Wibertinum, qui nunc est potestas Verone, et totam concionem quod meos suprascriptos [123] bannos, quos posui vel posuero in omnibus meis terris donec vixero et episcopatum tenebo, confirmet et ex sua parte ponat suum bannum'. Et dominus Riprandus archipresbiter Veronensis ecclesie eodem modo rogavit suprascriptum dominum Wibertinum potestatem Verone et totam concionem de omnibus terris ecclesie suprascripte ut confirmet omnes suos bannos in omnibus suprascriptis terris suprascripte Veronensis ecclesie et suos bannos imponere. Et dominus Girardus abbas monasterii Sancti Çenonis eodem modo rogavit suprascriptum dominum Wibertinum potestatem Verone et totam concionem ut omnes meos bannos in omnibus terris suprascripti monasterii confirmet et suum bannum imponere. His dictis suprascriptus dominus Wibertinus potestas Verone surexit et dixit: 'Omnes illos bannos, quos suprascriptus dominus episcopus per suas terras posuit vel posuerit donec vixerit et episcopatum tenebit, confirmo et ex mea parte bannum vigintiquinque librarum impono si quis ausus fuerit incipere hedificare suprascriptas forticias, bannum suprascripti domini episcopi consilium et adiutorium dabo ad accipiendum et ad opus destruendum et meum bannum acci-

piam et idem de omnibus terris et castellis maioris Veronensis ecclesie Sancta Maria et idem dico de omnibus terris et castellis monasterii nostri beatissimi Sancti Çenonis confessoris'. Et ibi suprascriptus dominus Wibertinus potestas Verone dedit suprascripto domino episcopo et suprascripto domino archipresbitero Verone unum suum viatorem silicet Çenonem Stropata calçarium et precepit Çenoni suo viatori quod ipse ex parte domini episcopi et sua vadat per omnes terras episcopatus et mittat bannos viginti-quinque librarum per omnes illas terras ex parte [episcopi] et ex parte suprascripte potestatis bannos episcopi confirmet et ex parte suprascripte potestatis bannos viginti-quinque librarum imponat et quod ipse Çeno ex parte suprascripti archipresbiteri Veronensis ecclesie ponat bannum viginti-quinque librarum in omnibus suprascriptis terris et castellis Veronensis ecclesie et ex parte suprascripte potestatis bannos archipresbiteri confirmet [124] et ex parte suprascripte potestatis bannum viginti-quinque librarum imponat. Anno a nativitate Domini millesimo centesimo septuagesimo nono, indictione duodecima.

(S) Ego Bonawisa domini Federici Romanorum imperatoris notarius interfui et hanc cartulam rogatus scripsi.

[125] 8.

1179 gennaio 16, Cerea

Zeno, viatore del podestà di Verona, proclama in Cerea da parte dell'arciprete del capitolo veronese e del podestà i *banna* circa il divieto di erigere fortificazioni.

ACV, perg. I, 7, 1r (b).

(S) Die martis sextodecimo intrante ianuario, in Cerreta, in caminata ecclesie Sancte Marie plebis Cerrete, in presentia domini Gandulfi archipresbiteri suprascripte plebis, Rolandi, Bonifacini, Desasii, Wibertini potestatis Cerrete et aliorum. Ibi suprascriptus Çeno viator potestatis Verone ex parte domini Riprandi archipresbiteri ecclesie posuit bannum viginti-quinque librarum denariorum Veronensium quod nullus incipiat in Cerreta hedificare turrim, casaturrim, dugnonem, betefreudum, castellum neque aliam aliquam forticiam sive de petris sive de lignis sive de muro sive de terra sive de aliqua alia materia; insuper suprascriptus Çeno ex parte domini Wibertini potestatis Verone suprascriptum bannum confirmavit et ex parte suprascripti domini Wibertini potestatis Verone bannum viginti-quin-

que librarum imposuit. Anno a nativitate Domini millesimo septuagesimo nono, indictione duodecima.

(S) Ego Bonawisa domini Federici Romanorum imperatoris notarius interfui et hanc cartulam rogatus scripsi.

[126] 9.

1179 gennaio 17, Bionde

Zeno, viatore del podestà di Verona, proclama in Bionde da parte dell'arciprete del capitolo veronese e del podestà i *banna* circa il divieto di erigere fortificazioni.

ACV, perg. I, 7, 1r (c).

(S) Die mercurii quintodecimo exeunte ianuario, in Biunde, in corrubio Biunde, in presentia Çenonis vilici canonicorum Veronensis ecclesie, Çenonis de Cara, Alberici, Adriani, Oliverii, Marci, Viviani de Romano, Wiçardi, Colle, Malfati, Cadegi, Formarini et aliorum multorum. Ibique Çeno viator potestatis Verone ex parte domini Riprandi archipresbiteri Veronensis ecclesie posuit bannum viginti quinque librarum Veronensium quod nullus in Biunde incipiat hedificare turrim, casaturrim, dugnonem, betefreudum, castellum neque aliam aliquam forticiam sive de petris sive de lignis sive de muro sive de terra sive de aliqua alia materia; insuper suprascriptus Çeno ex parte domini Wibertini potestatis Verone suprascriptum bannum confirmavit et ex parte suprascripte potestatis bannum viginti quinque librarum imposuit. Anno a nativitate Domini millesimo centesimo septuagesimo nono, indictione duodecima.

(S) Ego Bonawisa domini Federici Romanorum imperatoris notarius interfui et [hanc cartulam rogatus scripsi].

[127] 10.

1179 gennaio 18, Porcile

Zeno, viatore del podestà di Verona, proclama in Porcile da parte dell'arciprete del capitolo veronese e del podestà i *banna* circa il divieto di erigere fortificazioni.

ACV, perg. I, 7, 1r (d).

(S) Dies iovis quartodecimo exeunte ianuario, sub porticalla ecclesie Sancti Viti de Porcilio, in presentia presbiteri Iohannis eiusdem ecclesie, Alberti, Çenonis fabri, Viviani, Iohannis Ibiq̃e Çeno viator potestatis Verone ex parte domini Riprandi archipresbiteri Veronensis ecclesie posuit bannum viginti-quinque librarum denariorum Veronensium quod nullus in Porcile incipiat hedificare turrim, casaturrim, dugnonem, betefredum, castellum neque aliam aliquam forticiam sive de petris sive de lignis sive de muro sive de terra sive de aliqua materia; insuper suprascriptus Çeno ex parte domini Wibertini potestatis suprascriptum bannum confirmavit et ex parte suprascripte potestatis bannum viginti-quinque librarum imposuit. Anno a nativitate Domini millesimo centesimo septuagesimo nono, indictione duodecima.

(S) Ego Bonawisa domini Federici Romanorum imperatoris notarius interfui et hanc cartulam rogatus scripsi.

[128] 11.

1180 dicembre 13, Verona

Deposizioni testimoniali relative alla controversia per l'esercizio della giurisdizione in Zevio, rese nella curia dei vassalli di Tommasino da Lendinara, presieduta da Sauro, conte di Verona.

ASV, *Archivio Notarile*, app., perg. 2, con abrasioni ai margini, righe 58-77, omesse nell'edizione del documento effettuata da Scheffer-Boichorst, *Veroneser Zeugenverhör* cit., pp. 577-586.

Postea die sabbati XIII intrante decembri, in civitate Verona, in domo predicti domini Thomasini, in iure coram vasallis curie domini Thomasini, in presencia Widonis de Runco, Widonis de Regasta, magistri Bonifacii, Widoti et Bartholomei causidicorum et aliorum plurium, presente aversa parte. Ibiq̃e coram predicto comite predictus dominus Tomasinus et Albertinus Adriani, quem Isnardinus et Albregetus in domo eorum paulo antea suum procuratorem fecerunt, presencia Petri de Nogarolis et Entraversati et Richardi predicti testium rogatorum ad hoc ad protulendos causa publicandi hos testes, qui hic inferius scripti sunt, videlicet Iohaninus cohopericasas, [Adam] notarius, Zonetus, Liazarus de Botone, secundum quod protulerant predictos omnes alios testes de facto Gebiti ad inveniendam veritatem et per bandum qualiter et quomodo dominus Tomasinus et dominus Adelardinus tenuit placitum generale in Ge[bito] pignora fecerunt et de lite illa quam Thomasinus de hoc habebat cum illis vavosoribus et aliis hominibus cum quibus placitum faciebat et quo dicerent totam veritatem et

reticere mendatium quando ab eo comite vel eius nun[cio] et nun[cio cu]rie interrogati fuerint, ita iuraverunt.

Primus quidem Iohanninus iuratus et a me Philipo notario nuncio ipsius comitis et curie interrogatus testatus dixit: ‘Ego scio quod iam sunt plus quinque annorum quod recordor quod domini Tomasinus cum multis militibus et [129] pluribus iudicibus et egomet cum eo Gebito ad tenendum placitum generale et cum fuimus ibi ego vidi quod illi de Gebito venerunt nobis contra letantes et recepere nos et vidi quod receptum factum pro comuni Gebiti de domino Thomasino’; interrogatus qui modo sciret pro comuni factum fuisset, **respondixit** dixit: ‘Bene scio quia gastaldio comunis pro comuni Gebiti eum receperat ut audivi eum gastaldionem confitentem et dicentem ita verum quia vidi ipsum gastaldionem comunis Gebiti pro comuni ut ipse dicebat tunc deferentem et representantem et dantem predicto domino Thomasino XL solidos pro pasto et recepti comunis et visum fuit michi quod ipse dominus Thomasinus non bano habuit et videbatur quasi se irasci ideo quod pauci erant et ille gastaldio dixit ei domino Thomasino: ‘domine recipite hos et state cum comuni Gebiti bene quia multum poterit vobis proesse’, et sic ipse dominus Thomasinus eos denarios ab illo gastaldione accipere pro illo pasto et recepto quod comune debebat de Gebito facere; et vidi ipsum dominum Thomasinum tunc per tres dies quiete tenentem ibi in Gebito placitum generale et vidi et aud[ivi] de hominibus illius terre clamari ad placitum illud et venire antea et custodientes placitum et dantes wadium banni, de quibus reclamatio facta erat, qui veniebant antea, et qui venire recusabant vidi pignorari de eis, et qui similiter habebant supra presis de comuni vidi refutantes illud de comuni, quod captum habebant, in manu ipsius domini Thomasini et dantes de eo wadium banni ei domino’.

Adam notarius similiter qui datus fuit a domino Thomasino pro suo predicto placito et a predictis, ut dictum est de Iohannino, ad publicandum iuratus interrogatus testatus dixit idem quod Iohanninus ab octo annis in za, excepto quod non vidit aliquem pignorari et quod non dixit quod fuisset visum sibi ipsum Thomasinum irasci et addidit dixit quod quando vidit gastaldionem presentantem illos XL solidos domino Thomasino pro recepto et pasto comunis, quod ipse gastaldio comunis dixit tunc ei domino Thomasino quod totidem dederat domino Adelardino pro eodem facto.

Zonetus similiter ad publicandum ut predicti iuratus testatus dixit idem quod Iohanninus, excepto [130] quod non ivit cum domino Thomasino set cum domino Adelardino, et addidit dixit quod ipsemet ex precepto ipsius domini Adelardini fuit ad pignorandum et pignoratus fuit de hominibus illius terre Gebiti plus decem et de hominibus Viviani de Avocato et illorum Sancti Firmi et Sancti Michaelis presentibus de ipsis istorum monasterio-

rum auferendi de baffis quibusdam istorum de supra igne suo pro pignore banni et quod audivit postea illos qui erant pignorati dicentes quod iverant et acordaverant se cum domino Adelardino et fecerant suam voluntatem.

Liazarius de Botone de Foro similiter productus ad publicandum ut predicti testes et in predicta lite coram comite, iuratus testatus dixit idem quod Zonetus, excepto quod non dixit se pignoratus fuisset aliquem nec vidi pignorari, set de pignoribus vidit et quod non interfuit cum domino Adelardino set cum eius filiis. MCLXXX, indictione XIII, regnante Frederico imperatore, anno imperii eius XXV.

[131] 12.

1186 aprile 5, Verona

Riprando, vescovo di Verona, scomunica Naimerino di Bionde per aver costruito una fortificazione in Bionde e tutti coloro che costruiranno fortificazioni nei distretti soggetti all'episcopio, al capitolo dei canonici e alla congregazione del clero intrinseco.

ACV, perg. III, 9, 4v.

(S) Die sabati quinto intrante aprili, in presencia Neroti, Ruçerini notarii, presbiterorum Viviani, Ugocionis, Adhelardi et magistri Presbiteri, Marchionis, Lotarii, Clarimbaldi, Widonis de Sancto Marco, presbiteri Lanfranci de Sancta Anestasia (a), presbiteri Uberti de Sancto Thoma, presbiteri Artineti, presbiteri Enrici de Opera, magistri Benenati et magistri Wiberti, Alarii, Iohannis notarii et aliorum multorum. In eorum presencia dominus Riprandus Veronensis episcopus extinctis candelis excommunicavit Naimerinum de Bionde filium domini Anselmi de Bionde pro opere quod faciebat in Bionde in iurisdictione canonicorum maioris Veronensis ecclesie et quia ter et quater misi pro eo quod a me veniret et noluit venire pro illo opere et quod cessaret facere et cessare noluit nec desistere, et excommunico omnes illos homines qui in iurisdictione episcopatus, ubi episcopus solus specialiter habet iurisdictionem, fecerit castellum, belfredum, turim vel casaturim vel dignonem et qui in iurisdictione canonicorum suprascriptorum fecerint predicta et in iurisdictione congregacionis eadem predicta fecerint et infra quindecim dies cum fuerint vocati et amoniti et non respuerint et cessaverint. Actum in ecclesia beatissime Marie matricularis Veronensis ecclesie, anno Domini MCLXXXVI, indictione III.

(S) Ego Adhemarius domini imperatoris Frederici notarius rogatus interfui et scripsi.

(a) In A Alestasia.

[132] 13.

1186 maggio 15, Verona - 1186 luglio 30, Bionde

Bonifacio, Tomasino e Boveto di Bionde vendono all'arciprete del capitolo della cattedrale per lire 100 un dongione e un castello in Bionde e restituiscono altri beni; successivamente Waldrada, moglie di Bonifacio, e Froa, moglie di Boveto, confermano la vendita.

ACV, due esemplari: perg. I, 7, 3v (a), e perg. II, 8, 2v (b).

(S) In nomine sancte et individue Trinitatis, anno a nativitate domini nostri Iesu Christi MCLXXXVI, indictione quarta, in idus maii. Constat nos Bonifacium de Biunde et Tomasinum filium quondam Wascosi et Bovetum filium quondam Warnerii de Biunde hoc venditionis instrumento pretio diffinito vendidisse tibi magistro Adriano archipresbitero ecclesie Sancte Marie de domo Verone, accipienti in honore Dei et predicte ecclesie omniumque tuorum fratrum tuorumque successorum, in perpetuum unam nostram tenutam, que est in villa de Biunde, scilicet dugnonem et castellum cum fossatis et edificiis in ea tenuta factis cum ingressu et egressu suo usque in viam publicam et cum omnibus supra se et infra se habentibus in integrum, cum omni suo iure et actione et pertinenciis, coheret ei tenute ab una parte via, ab alia parte fluvius Athesis, ab uno capite de super Bonifacius, ab alio a meridie Bovetus, omnia que infra predictos fines pertinent in integrum pro centum libris denariorum Veronensium, quos nos suprascripti venditores confessi fuimus accepisse a te emptore nomine finiti precii pro suprascripta terra in presenti vendimus et tradimus tibi prenominato emptori tuisque successoribus in perpetuum ad habendum, tenendum, possidendum et quicquid proprietatis iure deinceps placuerit tuo et ecclesie nomine faciendum ut nullam litem nullamque controversiam huius terre nomine a nobis suprascriptis venditoribus nec a nostris heredibus ullo modo quolibet in tempore tu [133] prenominatus emptor vel tui successores sustineant; nos vero predictam terram ab omni homine legitime defendere et auctorizare et expedire tibi tuisque successoribus promittimus, quod si non fecerimus, predicte terre duplum eiusdem bonitatis et estimationis in consimili loco tibi tuisque successoribus dare spondemus stipulatione subnixa; et si plus dupli valet, donamus tibi in donatione simplici inter vivos; et ipsi venditores renuntiaverunt legi non numerati precii et dixerunt se possidere pro emptore et pro ecclesia; et emptor interdixit eis ne possiderent quia volebat

ecclesia possidere et esse possessor pro ecclesia, qui dixerunt: ‘esto’; et idem venditores refutaverunt eidem archipresbitero medium campum qui est post castellum scilicet totam illam tenutam et illam insulam quam ipsi habent ibi ultra castellum, coheret ei undique fluvius Athesis, et fecerunt finem, dationem et cessionem emptori de omni suo iure eius tenute et insule, et Bovetus pro se et parabola Tomasini iuravit ad sancta Dei evangelia quod ipsi habebunt suprascriptam venditionem et donationem et refutationem, dationem, cessionem et promissionem et obligationem ratam in perpetuum. Actum est hoc in Verona, in ecclesia Sancti Georgii de domo. Prenominati venditores hanc cartam fieri rogaverunt. Albertus notarius, Iohannes notarius, Marcius hostiarius et notarius, Wido Virdispalme, Sarravallis suus filius, Danismanus et alii multi sunt huius rei rogati testes.

Postea vero die mercurii qui fuit III kalendas augusti proximi sequentis, in Biunde, in predicto castello, in presentia Widonis Viridispalme, Nigri de Verona, Americi, Bonifacii notarii de Biunde et aliorum multorum specialiter ad hoc rogatorum testium. Waldrada uxor Bonifacii et Froa uxor Boveti venditorum dixerunt se habere ratam suprascriptam venditionem et renuntiaverunt senatusconsulto Veleiano et iuri ypothecarum et fecerunt finem dationem et cessionem emptori de omni suo iure suprascripte venditionis; et Froa promisit ei emptori quod emendabit sibi nomine pene L libras denariorum Veronensium si ipsa vel alius qui debeat sibi succedere et suas rationes habere venerit contra suprascriptam renunciationem, [134] dationem et cessionem; Masarus per parabolam eius Froe iuravit quod ipsa habeat ratum sicut ipsa promisit et renuntiavit et ita per stipulationem ea Froa attendere promisit. Hoc fuit tercio kalendas augusti.

(S) Ego Adam Frederici imperatoris notarius rogatus interfui et hoc instrumentum ut supra legitur scripsi.

[135] 14.

1186 maggio 15, Verona

Adriano, arciprete del capitolo della cattedrale di Verona, investe in feudo del dongione, del castello e della tenuta, già da loro venduti, e di altri diritti Bonifacio, Tomasino e Boveto di Bionde, che giurano fedeltà e si impegnano a rispettare determinate condizioni.

ACV, due esemplari: perg. I, 7, 3v (b), e perg. II, 8, 2v (b).

(S) Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi MCLXXXVI, indictio-
ne quarta, die iovis in idus maii, in presentia Alberti, Iohannis notariorum,

Marcii hostiarii, Widonis Viridispalme, Sarravallis sui filii, Danismani et aliorum plurium rogatorum testium. Dominus magister Adrianus archipresbiter ecclesie Sancte Marie de domo Verone investivit Bonifacium, Tomasinum et Bovetum de Biunde iure feudi antiqui et hereditarii in masculos et feminas de toto castello et dugnone et de tota illam tenuta sicut ipse archipresbiter emerat ab eis, que tenuta est in Biunde, coheret ei ab una parte via, ab alia Athesis, ab uno capite de super Bonifacius, ab alio Bovetus; eo pacto et tenore quod si predictum castellum seu tenuta fuerint necessaria archipresbitero vel canonicis pro suo facto, illi vasalli debeant expedire sibi et dare et domini postea reddant sibi cum non fuerint necessaria sine fraude et idem archipresbiter investivit eosdem vasallos iure feudi antiqui et hereditarii in masculos tantum de illo medio campo qui est post castellum et de insula que est ibi ultra, secundum quod refutaverant ei domino, et de honore et iurisdictione suarum tenutarum ita tamen quod si alii homines habitaverint in tenutas eorum vasallorum debeant placita custodire et distringi in placito et bannum emendare et alias conditiones persolvere et attendere per omnia sicut alii vicini de Biundo, set predicti vasalli debebunt habere terciam partem illius banni quod sui habitatores emendabunt dominis; et ita archi [136] presbiter investivit eos de suprascripto feudo et illi Bonifacius, Tomasinus et Bovetus iuraverunt fidelitatem ei archipresbitero et capitulo pro illo feudo contra omnem hominem, excepto imperatore Frederico et filio eius rege Henrico et anterioribus dominis suis sine fraude. Presbiter Ugucio, presbiter Adelardus, presbiter Trentinus, magister presbiter Clarembaldus, Albertus, Bernardus et Andreas et Oto canonici predicte ecclesie Sancte Marie presentes dixerunt se ratum habere; et postea in presentia Iohannis, Marcii hostiarii, presbiter Boconus dixit se habere ratum. Actum est hoc in ecclesia Sancti Georgii de domo. Postea in presentia Marcii, Lafranchini hostiariorum, Naimerius dixit se habere ratum et in presentia Marcii hostiarii, Neroti iudicis, dominus Marchesius dixit se ratum habere. Actum est hoc prope ecclesiam Sancte Marie et in choro eiusdem ecclesie Sancte Marie, in presentia Marcii hostiarii, Conradini, Marchesii de Lavagno notariorum, dominus presbiter Vivianus dixit se ratam habere hanc suprascriptam investituram.

(S) Ego Adam Frederici imperatoris notarius rogatus interfui et hoc instrumentum ut supra legitur scripsi.

[137] 15.

1190 aprile 7, Verona

Bozoto, Nicolò e Alberto degli Avvocati, dopo aver acquistato una casa in Verona da due fratelli, li investono della stessa in feudo con l'obbligo di rispettare numerose condizioni.

ASV, *S. Leonardo*, perg. 24, 104, 5.

(S) Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi MC nonagesimo, indicatione octava, VII idus aprilis, in presentia Carlexarii causidici, Warnerii de Monteauero, Wiscardi de Advocatis, Gilberti, Amirati specialiter ab hoc rogatorum testium. Bozotus Advocatus et Nicholaus suus frater et Albertus eorum nepos comuniter investiverunt iure feudi Balduinum et Frogerium fratres filios quondam Otonis de Pigna de una sua tenuta et habitatione seu casamento, quod ab ipsis fratribus emerant, que tenuta est in civitate Verona in loco ubi dicitur Pigna, coheret ei ab uno latere et uno capite via, ab alio latere filii quondam Winifloris, ab alio capite Albertinus; ita videlicet quod ipsi fratres Balduinus et Frogerius habeant predictam tenutam et teneant a predictis dominis Bozoto, Nicolao et Alberto iure feudi in filios masculos et feminas et cum fidelitate contra omnem hominem, excepto imperatore Frederico et filio eius rege Henrico et excepto Cavedali et Isnardino de Zebeto, si fidelitas eorum debet anteponi, et si non debet anteponi non excipiantur; et si predicti domini dederint partem predicte tenute Viviano suo fratri aut uni ex suis filiis, predicti vasalli debent esse districti ei Viviano vel suo filio sicut aliis dominis quia eo modo et pacto investitura facta fuit; et ita quod si vasalli obierint sine filio vel filia, filius aut filia sororis vel sororum succedant in masculos et feminas, set dum masculi fuerint, ipsi habeant, masculis deficientibus, femine succedant; et ita quod domini habeant viam eundi et redeundi per eam domum ad turrem, que fuit [138] Carlexarii, vel ad aliam turrem si habuerint ibi, cum sibi opus fuerit sine omni fraude; et quod ipsi domini possint eam domum levare quantum sibi placuerit sine contradictione vasallorum et habere illam domum pro omni suo facto et pro facto alieno si domini se capita corstituerint et fecerint, et etiam pro aliis suis amicis, dum tamen non sit contra proximos parentes vasallorum vel illi non sint inimici vasallorum, quia pro amicis dominorum non sunt districti dare contra suos proximos parentes nec contra suos intimos, nisi pro proprio facto dominorum vel pro eo facto pro quo se capita facient sine fraude; et quod domini possint habitare de supra quasi pro custodia domus pro suo facto et pro eo facto de quo facerent se capita et pro amicis ut predictum est, ut habeant eam cum sibi opus fuerit, set ita quod si

vasalli habuerint dampnum pro illis dominis vel eorum facto de illa domo, domini eis restaurent; et si domini habuerint discordiam inter se de illa domo quod unus vellet eam et alius vellet, vasalli dent eam domum maiori parti; si vero essent pares et equales qui vellent, vasalli teneant eam domum donec domini fuerint concordēs; et si unus eorum curruerit et domum acceperit, noceat vassallis ad feudum habendum et tenendum, quia hec omnia sine omni fraude facta sunt et observari undique debent; et ita ipsi duo vasalli fidelitatem domini iuraverunt; set si feudum tantum in unum venerit, alio vel aliis deficientibus, una tantum sit fidelitas; si vero femine vel femina feudum habuerint et maritos acceperint, mariti iurent fidelitatem ut supra dictum est per omnia, quia taliter pepigerunt. Actum in Verona, in domo Alberti de Advocatis.

(S) Ego Adam Frederici imperatoris notarius rogatus interfui et hoc instrumentum ut supra legitur scripsi.

[139] 16.

1199 dicembre 14, Verona

Palmerio del fu Wibertino di Cerea investe in feudo Gerardo del fu Bernolino della decima di Trevenzuolo, Palude e *Canale*.

FV, perg. 7010 b, copia coeva.

Anno domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo nonaginta novem, indictione secunda, die XIII in trante decembri, in palacio comunis Verone, in presencia Çagnini de Natale, Girardi de Soldana, Ottonelli filii quondam Treçani, Iacobini filii Lusiani, Cavuci Solaroli et aliorum ad hec testium specialiter rogatorum. Ibique dominus Palmerius filius quondam domini Wibertini de Cereta investivit Girardum filium quondam Bernolini de suo recto feudo et de omni decima specialiter et iure decimacionis veteris et nove quam et quod ipse et eius pater olim habuerunt et nunc habent vel aliquo modo habere potuerint et nunc ipse habet vel habere potest seu posset vel poterit in tota curte vel pertinencia seu districtu atque guarda Trevençoli et Paludis et in tota curte seu pertinencia vel districtu atque guarda Canalis vel de eis omnibus novalibus, que modo sunt et de cetero esset vel poterit inveniri in predictis omnibus terris et locis; hoc facto ibi incontinenti in suprascriptorum presencia testium predictus dominus Palmerius fecit finem, datam, cessionem et refutationem in manu predicti Gerardi de omni iure, racione et acione reale et personale, corporale et incorporale, quod vel quam ipse et eius pater habuerunt et nunc habent contra aliquam personam,

que habuit et nunc habet vel habuerit et possedit et nunc possidet vel possidebit terras in predictis curiis seu pertinenciis vel districtis, guardis et territoriiis atque locis predictarum terrarum Trevençoli et Paludis atque Canalis pro decima et iure decimacionis ita tamen quod ipse dominus Gerardus possit eam decimam predictam petere et exigere, luere atque accipere prout ipse dominus Palmerius posset si eam in se haberet [140] et pro eo domino Gerardo possidere manifestavit et ipsum Girardum suum procuratorem tamquam in rem suam ad predictam decimam exigendam, luendam atque accipiendam fecit atque constituit.

Ego Henricus ***